

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

163° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 29
5 ^a - Bilancio	» 41
6 ^a - Finanze e tesoro	» 48
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 67
10 ^a - Industria	» 79
11 ^a - Lavoro	» 86
12 ^a - Igiene e sanità	» 92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 104

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 3
---	--------

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 106
--	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 107
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 113
---------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 116
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 119

CONVOCAZIONI	Pag. 120
--------------------	----------

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

Amintore FANFANI

indi del Presidente della 4^a Commissione

Vincenza BONO PARRINO

Intervengono i ministri degli affari esteri ANDREATTA e della difesa FABBRI.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, R 47^a, 0001)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE comunica di aver avanzato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo ed avverte che, ove le Commissioni riunite aderiscano alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni riunite si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

In risposta alle interrogazioni concernenti la situazione in Bosnia-Erzegovina, prende la parola il ministro degli esteri ANDREATTA, il quale esordisce segnalando l'elemento nuovo della situazione costituito dal fatto che Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna e Spagna hanno presentato a Washington un programma congiunto di azione. Tale programma è articolato in più punti coordinati e basati su una soluzione politica globale. Esso ha peraltro incontrato una reazione negativa dei mussulmani di Bosnia. Il Governo bosniaco ritiene che il documento

elaborato a Washington, conferendo particolare rilievo all'ipotesi di creazione di aree protette ed alla possibilità di una applicazione progressiva del piano di pace, sia caratterizzato da un approccio eccessivamente «conservativo», che potrebbe favorire una cristallizzazione della situazione sul terreno, rendendo di fatto irreversibili le conquiste territoriali serbe. Comunica però di aver fatto presente al *Ministro bosniaco che gli stati firmatari del documento hanno espresso la convinzione che la creazione di aree protette debba intendersi come una misura transitoria per assicurare la sopravvivenza delle popolazioni mussulmane e per preservare nel contempo la vitalità e l'applicabilità del piano Vance-Owen. L'istituzione e la protezione di tali aree, secondo l'interpretazione italiana, non costituisce pertanto una misura isolata, nè tantomeno di carattere meramente «conservativo», bensì va considerata come parte integrante di un complesso di azioni miranti a favorire una rapida soluzione politica del conflitto bosniaco. Non ritiene comunque che il programma di azione concordato a Washington implichi un abbassamento del livello di attenzione politica nei confronti della crisi bosniaca.*

Circa il *referendum* indetto dal cosiddetto Parlamento serbo-bosniaco di Pale, esso è da considerarsi nullo e privo di qualsiasi legittimità, non solo giuridica ma anche politica, tenuto conto sia della composizione del corpo elettorale consultato sia delle condizioni di vera e propria guerra civile e di emergenza in cui si è tenuto il *referendum* stesso. La consultazione del 15 - 16 maggio u.s. complica ulteriormente il quadro negoziale.

Ricorda che, a conclusione del Consiglio Ministeriale della UEO, i Ministri hanno reiterato il loro pieno sostegno ad una messa in atto rapida del piano Vance-Owen e di tutte quelle misure predisposte per giungere ad una soluzione politica del conflitto in corso e per assicurare la sopravvivenza fisica e politica del popolo mussulmano della Bosnia-Erzegovina. È sua convinzione che il detto piano resta l'unico punto di riferimento per addivenire ad una cessazione del conflitto, che la sua accettazione diventa pertanto pregiudiziale per ogni eventuale negoziato e che, allo stato, non vi è alcuna valida alternativa ad esso. Il piano di pace in questione costituisce una soluzione equa e ragionevole, che tiene conto degli interessi delle tre comunità costitutive della Bosnia-Erzegovina e che non rappresenta una elaborazione astratta avulsa da una realtà concreta. Esso costituisce in ogni caso l'unico compromesso possibile, poichè cerca di coniugare l'aspirazione al mantenimento della soggettività internazionale della Bosnia con l'aspirazione alla più vasta autonomia possibile delle comunità serbe e croate.

Il Ministro fa notare come, dopo il rifiuto del Parlamento di Pale ed il successivo *referendum*, il Presidente Milosevic abbia preso le distanze dalla visione estremista dei serbi di Bosnia e come ciò costituisca un fatto nuovo di notevole significato, soprattutto se si considera che egli non può fare a meno di risentire le forti pressioni provenienti dall'ala oltranzista capeggiata da Seselj. Dai colloqui e dagli incontri svoltosi in campo internazionale sembra potersi desumere che Milosevic si sarebbe espresso positivamente sui vantaggi offerti dal piano, chiedendo tuttavia ancora del tempo per convincere i riluttanti serbo bosniaci.

Quello che appare importante, secondo il ministro degli esteri russo Kozyrev, è che Milosevic sarebbe ormai entrato nell'ordine di idee di considerare una spartizione della Bosnia con i croati come un'opzione non più praticabile. Milosevic comunque deve ancora fornire prove concrete e tangibili circa la disponibilità manifestata a più riprese di tagliare i ponti con i serbi di Bosnia e la volontà serba di accogliere osservatori internazionali lungo la frontiera serbo-bosniaca.

Il ministro passa poi a puntualizzare un altro aspetto del complesso problema bosniaco: quello delle relazioni croato mussulmane recentemente esplose in una confrontazione militare molto acuta nella Bosnia centrale, che ha costretto la Comunità europea a compiere appositi passi ed ad indirizzare avvertimenti alla moderazione al governo di Zagabria. Le recenti intese di Medjugorie tra croati e mussulmani, con la mediazione di Lord-Owen, sembrano peraltro aver portato a qualche progresso. Ciò che appare comunque indispensabile è che il Governo di Zagabria ed i croati di Bosnia dissipino ogni sospetto di politica parallela, e sostanzialmente convergente nei fatti, con quella praticata dai serbi di Bosnia con la finalità di giungere ad una spartizione della regione ai danni dei mussulmani ai quali verrebbe lasciata solo una piccola porzione di territorio.

Il Ministro degli esteri dichiara quindi che, nel corso dei colloqui avuti con il ministro russo Kozyrev, ha constatato una sostanziale convergenza di vedute tra la politica comunitaria nei confronti della ex-Jugoslavia ed il cosiddetto piano Yeltzin, incentrato in quattro punti e che ha come riferimento il piano Vance-Owen. Kozyrev, nell'illustrare il piano russo, ha infatti evidenziato una serie di priorità largamente coincidenti con quelle indicate dai Dodici. Kozyrev ha inoltre sostenuto la opportunità di avviare subito, anche in assenza cioè di una formale accettazione del piano di pace Vance-Owen da parte dei serbi di Bosnia, una sua graduale e progressiva applicazione cominciando dalle zone non toccate dai bombardamenti o che sono oggetto di minori controversie. Va peraltro subito sottolineato che anche tale attuazione progressiva non potrebbe prescindere dall'invio di consistenti truppe addizionali. In ogni caso un primo gesto di buona volontà in tal senso, rappresentato dal ritiro almeno da quei territori che non sono oggetto di rivendicazione, servirebbe senza dubbio ad avviare un processo di distensione. Il punto essenziale al fine di misurare la buona volontà delle parti rimane l'aderenza della situazione di fatto a quella che è prevista dal piano Vance-Owen. La comunità internazionale infatti non potrà mai accettare il fatto compiuto nella sua configurazione attuale.

Dopo aver ricordato i punti essenziali definiti al Consiglio Affari Generali del 10 maggio della CEE, il Ministro afferma che rimane naturalmente di fondamentale importanza l'applicazione delle sanzioni sulla base dell'attuazione della Risoluzione 820. È indubbio infatti che il dispositivo sanzionatorio predisposto dalle Nazioni Unite e dalla CEE si è rivelato efficace nel produrre il mutamento di posizione di Milosevic. Un allentamento delle sanzioni pertanto appare attualmente prematuro. In questa ottica si colloca l'operazione di *enforcement* dell'embargo sul Danubio che si aggiunge alla operazione condotta dalla UEO e dalla NATO nel mare Adriatico. È proprio la UEO, nella sua qualità di componente della sicurezza e della difesa dell'Europa, che sta

svolgendo un suo ruolo significativo per accrescere le pressioni su Belgrado e sui serbi di Bosnia e per facilitare una soluzione politica della crisi.

Il Ministro passa quindi a fornire una sua valutazione per quanto riguarda il rischio di una estensione di una situazione conflittuale di tipo bosniaco alla regione del Kossovo. Al riguardo egli afferma che l'Italia, insieme ai propri partners europei, è impegnata ad evitare che la latente conflittualità tra la comunità albanese locale e le autorità serbe sfoci in un confronto violento. L'azione diplomatica si è finora sviluppata secondo due direttrici: *a)* l'esercizio di una costante iniziativa diplomatica volta ad ottenere dal Governo di Belgrado la concessione di un ampio regime di autonomia a favore del Kossovo; *b)* un'azione continua di moderazione nei confronti dei dirigenti kossovari per indurli a rinunciare a rivendicazioni di indipendenza che sarebbero incompatibili con il perseguimento di una soluzione negoziata della crisi jugoslava la quale deve essere fondata anche sul mantenimento delle frontiere esistenti oltre che sulla tutela delle minoranze. Recenti incidenti verificatisi nella zona dimostrano tuttavia il livello preoccupante raggiunto dalla tensione. Analoga attenzione deve essere rivolta alla situazione in Macedonia, dove i problemi di convivenza tra i diversi gruppi etnici rischiano di avere ripercussioni sull'assetto politico e sulla stabilità interna del paese.

L'oratore fa presente che l'Italia ha anche contribuito in maniera attiva all'iniziativa volta alla creazione di un Tribunale internazionale per la punizione dei crimini di guerra commessi nei territori della ex-Jugoslavia e che, a tal fine, ha presentato nel febbraio scorso un proprio progetto che è stato recepito nella risoluzione 808 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il Ministro precisa poi che proprio la scorsa notte lo stesso Consiglio di Sicurezza ha deciso la definitiva istituzione del tribunale.

La comunità internazionale è dunque fermamente impegnata, con le varie opzioni disponibili, a fornire una soluzione negoziata del conflitto bosniaco e più in generale dell'intera crisi jugoslava. L'Italia, da parte sua, intende continuare a fornire un suo incisivo contributo e continuare a partecipare alla attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e a dare il proprio sostegno operativo e logistico. L'Italia è anche pronta a prender parte, su richiesta delle Nazioni Unite, alle operazioni di pace in Bosnia-Erzegovina in attuazione del piano Vance-Owen.

Il Ministro, avviandosi alla conclusione, rileva che, con l'attuale crisi bosniaca, la comunità internazionale si trova di fronte ad un test fra i più difficili che si potesse immaginare per il nuovo ordine mondiale che emerge dalla fine della guerra fredda.

La particolare difficoltà del conflitto in Bosnia deriva dalla sovrapposizione della necessità di salvaguardare il principio di legittimità (ovvero l'integrità territoriale di uno Stato riconosciuto dalla comunità internazionale) e quella di offrire alle parti in causa (oltre che all'opinione pubblica mondiale) una soluzione in linea con il diritto all'autodeterminazione delle comunità che hanno vissuto per secoli in quei territori. Le Nazioni Unite devono dimostrare di essere il luogo nel quale trovano legittimazione le soluzioni originali che consentano una migliore convivenza e collaborazione tra i popoli.

Per poter svolgere la propria funzione di garante della pace e della giustizia, la comunità internazionale deve sanzionare l'uso illegittimo ed unilaterale della violenza e deve frustrare i tentativi di ottenere vantaggi territoriali con la forza.

La cartina di tornasole della buona volontà delle parti interessate resta l'accettazione del piano Vance-Owen, che rimane il punto di riferimento di ogni eventuale negoziato. L'accordo 4+1 è in questo senso un importante passo avanti perchè contempla l'attuazione progressiva del piano anche senza l'accettazione formale di tutte le fazioni. La situazione entra ora nella sua fase più critica poichè la realizzazione, anche se progressiva, del piano Vance-Owen espone le truppe dei paesi europei a dei rischi consistenti a causa della estrema delicatezza della missione di pacificazione.

Prende quindi la parola il ministro della difesa FABBRI il quale, fatto presente che le informazioni che si accinge a fornire si collocano all'interno degli indirizzi testè espressi dal Ministro degli esteri con i quali concorda pienamente, ringrazia le Commissioni riunite per l'opportunità che gli hanno concesso con l'odierna seduta per descrivere l'aggiornamento sulla crisi bosniaca, con le pertinenti iniziative internazionali ivi comprese quelle italiane.

I pronunciamenti del sedicente Parlamento serbo-bosniaco ed il risultato del cosiddetto *referendum* hanno reso necessario un ripensamento dell'impostazione della pianificazione militare in ambito NATO, sino a quel momento volta a sostenere l'applicazione nella sua integralità del piano di pace Vance-Owen.

Passa quindi ad illustrare le conclusioni cui è giunta la Conferenza ministeriale dell'UEO di Roma del 19 maggio scorso, la quale, senza rinnegarlo, ha previsto un'applicazione graduale del piano Vance-Owen, tendente in primo luogo a contenere la violenza e a promuovere una progressiva attenuazione della confrontazione tra le parti, fino ad un reale «cessate il fuoco». Oltre a questo approccio a tappe e più pragmatico, è stata riorientata anche la pianificazione militare per rispondere ad obiettivi più contenuti - ma non per questo meno importanti - attraverso la definizione dei concetti di aree protette e di chiusura della frontiera serbo-bosniaca. Il Ministro ricorda inoltre che a margine della predetta conferenza è stato anche firmato dall'UEO l'accordo con i paesi rivieraschi per rafforzare l'embargo decretato dall'ONU lungo il Danubio. Ricordati gli scopi di questa operazione, che non ha carattere militare e che è affidata al comando di un ufficiale italiano della Guardia di finanza, fa presente che essa prevede l'istituzione di tre aree di controllo presso le quali verranno dislocate le sette motovedette rese disponibili dai *partners* della UEO, delle quali due appartengono alla nostra Guardia di finanza.

Sulla scia di quanto emerso dalla conferenza di Roma, si è tenuto a Washington un incontro dei membri occidentali del Consiglio di Sicurezza, cui si è aggiunta la Russia, nel corso del quale è stato messo a fuoco un concetto politico militare che prevede la creazione di zone protette in alcune aree della Bosnia, oltre all'assistenza umanitaria, alla verifica della chiusura della frontiera serbo-bosniaca ed alla applicazione stringente dell'embargo alla Serbia e Montenegro sul mare e sul Danubio.

Su questo sfondo - continua il Ministro della difesa - si è svolta il 25 maggio scorso la riunione dei Ministri della difesa della NATO, in cui si è constatato che il concetto militare alla base delle aree protette può ritenersi valido e che, a seconda delle decisioni che adotteranno le Nazioni Unite, la struttura militare integrata atlantica potrà dare il suo concorso, soprattutto nel settore della protezione aerea: su questa piattaforma si è ricompattata l'unità di intenti di europei e americani, cui si è associata anche la Russia. Si sta dunque procedendo all'approfondimento delle diverse opzioni, e dei connessi rischi e benefici, cui fa riferimento nella sua interrogazione il senatore Capuzzo.

Dopo aver sottolineato che lo sforzo internazionale finora attuato è servito a salvare decine di migliaia di vite umane e che l'apporto della NATO è stato valutato molto positivamente, il Ministro rileva come la struttura militare integrata ha risposto con rapidità ed efficacia alle richieste dei paesi membri di pianificare operazioni militari di vario tipo, predisponendosi ad attuarle non appena le Nazioni Unite ne facessero richiesta. La NATO, quale foro di consultazione politica, può fornire un impulso significativo per definire gli orientamenti della comunità internazionale e quale strumento militare non può che attendere le indicazioni delle Nazioni Unite cui sono demandate le iniziative miranti ad affrontare la crisi in vista di una sua soluzione politica. Sono dunque infondati i giudizi secondo cui l'Alleanza Atlantica si sta rivelando inadeguata a fronte delle attese.

Dopo aver ricordato l'ampio riconoscimento che ha avuto la messa a disposizione delle nostre basi, senza la quale gli interventi sin'ora attuati non avrebbero potuto aver luogo, egli afferma che è logico che l'Italia sia pienamente coinvolta nelle consultazioni e fa presente che la decisione del Governo e del Parlamento di concedere tali basi è un atto di altissima valenza politica che peraltro deve necessariamente essere oggetto di una continua verifica.

Riferendosi all'interrogazione dei senatori Pozzo ed altri, conferma che il rischio di attacchi missilistici deve considerarsi allo stato non realistico poichè l'ex Jugoslavia non dispone di armi capaci di raggiungere il territorio italiano; in ogni caso, la nostra vigilanza è continua e penetrante e le forze messe in campo dalla NATO e dalla UEO offrono la massima garanzia. Al riguardo tuttavia, l'oratore rappresenta l'esigenza di ammodernare l'attuale dispositivo di difesa aerea nazionale, che appare debole a causa dell'obsolescenza degli attuali aerei da caccia, attraverso un adeguato rafforzamento delle capacità di protezione, che richiede la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

La messa in pratica delle previsioni di cui al piano di Washington richiederà uno sforzo militare notevole che imporrà un impegno a tutti i paesi che dovranno concorrere a comporre il conflitto. Sotto questo aspetto egli ricorda che l'orientamento delle Nazioni Unite è quello di escludere un ruolo diretto nell'ex Jugoslavia da parte degli Stati confinanti: questo principio si applica all'Italia come a tutti gli altri paesi e non contiene alcun riferimento discriminatorio nei nostri confronti. Peraltro, qualora l'ONU dovesse mutare atteggiamento e ci facesse richiesta esplicita di contribuire allo sforzo comune, il Governo

italiano non potrebbe sottrarsi al dovere di investire il Parlamento della questione.

In conclusione, il ministro FABBRI auspica un proficuo confronto ed una fattiva collaborazione tra Governo e Parlamento su temi che investono l'interesse generale della collettività nazionale e, in particolare, fa presente di aver concordato con la presidenza della Commissione Difesa del Senato un prossimo suo intervento in Commissione per delineare gli orientamenti del suo dicastero per quanto concerne l'organizzazione della difesa ed il nuovo modello delle nostre Forze armate.

Prende quindi nuovamente la parola il Ministro degli esteri ANDREATTA, il quale integra la propria esposizione affermando che, con riferimento alle recenti minacce formulate da un generale serbo-bosniaco, egli ha avviato gli opportuni contatti con il capo del governo serbo per conoscere la posizione ed il ruolo del predetto ufficiale anche al fine della adozione da parte di quel governo delle necessarie iniziative sanzionatorie.

Seguono le repliche dei senatori interroganti.

Il senatore ORSINI chiede la parola.

La presidente BONO PARRINO avverte che gli interroganti potranno replicare nell'ordine in cui le rispettive interrogazioni sono pubblicate nell'ordine del giorno della seduta. Dà quindi la parola al senatore Bratina, che svolgerà contestualmente la replica per le prime tre interrogazioni.

Il senatore BRATINA ricorda anzitutto che nel *referendum* svoltosi lo scorso anno il 64 per cento dei bosniaci votò a favore dell'indipendenza: ciò dimostra che anche la comunità croata, e non solo quella mussulmana, si schierò nella sua totalità per una Bosnia indipendente. Peraltro è indiscutibile che, accanto al disegno della Grande Serbia, vi sia anche il progetto di una Grande Croazia, i cui fautori non sono da ricercarsi comunque all'interno della comunità croata di Bosnia, ma almeno inizialmente provenivano dall'esterno.

Quanto ai serbi di Bosnia, è ragionevole ritenere che poco più della metà sia schierata sulle posizioni oltranziste, poichè vi è una forte minoranza che non condivide la politica dei capi politici e militari. Questi ultimi hanno avuto però facile gioco, se è vero che attualmente una comunità pari a poco più del 30 per cento della popolazione occupa il 70 per cento del territorio della Bosnia.

Nonostante ciò il piano Vance-Owen deve essere ancora considerato una valida piattaforma negoziale, come ha giustamente sostenuto il ministro Andreatta, poichè ha almeno il pregio di difendere la sovranità della Bosnia e l'intangibilità dei suoi confini. Il cosiddetto piano di Washington rappresenta invece un passo indietro e finirebbe per legittimare le aspirazioni dei *leaders* serbi.

Dopo aver sottolineato che i confini possono essere modificati solo con negoziati garantiti dall'ONU - e non certo con atti di forza - il

senatore Bratina si dichiara favorevole al dislocamento di caschi blu lungo le frontiere della Bosnia per imporre un embargo effettivo. Infine invita il Governo a non sottovalutare le minacce del generale Mladic, poichè i serbi hanno abituato il mondo a una tragica coerenza tra intenzioni e azioni, che è sorretta da una sorta di totalitarismo etnico.

I senatori ORSINI e TAVIANI protestano vivacemente perchè la presidenza ha dato la parola al senatore Bratina, che non è firmatario delle prime interrogazioni. Si deve perciò intendere, a loro avviso, che il senatore Bratina abbia illustrato l'interrogazione 3-00553, inserita come dodicesima nell'ordine del giorno.

La presidente BONO PARRINO ribadisce che il senatore Bratina ha illustrato le prime tre interrogazioni, cui si intende che abbia aggiunto la propria firma.

Il senatore GANGI svolge la replica per l'interrogazione da lui presentata insieme con la senatrice Boniver, dichiarando di apprezzare le iniziative assunte dal Governo italiano, pur dovendo constatare che i risultati non sono certo lusinghieri. È l'intera comunità internazionale a scoprirsi impotente di fronte alla più grave crisi scoppiata in Europa dal dopoguerra; in particolare, manca una iniziativa europea e in questo vuoto si inseriscono velleitari tentativi delle singole potenze europee o di altri Stati.

Dopo aver sottolineato che la copertura dell'ONU sarebbe indispensabile per un intervento in Bosnia, il senatore Gangi dichiara di considerare necessaria una soluzione politica, senza la quale la crisi della Bosnia finirebbe per proliferare altri conflitti sempre più pericolosi.

La presidente BONO PARRINO rinuncia a svolgere la replica per l'interrogazione da lei presentata, insieme con i senatori Coppi e Pasquale Ferrara.

Il senatore ORSINI, prima di svolgere la replica per l'interrogazione da lui presentata insieme con i senatori Antonio Graziani e Zamberletti, si dichiara spiacente di aver dovuto sollevare una questione di carattere procedurale dopo l'intervento del senatore Bratina.

La presidente BONO PARRINO ribadisce che è stata rigorosamente rispettata la sequenza degli interventi derivante dall'ordine del giorno, salvo la disponibilità manifestata dai senatori del PDS ad accorpare tre repliche in un solo intervento. Resta inteso che i presentatori dell'interrogazione 3-00553, collocata al dodicesimo posto, potranno svolgere la prevista replica quando sarà giunto il loro turno.

Riprende la parola il senatore ORSINI, il quale rileva che la civiltà giuridica contemporanea ha ormai accettato il principio del diritto-dovere della comunità internazionale di intervenire anche all'interno di uno Stato, quando si tratta di difendere i diritti umani da gravissime

violenze. Resta però aperto il problema di chi debba agire per tutelare i diritti violati. Al riguardo, si deve lamentare che manca una vera politica estera della Comunità europea, nonostante che le disposizioni del trattato di Maastricht prevedano indirizzi comuni e azioni comuni.

Un approccio realistico non può prescindere pertanto dalle forze effettivamente disponibili per interventi multinazionali di pace, anche se è opportuno prevedere una copertura almeno politica dell'ONU, in modo da affiancare l'efficacia operativa con la legittimità rispetto al diritto internazionale. L'eventuale partecipazione dell'Italia a tali interventi deve essere valutata tenendo conto sia dei doveri derivanti dalla posizione geografica prossima all'area del conflitto, sia delle considerazioni di opportunità cui anche il Ministro della difesa ha fatto riferimento.

Il senatore Orsini invita quindi il Governo italiano ad operare perchè l'apparente buona volontà manifestata dal presidente serbo Milosevic e dal presidente croato Tudjman sia messa alla prova. Dichiarerà poi di condividere l'importanza del tribunale per i crimini di guerra appena istituito dall'ONU, nonchè dell'embargo, se effettivamente rispettato.

La presidente BONO PARRINO avverte che le repliche relative alle interrogazioni 3-00548 e 3-00551 non saranno svolte, stante l'assenza degli interroganti.

Il senatore PICCOLI, replicando anche a nome del senatore Bernassola, ricorda anzitutto che negli ultimi due anni più volte nel Parlamento italiano si sono levate invano voci volte a richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità della crisi nella ex Jugoslavia. Per fortuna gli attuali Ministri degli affari esteri e della difesa hanno dimostrato oggi una maggiore consapevolezza della serietà della situazione.

I fatti più recenti danno ragione alla interpretazione del conflitto da lui più volte proposta, che si basa sull'alleanza, prima nascosta e ora quasi esplicita, tra la Serbia e ambienti russi, che peraltro non si riconoscono nelle posizioni del presidente Eltsin. Per tali ambienti Belgrado resta la porta del Mediterraneo e Milosevic è l'uomo giusto su cui contare, perchè sembra disposto a svolgere il ruolo che fu invece rifiutato da Tito.

È quindi essenziale che l'Occidente non conceda aperture di credito a un personaggio come Milosevic, che incarna il nazionalismo serbo ed è espressione di un apparato di potere totalitario. Come Hitler fu il prodotto dell'orgoglio germanico ferito, così Milosevic può essere ritenuto un avventurista che interpreta una certa voglia di rivincita del militarismo russo-serbo.

Il senatore Piccoli stigmatizza poi le responsabilità dell'amministrazione Bush, che ha dapprima scelto l'*appeasement* nei confronti della Serbia e poi ha capovolto la sua posizione, in seguito alle pressioni della Turchia e dell'Egitto. Peraltro una delle conseguenze più pericolose degli attacchi serbi ai musulmani è quella di fomentare il fondamentalismo islamico in tutto il bacino del Mediterraneo. Quanto all'amministrazione Clinton, si assiste continuamente a cambiamenti di scena, che dimostrano l'inconsistenza dell'attuale politica estera degli Stati Uniti.

Si deve quindi prendere atto che dagli Stati Uniti non verrà un contributo risolutivo, mentre la politica di Milosevic è già riuscita a rimettere in gioco la Russia. Gli europei dunque non possono abdicare alle loro responsabilità, nè devono commettere l'errore di accettare acriticamente piani pericolosi - come quello elaborato da Vance e Owen - o di andare in ordine sparso a negoziati come quello svoltosi di recente a Washington, da cui è stata inspiegabilmente esclusa l'Italia.

Infine il senatore Piccoli dichiara di condividere l'allarme del senatore Bratina circa le minacce rivolte dai cetnici all'Italia. A tal riguardo, osserva che diventa sempre più necessario per l'Italia poter disporre di servizi segreti efficienti ed affidabili, che siano capaci di fronteggiare i gravi rischi a cui il paese si trova già esposto e, più ancora, sarà esposto in futuro.

Prende la parola il senatore LORETO, cofirmatario della interrogazione 3-00553, che esprime insoddisfazione e, per alcuni aspetti, sconcerto, per l'intervento del Ministro Fabbri. Da esso infatti emergono distanze abissali tra la tragica realtà a noi prossima e le posizioni, spesso contraddittorie, del Ministro della difesa. Da una parte si afferma la nostra capacità di fronteggiare la minaccia serba e l'inconsistenza dei pericoli, dall'altra invece si rappresenta la necessità e l'urgenza di ammodernare il nostro sistema di difesa aerea, rinnovando la linea dei vecchi caccia.

In conclusione, di fronte alla tragicità degli eventi, occorre valorizzare, esaltandoli, solo gli strumenti della pace.

La presidente BONO PARRINO avverte che le repliche relative alle interrogazioni 3-00555 e 3-00560 non saranno svolte stante l'assenza degli interroganti.

Interviene il senatore STAGLIENO, primo firmatario dell'interrogazione 3-00577, il quale afferma che la brutalità che caratterizza la tragica situazione dell'ex-Jugoslavia impone una chiarezza di interventi che non si riscontra nelle costanti affermazioni diplomatiche ed ovattate. Bisogna avere il coraggio di ammettere l'incapacità della comunità internazionale, afflitta dagli interessi particolaristici di alcune nazioni, ad affrontare con uniformità di vedute la situazione in atto.

Egli conclude rivendicando un ruolo più attivo e proficuo dell'Europa che ha un preciso dovere morale, civile e umanitario nei confronti di un popolo ad essa strettamente legato; in tal senso, andrebbe anzitutto ricercata ogni opportuna iniziativa per far applicare il piano Vance-Owen nella sua originaria versione.

Il senatore CAPPUZZO, firmatario dell'interrogazione 3-00578, ringrazia i Ministri per le loro ampie risposte che giudica soddisfacenti, rammenta le vicende storico-politiche che hanno portato alla 2^a Guerra mondiale e che sembrano riproporsi in questa circostanza. La comunità internazionale non può assistere impotente ad un genocidio che offende profondamente i diritti fondamentali della persona.

Dopo aver rivendicato per l'Italia un ruolo di primo piano nei consessi internazionali, ruolo giustificato dalla vicinanza ai luoghi in cui

si consuma la tragedia in atto e dall'essere il nostro Paese inevitabile terreno di impiego delle forze, segnala come i Paesi europei occidentali mostrino, anche in questa fase, delle divergenze che sembrano nascondere il tentativo di alcuni di essi di assumere la *leadership* europea. In questo contesto occorre rendere credibile la decantata capacità di deterrenza al fine di arrestare possibili tentativi di estensione della «soluzione bosniaca». Inoltre, preso atto dell'insuccesso delle istituzioni internazionali di sicurezza, che mancano soprattutto di strutture di comando adeguate, bisogna rafforzare il ruolo dell'Alleanza atlantica.

Dopo aver sottolineato che tornano all'attenzione internazionale i problemi della geopolitica (per cui il «problema balcanico» rappresenta un vero e proprio banco di prova sulla capacità di gestione delle crisi etniche in altre aree geografiche), egli insiste per un più incisivo ruolo della politica militare, come parte non trascurabile della politica della sicurezza: di fronte alle continue e sempre più mirate minacce dirette al nostro Paese bisogna mostrare fermezza e decisione e preparare l'opinione pubblica, con gli opportuni mezzi, all'eventualità di un intervento militare del nostro Paese.

Prende la parola il senatore MOLINARI, firmatario dell'interrogazione 3-00549, il quale fa presente che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio genocidio della popolazione mussulmana residente in Bosnia. Per fermare questa tragedia non ci devono essere - come pare non ci siano - divisioni sulla necessità di un intervento anche, in ultima istanza, militare.

Mentre è evidente la logica spartitoria che muove i serbi ed i croati, ciò che non è chiaro è l'orientamento delle grandi potenze, le quali, per diversi motivi, interessi e remore, si mostrano esitanti sulle iniziative concrete.

Dopo aver segnalato che delegare alla NATO le azioni da condurre per fronteggiare la situazione costituirebbe un fatto politico dirompente, si chiede come sia possibile approfittare di una tragedia, quale quella che si sta consumando nella ex-Jugoslavia, per cercare di sopperire ad alcune carenze dello strumento militare italiano.

In conclusione, egli ritiene che la vera deterrenza si otterrebbe inviando, come fu fatto nel Golfo Persico, un contingente militare, numericamente adeguato, nei territori interessati dalla guerra civile.

Il senatore CANNARIATO, firmatario dell'interrogazione 3-00550, ricorda come, già un anno fa, egli aveva avuto modo di evidenziare i rischi derivanti dalle rivendicazioni territoriali della Serbia, che usciva da un lungo periodo dittatoriale: è stato un grave errore sottovalutare fin dall'inizio gli effetti di quella cieca politica nazionalista.

Dopo aver fatto presente che il Governo deve ispirarsi ad una filosofia di produzione ed esportazione di pace e sicurezza, afferma che non è possibile affrontare le questioni della politica militare attraverso fatti episodici: l'ammmodernamento delle Forze armate va valutato in un contesto globale di programmazione tecnica e finanziaria.

Conclude la propria esposizione segnalando i rischi connessi ad un intervento militare nella ex-Jugoslavia e la necessità di utilizzare in

maniera più incisiva ogni mezzo di dissuasione, a partire dal rafforzamento dell'embargo.

La presidente BONO PARRINO, ringraziati i Ministri ed i senatori intervenuti, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 19,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Conso, il ministro per la funzione pubblica Cassese e i sottosegretari di Stato per la giustizia Mazzuconi e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01ª, 0032)

Il presidente ACQUARONE e il senatore SALVI, relatore sui disegni di legge in materia elettorale, danno conto della riunione, svoltasi nella giornata di ieri, tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento. In tale riunione, in particolare, si è convenuto di corrispondere all'esigenza di concertazione procedurale e di coordinamento temporale, già rilevata dai Presidenti Spadolini e Napolitano, al fine di pervenire tempestivamente alla discussione delle riforme elettorali nelle rispettive Assemblee.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 027 0 00, C 01ª, 0003)

Si procede alla votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Il senatore PONTONE preannuncia che non parteciperà al voto.

Risulta eletto il senatore RONZANI.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499-B), approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri;

Mastrantuono ed altri; modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

Disegno di legge costituzionale. - Cannariato ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (1222)

Disegno di legge costituzionale. - Pistoia: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (1250)
(Esame congiunto)

Il presidente ACQUARONE avverte che ai disegni di legge n. 499-B e n. 1222, già assegnati alla Commissione, si è da ultimo aggiunto il disegno di legge n. 1250, attinente alla medesima materia, che pertanto verrà esaminato congiuntamente ai predetti disegni di legge. Avverte altresì che l'esame della Commissione dovrà limitarsi, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato il 18 febbraio 1993.

Prende atto la Commissione.

Il relatore RUFFINO, quindi, ripercorre l'iter della modifica costituzionale in esame, che aveva registrato un ampio consenso, anche presso la Camera dei deputati, nella versione da ultimo elaborata dal Senato, e poi nuovamente emendata, volta a conferire una nuova configurazione all'istituto dell'autorizzazione a procedere. Successive valutazioni di natura eminentemente politica hanno indotto l'altro ramo del Parlamento - con determinazione pressochè unanime - a sopprimere il terzo comma dell'articolo in questione, travolgendo un aspetto importante dell'istituto di cui si tratta.

È stata accolta, pertanto, l'opinione ormai ampiamente diffusa, che l'autorizzazione a procedere costituisca un privilegio intollerabile, laddove, viceversa, non si tratta che di una garanzia posta a tutela della libertà dei parlamentari, che peraltro risulta confermata e valorizzata anche da recenti deliberazioni del Parlamento europeo.

Dopo aver rammentato che nell'ordinamento si rinvencono diverse ipotesi di tutela nei confronti delle attività istruttorie connesse all'azione penale, giustificate da particolari condizioni soggettive dei destinatari, si sofferma sull'estensione residuale dell'autorizzazione parlamentare, osservando che ne risulterebbe escluso il caso delle intercettazioni telefoniche, nonchè quelli di altri atti istruttori, come le ispezioni e i confronti, considerati espressamente da specifiche disposizioni del codice di procedura penale proprio in riferimento alla condizione di procedibilità di cui si tratta. Occorre valutare, a tale riguardo, se i casi menzionati, o quanto meno quello delle intercettazioni telefoniche, siano ricompresi nella fattispecie della privazione della libertà personale, già considerata nel testo in esame. Domanda in proposito l'autorevole opinione del Ministro di grazia e giustizia, avanzando perplessità sulla norma in questione ove si ritenga che i provvedimenti di intercettazione telefonica e di altre forme di comunicazione siano consentiti senza la necessità di apposita autorizzazione parlamentare.

Il presidente ACQUARONE rammenta che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 estende l'istituto dell'autorizzazione, in riferimento ai reati ministeriali anche commessi in concorso da parlamentari senza incarichi di Governo, agli atti istruttori menzionati dal relatore: tale circostanza, pertanto, induce a ritenere che il testo in esame escluda le predette ipotesi dal requisito dell'autorizzazione.

Il ministro CONSO, quindi, pronunciandosi anche nella qualità di studioso della materia e rimettendosi comunque alla Commissione per le valutazioni sul testo in esame, trova indubitabile che il caso delle intercettazioni telefoniche, e anche quello delle ispezioni, siano esclusi dal novero delle misure privative della libertà personale. La considerazione storica e logico-sistematica del fondamento dell'istituto dell'autorizzazione a procedere o al compimento di atti istruttori, peraltro, inducono a ritenere che la sostanziale equiparazione tra i parlamentari e i comuni cittadini, conforme al principio costituzionale di uguaglianza, tolleri esclusivamente quelle eccezioni che afferiscono in modo rigoroso alla libertà personale in senso stretto, della quale può considerarsi espressione anche la tutela nei confronti delle perquisizioni, giustificate dall'esigenza di prevenire eventuali interventi abusivi che possano sottrarre la persona del parlamentare all'organo elettivo. Ove, viceversa, si ritenga di annettere alla disciplina in esame il proposito di differenziare, ancorchè in forme attenuate, la posizione del parlamentare da quella del comune cittadino, allo scopo di fornire garanzie specifiche alla particolare condizione soggettiva degli eletti, si potrebbe considerare l'opportunità di estendere l'istituto dell'autorizzazione anche al caso delle intercettazioni telefoniche e, eventualmente, ad altri atti istruttori. Nondimeno, a tale riguardo non risulta persuasivo il richiamo alla vigente disciplina processuale in materia di autorizzazione parlamentare per i predetti atti istruttori: essa, infatti, è stata concepita in un contesto storico-politico diverso da quello attuale, allorchè furono definiti i criteri di delega legislativa per il nuovo codice di procedura penale; in ogni caso, occorre tenere presente la decisiva considerazione che la legislazione ordinaria deve essere adattata alle norme costituzionali, ancorchè sopravvenute. Quanto alla citata legge costituzionale n. 1 del 1989, essa meriterebbe una attenta riconsiderazione alla luce del nuovo modo di concepire gli istituti di tutela di cui si tratta, maturato nei tempi più recenti. Ritiene, comunque, che una estensione eccessiva delle eccezioni e delle deroghe al principio di sostanziale equiparazione tra parlamentari e comuni cittadini nei confronti della potestà punitiva dello Stato e delle relative attività strumentali, non risulterebbe coerente a una considerazione razionale e consapevole della sensibilità largamente condivisa in materia.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che la sua parte politica ha inteso anche nei disegni di legge presentati sulla materia stabilire che l'immunità parlamentare dovesse essere considerata esclusivamente come necessità di garantire l'autonomia del potere legislativo e quindi il pieno e libero esercizio dell'attività parlamentare.

Condivide pertanto pienamente l'impostazione che ha dato al problema il Ministro di grazia e giustizia: si tratta di assicurare la tutela

dell'organo parlamentare e non di attribuire privilegi alle singole persone dei parlamentari. Indubbiamente, l'esigenza di modificare la norma costituzionale è derivata dall'uso distorto che si è fatto di essa nel corso degli anni e anche di ciò è opportuno tener conto nel momento in cui si deve esprimere una valutazione sul nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per tali ragioni appare condivisibile la scelta di non modificare ulteriormente quel testo. D'altra parte, anche se non sfuggono i pericoli di abusi nella gestione delle intercettazioni telefoniche si deve considerare che di essi possono essere destinatari tutti i cittadini e non solo i parlamentari e che è bene quindi riferirsi alle norme già previste dal nostro ordinamento che tutelano la riservatezza di ogni singolo cittadino. Nè, una volta che si accedesse alla inclusione delle intercettazioni nel testo del secondo comma, si potrebbe evitare di inserirvi ulteriori strumenti processuali e di indagini con conseguenze certamente non condivisibili.

Ritiene che, senza cedere a propositi demagogici, non si possa non tener conto della forte richiesta che proviene dall'opinione pubblica in ordine alla soppressione di istituti o regole che sono ormai visti come puri privilegi. Da questo punto di vista, sottolinea quindi la necessità di approvare il testo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, evitando di dar luogo ad ulteriori passaggi parlamentari.

Il senatore COMPAGNA, nel prendere atto della interpretazione del ministro Conso circa la non includibilità delle intercettazioni telefoniche nell'ambito della possibile lesione della libertà personale dei parlamentari, dichiara di non condividere il riferimento che lo stesso Ministro ha formulato sul rispetto del principio di uguaglianza. In effetti, non vede come si possa considerare l'utilizzazione dello strumento telefonico, o di altra forma di comunicazione, come estranea al pieno e libero esplicarsi della funzione parlamentare ed, inoltre, sarebbe opportuno tener conto in modo adeguato di quanto è avvenuto nel corso della attuale legislatura. Indubbiamente, si è avuta da parte dell'opinione pubblica una grande attenzione all'uso dell'immunità parlamentare ed in particolare delle autorizzazioni a procedere di fronte ai fatti giudiziari che si sono registrati. Ed il meccanismo congiunto dell'avviso di garanzia e della richiesta di autorizzazione a procedere hanno finito per determinare un forte vincolo per l'attività stessa del Parlamento.

In questa situazione il Senato aveva approvato un testo di riforma dell'articolo 68 della Costituzione che aveva il pregio di coordinare la norma costituzionale con quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale e di ritardare il momento della richiesta dell'autorizzazione a procedere alla fase del rinvio a giudizio. Per reazione al voto della Camera sulle richieste di autorizzazione per l'onorevole Craxi si è determinata una nuova situazione che ha portato alla modifica del testo che ora è all'esame della Commissione.

A suo avviso, sarebbe opportuno che il Senato, respingendo ogni cedimento ad un certo qualunquismo ed antiparlamentarismo oggi di moda, recuperasse la sua impostazione originaria procedendo, quanto

meno, ad ampliare alle intercettazioni telefoniche, la tutela della libertà personale dei parlamentari.

Prende quindi la parola il senatore PELLEGRINO, il quale dopo aver dichiarato di condividere pienamente il senso dell'intervento della senatrice D'Alessandro Prisco e di considerare quindi opportuna l'approvazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, si sofferma sulla sua esperienza di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, per segnalare il problema degli effetti della eventuale approvazione definitiva della riforma dell'articolo 68 sulle decisioni già adottate dal Senato e dalla Camera sulle numerose richieste di autorizzazioni a procedere.

Precisa che i pareri sul punto sono discordi, in quanto per alcuni, in considerazione del carattere processuale delle norme che regolano l'autorizzazione a procedere, la loro abrogazione comporterebbe necessariamente l'annullamento dei dinieghi di autorizzazione già dati. Per altri, viceversa, per i quali ultimi le autorizzazioni sarebbero da considerare come condizioni di procedibilità analogamente alla querela di parte, si dovrebbe tener conto del principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione e la modifica dell'articolo 68 non avrebbe effetto sulle decisioni già assunte dal Parlamento.

Si chiede se, o in sede di modifica degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale o con una apposita norma transitoria, non si renda necessario esprimere un orientamento chiaro sulla questione che ha anche evidenti risvolti operativi concernenti il lavoro della Giunta che presiede.

Il ministro CONSO, premesso che le sempre possibili modifiche normative rendono ineliminabile il rischio di compiere attività poi inutilizzabili, osserva che una norma transitoria di carattere costituzionale sarebbe una novità assoluta nel nostro ordinamento dopo l'approvazione della Costituzione repubblicana. In verità, le autorizzazioni a procedere devono essere correttamente intese come condizioni di perseguibilità dell'azione penale, fermo restando il loro carattere meramente processuale. Esse quindi non possono essere messe sullo stesso piano della querela di parte che acquista un valore sostanziale in conseguenza del termine perentorio che la regola. Mentre quindi per la querela è certamente corretto riferirsi all'articolo 25 della Costituzione, così non è per le autorizzazioni a procedere e, a suo giudizio, una riforma del meccanismo previsto dall'articolo 68 della Costituzione nei termini di cui al testo della Camera avrebbe la conseguenza di vanificare i dinieghi di autorizzazione già dati analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di perdita della qualifica di parlamentare.

Il senatore PELLEGRINO ringrazia il Ministro per le importanti precisazioni dichiarando, sul piano personale, di condividerle interamente.

Il senatore SPERONI ritiene che la formulazione del comma 1 dell'articolo 68 sia eccessivamente circoscritta. A suo avviso sarebbe opportuno tener conto del fatto che il parlamentare svolge, in sostanza,

le proprie funzioni anche fuori della sede strettamente istituzionale e occorrerebbe quindi estendere la tutela della piena libertà di manifestazione del pensiero in modo adeguato. Osserva, inoltre, che in non pochi casi sono state negate autorizzazioni a procedere con la motivazione che esse dovevano essere sussunte nel primo comma dell'articolo 68 e non nei successivi. Si tratta, a suo avviso, di un modo non corretto di interpretare la norma costituzionale, dato che su fatti relativi ad opinioni espresse non dovrebbe neanche essere avviato un procedimento. Sarebbe forse opportuna una chiarificazione su tali aspetti nel momento in cui ci si accinge ad approvare una riforma sulla base del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che riduce drasticamente i casi di autorizzazione a procedere.

In considerazione della pressante giustificata richiesta proveniente dall'opinione pubblica e tenuto conto della impossibilità di modificare la parte del testo su cui si è già acquisito il consenso dei due rami del Parlamento, dichiara comunque di essere favorevole a trasmetterlo all'Assemblea senza ulteriori emendamenti.

Il senatore PONTONE ribadisce la posizione del suo Gruppo favorevole a mantenere soltanto il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. In tal modo sarebbero eliminati tutti i privilegi e sarebbero riconosciute ai parlamentari le sole prerogative connesse al corretto svolgimento della loro funzione.

Si tratta di una impostazione imperniata sul rispetto assoluto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, principio che gli abusi perpetrati nel corso degli anni hanno messo in seria discussione.

Si dichiara quindi contrario ad ogni modifica del testo approvato dalla Camera volta ad introdurre nuovi casi di ricorso all'autorizzazione a procedere e, con riferimento al problema delle intercettazioni telefoniche, osserva che esso si pone in termini analoghi per ogni cittadino. Ritiene quindi opportuno procedere rapidamente all'approvazione del testo in esame auspicando che non siano presentati emendamenti.

Il presidente ACQUARONE avverte che è stato presentato un emendamento a firma dei senatori Gualtieri, Compagna, Ronzani e Guzzetti (emendamento 1.1).

Il senatore MAZZOLA ritiene che il testo di riforma dell'articolo 68 già approvato dal Senato poteva costituire un positivo passo avanti e che, sostanzialmente, teneva conto in modo equilibrato delle diverse esigenze presenti in argomento. In effetti il meccanismo da esso previsto avrebbe consentito al Parlamento una valutazione effettiva delle ipotesi di reato ed avrebbe eliminato i sospetti che attraverso il diniego dell'autorizzazione si volesse non già tutelare la funzione parlamentare ma difendere privilegi di singoli.

L'esito delle autorizzazioni a procedere riguardanti l'onorevole Craxi ha tuttavia cambiato i termini della situazione ed ha determinato le condizioni perchè si giungesse al testo attualmente all'esame della Commissione. Occorre rendersi conto però che ciò è avvenuto a causa

di precise responsabilità, dato che sono proprio gli abusi nella gestione dell'istituto dell'immunità parlamentare ad aver causato una giustificata reazione da parte dell'opinione pubblica. Anche per tali ragioni, e per non alimentare ulteriormente quel qualunquismo e quell'antiparlamentarismo a cui si è riferito il senatore Compagna, è opportuno procedere rapidamente all'approvazione di un testo definitivo.

Si rende pienamente conto della fondatezza delle osservazioni avanzate in ordine al problema delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ma ritiene che anche su ciò sia indispensabile riflettere in modo realistico evitando di giungere a conclusioni affrettate e controproducenti. D'altra parte, la stessa legge costituzionale n. 1 del 1989 dovrà essere adeguata alla riforma dell'articolo 68.

Nel ritenere che talune riflessioni del senatore Speroni sul testo del comma 1 richiedano anch'esse un approfondimento, invita i commissari a non presentare emendamenti riservandoli semmai per l'Aula.

Il senatore SAPORITO precisa di concordare con l'invito rivolto dal senatore Mazzola circa l'opportunità di non modificare in Commissione il testo pervenuto dalla Camera.

A suo avviso sarà necessario riflettere in vista dell'esame da parte dell'Assemblea sulle conseguenze derivanti dalla soppressione del terzo comma dell'articolo 68 nel testo approvato dal Senato. In effetti, il procedimento previsto da quel comma svolgeva una funzione di filtro valutativo anche ai fini della piena attuazione del primo e del secondo comma. Fra l'altro, l'eccessiva limitatezza del primo comma dello stesso articolo, già segnalata dal senatore Speroni, viene oggettivamente ad aggravarsi a causa della soppressione del filtro previsto dal terzo comma del testo approvato dal Senato. Per quanto riguarda il problema delle intercettazioni telefoniche, fa presente che da esse può derivare un condizionamento per la stessa libera espressione delle opinioni da parte del parlamentare.

Il senatore CASTIGLIONE concorda con le valutazioni del senatore Saporito: indubbiamente l'impianto della riforma dell'articolo 68 approvata dal Senato teneva conto in modo decisivo della esistenza di un meccanismo di autorizzazione a procedere regolato nei modi previsti dal terzo comma dello stesso articolo. Con la soppressione di quest'ultimo si sono determinate delle conseguenze che sarà opportuno valutare in modo adeguato.

A suo giudizio, appare indispensabile una modifica degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale che tenga conto della nuova impostazione e in cui potrebbe essere inclusa anche la necessità di tutelare i parlamentari dall'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. D'altra parte, se ci si richiama soltanto al principio di uguaglianza, bisognerebbe coerentemente giungere alla conclusione di eliminare ogni forma di autorizzazione, anche con riferimento all'arresto o alla perquisizione personale o domiciliare. Non vi è dubbio infatti che le intercettazioni telefoniche rappresentano una forma di lesione della libertà del parlamentare non minore e più subdola rispetto alle altre. Si dichiara quindi disponibile ad approfondire nel corso dell'esame in

Assemblea il tema delle garanzie più adeguate da prevedere per compensare la soppressione del terzo comma dell'articolo 68.

Il senatore REDI ritiene che la modifica costituzionale di cui si tratta intervenga in un clima non sufficientemente sereno, senza le necessarie garanzie di equilibrio nelle relative deliberazioni parlamentari. Si rischia, pertanto, di introdurre innovazioni radicali in una materia particolarmente critica e in presenza di gravi episodi di abuso del potere giudiziario, concernenti in particolare l'istituto della custodia cautelare. La posizione dei parlamentari, di conseguenza, si troverebbe esposta alle medesime distorsioni già riscontrabili nei confronti di taluni indagati nell'ambito delle note inchieste condotte dalla Magistratura. Prospetta, inoltre, l'opportunità di prevedere per i parlamentari una disciplina analoga a quella vigente per i magistrati in merito alla competenza territoriale del giudice penale, al fine di eludere le inevitabili alterazioni di giudizio che si potrebbero realizzare ove l'ufficio giudiziario competente sia quello del collegio elettorale cui appartiene l'imputato.

Il senatore GUALTIERI aderisce, per parte sua, all'invito rivolto dal senatore Mazzola per il ritiro dell'emendamento 1.1, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea. Si sofferma, quindi, sulle motivazioni che hanno indotto la Camera dei deputati a travolgere l'istituto dell'autorizzazione a procedere, anche nella formulazione approvata dal Senato e inizialmente condivisa anche nell'altro ramo del Parlamento: tali motivazioni vanno ricercate essenzialmente negli effetti provocati presso l'opinione pubblica delle votazioni concernente le richieste di autorizzazioni a procedere relative all'onorevole Craxi. Ritiene opportuno, inoltre, chiarire l'estensione del principio stabilito dal primo comma in esame, con particolare riferimento ai giudizi in sede civile.

Il senatore RONZANI osserva che l'istituto dell'autorizzazione a procedere, condivisibile nella sua ispirazione originaria, sia stato alterato da un uso improprio e distorto. Ritiene necessario, comunque, chiarire che l'istituto dell'immunità, di cui al primo comma, si riferisce anche alle opinioni rese al di fuori delle sedi parlamentari. Infine, nell'accogliere l'invito formulato dal senatore Mazzola per il ritiro dell'emendamento 1.1, si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore COMPAGNA si associa a tale determinazione, preannunciando altresì - per la discussione in Assemblea - un possibile, ulteriore emendamento aggiuntivo concernente l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche e misure comunque limitative o di controllo su altre forme di comunicazione.

Il presidente ACQUARONE dichiara conclusa la discussione generale, proponendo che si conferisca al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea in ordine al disegno di legge n. 499-B, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento dei disegni di legge n. 1222 e n. 1250.

Il senatore GUERZONI, in una dichiarazione di voto favorevole, ribadisce il dissenso del suo Gruppo dal tenore degli emendamenti presentati o preannunciati nel corso della discussione. In ogni caso, ritiene improprio considerare i presunti abusi del potere giudiziario quale materia attinente la modifica costituzionale di cui si tratta, poichè il principio di eguaglianza esigerebbe comunque una equiparazione più ampia possibile dei parlamentari ai cittadini comuni, anche in presenza di presunte situazioni distorsive, che peraltro dovrebbero essere rimosse.

Il senatore MARCHETTI motiva il suo voto favorevole, esprimendo apprezzamento per il testo da ultimo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore SPERONI preannuncia il proprio voto favorevole, rammentando che la sua parte politica ha sempre sostenuto la necessità di abolire l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Si dichiara disponibile, comunque, a considerare l'opportunità di precisare la portata del primo comma, con un eventuale emendamento aggiuntivo da esaminare in Assemblea.

Il senatore SAPORITO dà ragione del voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore PONTONE esprime il suo consenso al testo in esame, sebbene la sua parte politica avrebbe preferito una formulazione ancora più restrittiva delle forme di tutela concesse ai parlamentari.

Il senatore COMPAGNA preannuncia la sua astensione.

Il presidente ACQUARONE, infine, osserva che la soppressione del terzo comma dell'articolo 68 - nel testo già approvato dal Senato - induce a considerare con particolare attenzione le esigenze di integrazione e coordinamento che ne derivano in ordine al primo e al secondo comma.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea nei termini dianzi esposti dal Presidente.

Boldrini ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (267)
(Esame)

Riferisce la senatrice BARBIERI, che auspica un esame sollecito da parte della Commissione, trattandosi di un provvedimento già considerato nel corso della precedente legislatura, del quale successivamente illustra il contenuto.

Il senatore SPERONI domanda chiarimenti, che vengono forniti dalla relatrice.

Il presidente ACQUARONE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, condizionato all'introduzione di un emendamento.

La relatrice BARBIERI, quindi, presenta l'emendamento 3.1, conforme alle indicazioni della 5^a Commissione.

Il senatore SAPORITO annuncia il suo voto favorevole al predetto emendamento.

Il senatore PONTONE dichiara la propria astensione.

L'emendamento, successivamente posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Si procede alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge, come modificato dall'emendamento testè accolto.

I senatori SPERONI e GUALTIERI annunciano il proprio voto favorevole.

Il senatore PONTONE motiva il suo voto contrario osservando che gli eventi che hanno dato origine alle situazioni in questione, assai lontani nel tempo, dovrebbero sollecitare un'attitudine alla pacificazione piuttosto che alla rievocazione di sentimenti ostili.

Il senatore SAPORITO, nell'osservare che il disegno di legge in esame non si presta in alcun modo a perpetuare ragioni di animosità, limitandosi a disporre provvidenze di natura previdenziale a favore di soggetti che hanno subito gravi sofferenze, preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, considera il provvedimento in esame un adempimento dovuto ancorchè tardivo, motivato da evidenti ragioni di giustizia e anche di equità nel trattamento di persone vittime di analoghe sofferenze: dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo del PDS.

La relatrice BARBIERI, conclusivamente, ringrazia la Commissione per l'attenzione e la sollecitudine riservata al disegno di legge in esame. Quanto alle considerazioni del senatore Pontone, ritiene che il provvedimento sia motivato da un intento di pacificazione, prevedendo opportune misure risarcitorie per le sofferenze patite dalle persone di cui si tratta: lo invita, pertanto, a riconsiderare il suo orientamento in occasione della discussione in Assemblea.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce alla relatrice il mandato di riferire all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)
(Abbinamento dell'esame ai disegni di legge nn. 268 e 676)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 268 e 676, connessi per materia.

Prende atto la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)

Saporito ed altri: Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO illustra il decreto-legge n. 143 del 1993 che, nel reiterare il corrispondente provvedimento non convertito in legge, non riproduce le disposizioni volte a introdurre l'azione di legittimità amministrativa intrapresa dai procuratori regionali della Corte dei conti dinanzi ai TAR. Nel nuovo testo, inoltre, si ritiene conto di talune significative indicazioni contenute nei disegni di legge n. 268 e n. 676, d'iniziativa parlamentare, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4. Quanto alla materia dei controlli, di cui agli articoli 7 e 8, si pone un problema di legittimità costituzionale, laddove la riserva di legge prevista dall'articolo 100 della Costituzione per la determinazione dell'oggetto dei controlli demandati alla Corte dei conti, si realizzerebbe - in sede di ridefinizione dei relativi limiti - attraverso un provvedimento d'urgenza. Va considerato, a tale riguardo, che la disciplina del settore era stata in parte riordinata già con il decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di pubblico impiego. Quanto al controllo preventivo sui contratti e sui titoli di spesa, la sua soppressione risulta invero eccessiva, rendendosi pertanto opportuno un emendamento volto a ripristinarlo sia pur con rigorosi limiti di valore e con il temperamento di un meccanismo di silenzio-assenso. Circa i controlli di spesa, essi non possono che riferirsi agli atti sottostanti i conti, e tuttavia poichè le regioni sono già sottoposte ai controlli disciplinati ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, occorre chiarire la qualificazione soggettiva dei destinatari. Appare soddisfacente, viceversa, la soluzione adottata in materia di ispezioni e accertamenti indiretti. Quanto al cosiddetto controllo in danno dell'amministrazione, si tratta indubbiamente di una sostanziale riduzione della tradizionale area di intervento propria della Ragioneria generale dello Stato: esso, in ogni caso, deve essere realizzato disponendo le risorse adeguate, specie sotto il profilo della qualificazione del personale. A tale proposito, osserva che lo stesso processo di decentramento regionale delle funzioni giurisdizionali della

Corte dei conti, impone un incremento quantitativo del personale amministrativo; preannuncia quindi un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 1^a E 10^a RIUNITE

Il presidente ACQUARONE avverte che la seduta delle Commissioni 1a e 10a riunite, già convocata per giovedì 27 maggio alle ore 16.30, con all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge n. 926 e n. 1180, concernenti la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18.45.

EMENDAMENTI

Disegno di legge costituzionale. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499-B), approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri; modificato in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica; nuovamente modificato in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

«L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

1.1

GUALTIERI, COMPAGNA, RONZANI, GUZZETTI

EMENDAMENTI

Boldrini ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (267)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica »Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.1

LA RELATRICE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1993

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Conso e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Mazzuconi e per gli interni Murmura.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE**Pinto ed altri: Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82)****Salvato ed altri: Abrogazione del soggiorno obbligato (167)****Ventre e Coviello: Abrogazione del soggiorno obbligato (566)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BALLESI, dà notizia dell'avvenuta presentazione degli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 d'iniziativa parlamentare e di altri, di iniziativa governativa.

Il presidente RIZ espone l'alternativa di fronte alla quale si trova la Commissione: l'esame immediato delle proposte di modifica - ipotesi per la quale propende - ovvero l'istituzione di un apposito comitato ristretto per una loro disamina organica.

Ha quindi luogo l'illustrazione dei medesimi da parte dei proponenti, senatore PREIONI - favorevole a disporre l'obbligo di soggiorno in una località ricompresa nel circondario del tribunale del comune di residenza e senatore DI LEMBO, che sottolinea l'importanza di non sottovalutare le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni che vanificano soluzioni legislative ormai obsolete e superate.

Il sottosegretario MURMURA, illustrando i quattro emendamenti del Governo, si esprime a favore di una radicale revisione dell'istituto del soggiorno obbligato e propone l'istituzione di un comitato ristretto, giacchè seguendo tale strada sarebbe possibile pervenire ad una stesura ottimale del testo della futura legge.

In senso adesivo si esprime il senatore BRUTTI, anch'egli a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra, favorevole alla costituzione del comitato ristretto.

Il senatore PINTO, attesa l'urgenza di un intervento normativo in materia, propone in primo luogo di esaminare in tempi brevi gli emendamenti all'articolo 1 per successivamente valutare l'opportunità se istituire o meno tale comitato.

Il senatore FILETTI reputa essere poco congruo e tecnicamente poco valido il testo degli emendamenti proposti dal Governo che, se approvati, esporrebbero gli operatori del diritto a difficoltà interpretative estenuanti e ingiustamente vessatorie. Pertanto, si esprime a favore dell'istituzione del comitato ristretto.

Il senatore COVI richiama all'attenzione della Commissione l'emendamento governativo volto ad introdurre un articolo 4 contenente il conferimento di delega legislativa che - in quanto ne risulterebbe interdetto l'esame in sede deliberante - potrebbe arrecare grave pregiudizio alla celerità dell'*iter* parlamentare. Si dichiara favorevole, comunque, alla proposta del senatore Pinto.

Il relatore BALLESI, dopo aver sintetizzato le posizioni espresse dai commissari, chiede chiarimenti al Governo circa la portata dell'articolo 4 suggerito nell'emendamento e si dichiara disponibile all'istituzione del comitato ristretto.

Il sottosegretario MURMURA, affermato che il Governo condivide l'esigenza di un sollecito esame, si dichiara disponibile ad esprimere parere favorevole ad un'eventuale richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Annuncia quindi il ritiro dell'emendamento relativo all'articolo 4, che potrà comunque essere ripresentato anche sotto forma di un autonomo disegno di legge.

Posta ai voti la proposta di istituire il comitato ristretto, è approvata.

Il presidente RIZ, recepite le designazioni dei rispettivi Gruppi chiama a farne parte i senatori: Brutti, Candioto, Castiglione, Covi, Di Lembo, Mancuso, Misserville, Pinto, Bodo, Salvato.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16.55, è ripresa alle ore 17,15)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sugli indirizzi e le prospettive della politica della Giustizia
(R 046 0 03, C 02ª, 0001)

Il Ministro CONSO esordisce sottolineando come i problemi dell'apparato giudiziario e dei relativi servizi si presentino gravi come

non mai, perchè a ritardi e a carenze antiche si sono aggiunte le difficoltà del sovraccarico degli uffici e di un'attesa della collettività che pone a dura prova l'intera amministrazione della giustizia.

Passa poi alla disamina dei contenuti delle iniziative già all'esame del Parlamento.

In primo luogo gli aumenti di organico e lo snellimento del concorso in magistratura: la costituzione della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali, l'istituzione di nuovi uffici a livello circondariale, la necessità di rafforzare singoli settori per le accresciute esigenze nel campo penale, la situazione del contenzioso civile, in conseguenza della riforma del rapporto di pubblico impiego, e del contenzioso tributario avevano indotto il precedente Governo a presentare due disegni di legge per un complessivo aumento di 600 unità nell'organico della magistratura, introducendo anche nuove modalità di espletamento del concorso di accesso, volte a ridurre ad un numero massimo di otto mesi gli attuali tempi, che sono attualmente di circa due anni.

Il Ministro Conso procede nel suo dire affrontando l'ampio tema delle riforme ordinamentali, prendendo spunto dal problema del collocamento dei magistrati fuori ruolo, degli incarichi extra-giudiziari e degli incarichi direttivi, temi che, pur implicando problematiche diverse, il Parlamento aveva, nella scorsa legislatura, affrontato in un contesto unitario, insieme alla materia della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Con particolare riferimento, poi, al collocamento dei magistrati fuori ruolo afferma l'esigenza di nuove regole per circoscrivere, anzitutto, l'ambito delle attività alle quali il magistrato può essere destinato, e ciò non tanto al fine di recidere possibili canali di condizionamento e di inquinamento dell'attività giurisdizionale, quanto per limitare la consistenza di un fenomeno che, pur non avendo macroscopica dimensione, ha una certa incidenza negativa sulla funzionalità dell'apparato.

Il tema del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari si riannoda a quello della loro destinazione, con funzioni amministrative, al Ministero della giustizia. A questo secondo aspetto si era ritenuto di dover dare risposta con il disegno di legge delega, che il Governo aveva presentato nella scorsa legislatura, per la riforma dell'amministrazione centrale della giustizia. Tra i criteri della delega figuravano, appunto, quelli relativi all'attribuzione ai magistrati degli incarichi per i quali è opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza (lasciando gli altri ai funzionari amministrativi) e quello della determinazione dei limiti di permanenza in posizione di fuori ruolo al Ministero.

Nella nuova legislatura ci si era accinti a riproporre l'intervento normativo, ma, a seguito, dell'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la riorganizzazione del Ministero della giustizia potrà trovare realizzazione con i provvedimenti regolamentari previsti dalla nuova disciplina.

In relazione agli incarichi extragiudiziari il Ministro nota come anche per quanto concerne questa materia, il decreto legislativo n. 29 del 1993 preveda l'emanazione di atti normativi a natura regolamentare con i quali determinarsi gli incarichi consentiti e quelli vietati ai

magistrati (siano essi amministrativi, militari od ordinari) ed agli avvocati dello Stato.

Per quanto riguarda la temporaneità degli incarichi direttivi e i criteri per il loro conferimento nota che la magistratura associata è da tempo orientata in favore di un limite temporale. La scelta della temporaneità, già condivisa dal Consiglio superiore della magistratura, assurge quindi a punto fermo della politica giudiziaria governativa.

Si sofferma quindi sull'informatizzazione delle strutture: come è noto, l'altro versante che condiziona la resa di giustizia è quello delle strutture, ove esistono spazi operativi colmabili mediante interventi amministrativi e di gestione delle risorse.

Al riguardo, soggiunge che, a seguito della costituzione dell'*Authority* per l'intera materia informatica concernente la pubblica amministrazione, è stato istituito un apposito ufficio nel Ministero della Giustizia, cui è preposto un magistrato di altissima professionalità.

In relazione ai possibili interventi in tema di giustizia penale sottolinea l'esigenza di pervenire entro termini ragionevoli alla celebrazione dei processi; di qui la necessità di disporre di nuove forze e di strutture più adeguate, avvalendosi anche delle proposte provenienti dal Consiglio Superiore della magistratura e dall'Associazione magistrati, che mirano a trasformare in illeciti amministrativi gli illeciti penali di minore pericolosità sociale secondo disegni governativi già in parte all'esame del Parlamento.

Il Ministro pone poi l'accento sulla necessità di realizzare iniziative che migliorino la funzionalità del processo penale eliminando alcune attuali macchinosità e incidendo sui tempi di definizione dei procedimenti. A ciò mirano i disegni di legge governativi presentati in materia di giudizio abbreviato e di procedimento pretorile.

In parallelo a ciò, anche il diritto penale sostanziale va reso più rispondente alle esigenze attualmente avvertite dalla collettività: non solo disegnando nuove figure di reato - specie in materia informatica ed economica - ma anche tenendo conto della recenti emergenze per rimodellare i delitti contro la pubblica amministrazione. Per cui, in termini più generali, è ora di cominciare a riesaminare l'intera problematica del diritto penale sostanziale, utilizzando allo scopo, sotto forma di un disegno di delega al Governo per la riforma del codice penale, le conclusioni rassegnate dalla apposita Commissione ministeriale.

I problemi istituzionali ed economici nei quali il Paese si dibatte attualmente richiedono che si compia ogni sforzo per controbattere l'offensiva della criminalità organizzata.

Le misure adottate nel recente passato vanno affinate recependo le indicazioni provenienti dalla Commissione parlamentare antimafia. Sono ancora allo studio sia l'opportunità di proporre l'istituzione di tribunali distrettuali cui attribuire la competenza a decidere sui delitti di mafia, sia le iniziative volte a meglio precisare e potenziare i ruoli di coordinamento o di impulso del Procuratore nazionale antimafia, specie per ciò che riguarda la più razionale regolamentazione dell'accesso delle varie autorità giudiziarie ai collaboratori della giustizia.

Altra iniziativa di intraprendere subito, d'intesa con il Ministro dell'interno, riguarda il fenomeno della duplicazione dei telefoni

cellulari, che, attraverso la modifica del codice di riconoscimento dell'apparato radiomobile e la duplicazione sul codice identificativo di un ignaro utente, consente di effettuare un traffico telefonico che sfugge alla relativa fatturazione e di rendere altresì impossibile l'identificazione delle chiamate, impedendo le intercettazioni.

Un capitolo a sè nella lotta alla criminalità organizzata va dedicato alle misure rivolte a individuare le fonti di arricchimento illecito ed a bloccarne l'accumulo e il reimpiego. Conseguenziale si appalesa, a tale proposito, un intervento in materia di misure di prevenzione patrimoniale, essendo indubbio che nell'attuale sistema le misure di prevenzione non hanno effettiva operatività, mentre resta episodico e casuale il fatto che alla condanna conseguano efficaci sanzioni patrimoniali.

Interventi più incisivi richiede anche la materia del riciclaggio. Il primo tipo di intervento riguarda il controllo dei movimenti finanziari e della circolazione del denaro, attraverso i coinvolgimenti degli intermediari finanziari; il secondo tipo di intervento riguarda le verifiche sugli addensamenti terminali di ricchezza in capo a soggetti non in grado di dimostrarne la legittima acquisizione o provenienza.

Rivolge quindi l'attenzione sulla giustizia civile. Il Governo nel confermare la volontà di rispettare i termini di operatività delle nuove norme sul processo civile e sul giudice di pace, farà ogni possibile sforzo per il completamento delle strutture e l'apprestamento dei mezzi necessari per un adeguato avvio di tali riforme.

Poichè le due innovazioni incidono profondamente sulla disciplina processuale e sull'ordinamento giudiziario, è intenzione del Governo di predisporre un'unità di monitoraggio che segua l'avvio della riforma sia per poter esaurire l'arretrato, sia per adeguare il tessuto normativo alle esigenze della drammatica realtà della giustizia civile.

Quanto al differenziare le risposte istituzionali alla domanda di giustizia, sull'esempio offerto dalla maggioranza dei Paesi comunitari, già operano attualmente, nel nostro paese, organismi di diversa natura che, su base «volontaria» e contrattuale garantiscono un accesso semplificato alla giustizia (procedure di conciliazione ed arbitrato nel settore dei consumi e dei servizi, *Ombudsman* bancario eccetera); ed è questo un fenomeno che va da un lato incoraggiato, dall'altro razionalizzato, se del caso, coinvolgendo sedi istituzionali diverse da quelle «tradizionali» (ad esempio le Camere di commercio). Il Governo, altresì, intende favorire l'accesso all'istituto arbitrale, contraendone i costi e interpretando la giurisprudenza costituzionale in tema di arbitrato obbligatorio nel senso della sua conformità a Costituzione allorchè i diritti delle parti non siano compressi nè quanto a garanzie di paritaria difesa nel procedimento, nè quanto a possibilità di ricorso al giudice ordinario.

Quanto poi alle continue e numerose violazioni dell'articolo 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconosce un «diritto» alla ragionevole durata del processo, è arrivato il momento di predisporre misure concrete per evitare che il numero dei ricorsi a Strasburgo continui ad aumentare conferendo così all'Italia un triste primato nelle inadempienze alla Convenzione. A tal fine, potrebbero istituirsi, così come è avvenuto in altri paesi, mezzi di ricorso interno avverso l'abnorme durata dei processi.

Quanto, in particolare, al giudice di pace, la risposta della collettività a questa forma di partecipazione sta superando la soglia minima necessaria, almeno per la prima fase di attuazione, agevolabile anche ricorrendo a bandi supplementari, d'intesa con i comuni interessati. In prospettiva, si potrebbe pensare ad un allungamento del periodo di espletamento delle funzioni, portando, ad esempio, gli attuali quattro anni a sei, per garantire maggiore continuità.

Tra le emergenze da considerare c'è anche quella riguardante la giustizia minorile. È estremamente allarmante la crescita della criminalità minorile, desumibile dall'aggravamento qualitativo e dal numero dei minorenni denunciati per delitto, che è aumentato dalle 20.000 unità del 1986 alle 45.000 del 1991.

Occorre attivare tutti i servizi previsti dal nuovo processo penale minorile, così da potenziare il settore minorile, sia sviluppandone l'autonomia, sia aumentando la dotazione organica del personale di 1.376 unità, il che potrà realizzarsi a decorrere dal primo ottobre 1993, ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1992, n. 356. A questo fine si è provveduto a predisporre, per il successivo vaglio del Ministero della funzione pubblica, il quadro dei servizi, le piante organiche e una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la complessiva dotazione organica, per qualifiche e per profili, necessaria per attivare servizi mancanti (centri, comunità, servizi polifunzionali) e potenziare quelli esistenti (servizi sociali, educativi e psicologici).

Ritiene necessario promuovere l'adeguamento della legislazione minorile alle mutate condizioni della società, all'accresciuta sensibilità sociale verso le esigenze di protezione giuridica dei minori, nonché alle convenzioni internazionali, prima fra tutte quella sui diritti dei bambini approvata a New York nel 1989. A tal fine si dovrà mettere a punto un testo legislativo contenente le norme più urgenti. Nel frattempo, si dovrebbe lavorare ad una più completa legge di protezione del minore che, sostituendo quella del 1934, predisponga più moderni ed adeguati strumenti di carattere ordinamentale penale (un migliore più flessibile apparato sanzionatorio), civile (migliore puntualizzazione delle norme di tutela) e di diritto processuale civile (riforma del rito camerale), nonché attinenti all'ordinamento penitenziario minorile (la cui emanazione è stata dichiarata improcrastinabile anche di recente dalla Corte Costituzionale).

Nel settore penitenziario l'impegno del Governo è rivolto alla realizzazione di due punti essenziali: un piano di disponibilità ricettiva che tenga conto del crescere della popolazione carceraria, attraverso l'entrata in funzione di nuovi istituti e la disponibilità di ex case mandamentali appositamente ristrutturate; la massima collaborazione al dibattito parlamentare sui disegni di legge relativi all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, già all'esame del Parlamento, e sulla parziale riforma del regime penitenziario, pure essa all'esame delle Camere.

Conclude auspicando un clima di fattiva collaborazione nel fronteggiare le gravi emergenze che l'amministrazione della giustizia è chiamata a fronteggiare.

Il presidente RIZ avverte che la discussione sulle comunicazioni del Ministro avrà luogo in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, le parole "in uno o più comuni o in una o più province" sono sostituite dalle seguenti: "in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province";

b) all'articolo 5, quinto comma, le parole "in un determinato comune" sono soppresse;

c) all'articolo 7, secondo comma, le parole "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle parole "anche per l'applicazione del divieto e dell'obbligo di soggiorno";

d) all'articolo 7-bis, primo comma, le parole "in un determinato comune" sono soppresse;

e) all'articolo 12, primo e terzo comma, le parole "in un determinato comune" sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni del secondo e del terzo comma sono abrogate.

3. All'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 6 è abrogato».

1.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "o di dimora abituale".

2. Il comma 01 dell'articolo 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

"01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e sostituito dal seguente:

'Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato un preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza, purchè ricompresa nel medesimo circondario di tribunale del comune di residenza.

2-bis. Per comune di residenza della persona sottoponibile alla misura dell'obbligo di soggiorno s'intende quello in cui l'iscrizione anagrafica sia avvenuta prima dei tre anni antecedenti la proposta.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423.

3-bis. Il provvedimento è notificato senza ritardo al sindaco del comune designato e può essere da questo impugnato, con ricorso da prodursi alla Corte di appello competente per territorio entro cinque giorni dall'anzidetta notifica; la decisione è adottata in camera di consiglio nei successivi cinque giorni.

3-ter. Nel caso di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza, la persona sottoposta non può trasferire la sua residenza nel suddetto comune per un periodo di cinque anni dalla cessazione della misura stessa"».

1.1

BODO, PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, comma 01, secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole: “, purchè ricompresa nel medesimo circondario di tribunale del comune di residenza o di dimora abituale”.

2. All'articolo 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, comma 01, dopo il

terzo capoverso è inserito il seguente: "3-bis. Il provvedimento è notificato senza ritardo al sindaco del comune designato e può essere da questo impugnato con ricorso da prodursi alla Corte d'appello competente per territorio entro cinque giorni dall'anzidetta notifica; la decisione è adottata in Camera di Consiglio nei successivi cinque giorni"».

1.2

DI LEMBO

Art. 2.*Sopprimere l'articolo.*

2.1

BODO, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

DI LEMBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi 30 giorni, per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora opera con riguardo a quest'ultimo.

2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora, o con divieto di soggiorno nello stesso comune, sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, entro 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa, hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano, immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale, le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, alla Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi precedenti,

apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui ai commi precedenti che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza».

2.3

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 2-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano al frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 4. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle leggi in materia di misure di prevenzione, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alle leggi: 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni concernenti l'applicazione di misure di prevenzione contenute nelle leggi 22 maggio 1975, n. 152, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936, 3 agosto 1988, n. 327, nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, nella legge 19 marzo 1990, n. 55, nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché quelle delle altre leggi in materia emanate fino alla entrata in vigore della presente legge e quelle contenute nel decreto legislativo di cui al comma 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvederà:

a) a non riprodurre le disposizioni recate dalle leggi di cui al comma 1 che siano abrogate per incompatibilità con altre norme o a modificarle per renderle compatibili;

b) a prevedere l'applicazione delle misure interdittive contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, oltre che nei confronti delle persone indiziate di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della stessa legge ed a quelle previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 644-*bis*, 648-*bis*, o 648-*ter* del codice penale;

c) a prevedere l'applicazione delle misure patrimoniali previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, oltre che nei casi previsti nella precedente lettera b), anche ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando si ritiene che i proventi derivino da delitti in materia di contrabbando, di produzione e traffico illecito di stupefacenti, salvo i casi di lieve entità, ovvero da altre attività delittuose quando il tenore di vita sia notevolmente sproporzionato al reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito o all'attività economica esercitata;

d) a prevedere l'applicazione delle misure patrimoniali di cui alla precedente lettera c), anche quando non può applicarsi una delle misure di prevenzione personali stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per mancanza del presupposto dell'abitudine della condotta ivi indicata;

e) a prevedere i casi in cui, con l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice dispone la pubblicazione del provvedimento;

f) a prevedere come reato, punito con la reclusione da uno a quattro anni, specifiche condotte di soggetti nei cui confronti siano operanti i divieti o le decadenze previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, volte ad eluderne gli effetti;

g) ad armonizzare le disposizioni penali recate dalle leggi di cui al comma 1 che puniscono l'inosservanza di obblighi o di divieti connessi all'applicazione di misure di prevenzione;

h) a unire, in apposito titolo dello stesso decreto legislativo di cui al comma 1 e con i criteri di cui alla lettera a), le altre disposizioni delle leggi indicate al comma 1 che comminano divieti, sospensioni, decadenze per cause di indegnità morale connesse all'applicazione della legge penale o delle leggi in materia di misure di prevenzione, stabiliscono particolari obblighi, anche in materia fiscale o tributaria, o prevedono specifiche disposizioni a tutela della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni contro i tentativi di infiltrazione della

delinquenza mafiosa e della criminalità organizzata, con esclusione delle disposizioni che modificano o integrano testi normativi diversi da quelli indicati al comma 1;

i) ad emanare le occorrenti norme transitorie.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la soppressione della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvedendo:

a) al riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della stessa legge, tendente a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche in via informatica, dei dati;

b) alla individuazione dei casi in cui l'Amministrazione può adottare i provvedimenti richiesti sulla base di una autodichiarazione dell'interessato autenticata a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) alla definizione dei limiti di valore, oltre i quali le Amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nè disporre o consentire le concessioni o le erogazioni di cui allo stesso articolo, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa la insussistenza, nei confronti degli interessati, dei soggetti di cui all'articolo 10-*sexies*, quarto comma, della stessa legge, e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dai predetti articoli 10 e 10-*sexies*, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

4. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3.0.1

IL GOVERNO

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera, per il bilancio e la programmazione economica Grillo, per i trasporti e la marina mercantile Sellitti e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio 1993.

Il relatore CARPENEDO riferisce sui lavori svoltisi in sede ristretta. In merito precisa che sono stati esaminati prioritariamente gli articoli 1, 5, 14 e 18. Sugli articoli 5 e 18 è stato raggiunto un accordo, che viene formalizzato in due appositi emendamenti. Il comitato ristretto ha altresì convenuto sull'opportunità di sopprimere gli articoli 2 e 21. Propone pertanto di esaminare prioritariamente gli articoli 5 e 18, accantonando le restanti norme.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che, in base a calcoli effettuati da parte di alcuni Ministeri, gli effetti dell'articolo 1 del decreto sono attualmente stimati in revoche superiori ai 1.000 miliardi. Certamente tale cifra è destinata a crescere allorquando il lavoro di ricognizione sarà completato.

Il senatore SPOSETTI chiede quale sia la relazione esistente tra il presente provvedimento, che, tra l'altro, all'articolo 24, mantiene in vita residui e il recente decreto-legge n. 155 che opera tagli di bilancio. Il Governo dovrebbe dunque assumere una posizione univoca. Per il resto sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 1 del decreto all'esame.

Il relatore CARPENEDO passa quindi ad illustrare l'emendamento 5.200 interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Su tale emendamento si apre un dibattito, con particolare riferimento alla disciplina del silenzio-assenso e agli effetti della legge n. 241 del 1990, in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, nel campo delle procedure urbanistiche. In esso intervengono i senatori PAVAN, CREUSO, SPOSETTI, SPECCHIA, il relatore CARPENEDO, il presidente ABIS e il sottosegretario CUTRERA.

Conclusivamente la Commissione concorda di apportare due modifiche di carattere formale al comma 2 e al comma 11 dell'emendamento e di accantonarne l'esame, onde svolgere una verifica sulla portata dei regolamenti attuativi della citata legge n. 241.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il senatore CARPENEDO illustra l'emendamento 18.200, profondamente differente rispetto all'articolo 18 del testo.

Il senatore REVIGLIO fa presente che, se l'obiettivo è l'incentivazione di tecniche diverse di intervento rispetto alle discariche, in questo caso non si sa se esiste una correlazione tra strumenti e obiettivi. È necessario poi togliere il riferimento al chilogrammo, per inserire quello al volume, oltre a introdurre meccanismi di controllo e di divieti, ovviamente con la relativa sanzione.

Va poi decisa l'autorità competente ad individuare la dislocazione e più in generale va approfondita l'analisi tecnica del decreto, fermo rimanendo che il gettito ideale è pari a zero, in questo ciò significa non far ricorso alle discariche.

Dopo che il sottosegretario GRILLO ha fatto presente che l'importo della tassa è estremamente contenuto, il senatore PICANO si dichiara contrario a prevedere una forte discrezionalità da parte delle regioni, le quali potrebbero anche rifiutarsi di introdurre la tassa. Va poi aggiunto che occorre prevedere interventi sostitutivi nei confronti di quelle regioni che non si attivino per l'individuazione dei territori interessati.

Il senatore CAVAZZUTI, nel dichiararsi contrario ad imposte di scopo, il che consiglierebbe una diversa analisi della materia, fa comunque presente che l'aliquota va individuata in una forbice i cui parametri debbono essere rigidamente fissati, anche per individuare un gettito presunto e quindi il costo a carico della collettività. Va poi valutato bene il fine, per giudicare l'entità della tassa e le componenti traslative che il caso presenta. Esistono poi problemi di formulazione più soddisfacente per i commi 2 e 4 e va poi dato un giudizio negativo sulla individuazione rigida degli scopi cui è preordinata la tassa.

La senatrice PROCACCI, nel condividere tali osservazioni, soprattutto per l'ipotesi di soppressione della norma ai fini di una sua trattazione in un provvedimento *ad hoc*, si dichiara favorevole alla

modifica del riferimento al volume, mentre è contraria alla formulazione relativa alla raccolta differenziata, dovendosi oltre tutto elevare la percentuale indicata. Occorre poi inserire un sistema sanzionatorio.

Il senatore SPECCHIA fa presente che sono indispensabili i dati interpretativi richiesti dal senatore Reviglio, in quanto vanno capiti sia il gettito voluto che il fine della norma, anche alla luce della traslabilità della tassa. Egli è comunque favorevole all'ipotesi di discutere la questione in un provvedimento precipuo.

Il senatore CROCETTA, dopo aver ricordato che il decreto è ormai in scadenza e che occorre tener conto della eterogeneità delle materie trattate nella eventuale sua nuova emanazione, fa osservare, nel merito, che la questione è delicata e che essa non può essere trattata legiferando in maniera affrettata.

Il senatore RASTRELLI fa osservare che forse l'ideatore dell'articolo 18 ha voluto legalizzare a beneficio dello Stato una forma di imposizione privatistica - e quindi illegale - già in essere, ad esempio in Campania, in materia di rifiuti: a suo avviso, comunque, occorre respingere la concessione di una eccessiva discrezionalità alle regioni e invitare il Governo a ripensare il decreto.

Il sottosegretario GRILLO, premesso che alcune osservazioni sono condivisibili, ricorda che la tassa è contenuta e l'obiettivo è disincentivare l'uso delle discariche. Si può discutere sul riferimento al volume, anziché al chilogrammo, così come sulle percentuali della tassa, ma il punto è che le regioni vanno spinte ad intervenire al riguardo.

Il senatore CAVAZZUTI chiede che l'imposta sia molto più alta, se lo scopo è quello di disincentivare con risolutezza le regioni dall'uso delle discariche.

Il sottosegretario TRIGLIA, premesso che il comune va orientato a seconda se esso procede o meno ad installare un impianto di trattamento, chiede una riflessione sull'articolo, in quanto occorre ricordare, oltre tutto, che in materia esistono tre deleghe al Governo.

È vero poi che sussiste una traslazione sull'utente finale e un aggravio di costo molto forte, ma ciò conferma ancor di più la necessità di riconsiderare tutta la materia.

Interviene il senatore CREUSO, per osservare che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 18 ha una finalità diversa rispetto al testo originario: sarebbe pertanto indispensabile chiarire in primo luogo quale sia lo scopo che si intende perseguire e poi definire la conseguente normativa. Infatti il disincentivo delle discariche segue ad un periodo nelle quali esse sono state invece incentivate. Dà poi conto delle procedure relative alle leggi 1497 e 1089, di cui all'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

Il senatore PAVAN, considerate le difficoltà che emergono nell'odierno dibattito e tenendo conto del fatto che i tempi sono ormai tali da precludere la conversione in legge del decreto all'esame, invita il Governo a riflettere sul testo e a reiterarlo, eventualmente mediante diversi strumenti di decretazione d'urgenza, tenendo conto di quanto emerso nel dibattito in Commissione e presso le Commissioni consultate.

Il presidente ABIS ritiene che imporre una tassa sulle discariche il cui provento serve per realizzare investimenti il cui utilizzo sarà nuovamente pagato dai contribuenti non sia principio condivisibile. Tuttavia la materia dei rifiuti solidi urbani deve essere affrontata con sollecitudine, tenendo conto del suo impatto ambientale e del costo del servizio.

Il relatore CARPENEDO fa presente che, sotto il profilo tecnico, la scelta tra la combustione dei residui o il loro deposito in discarica non è univoca, ma dipende dal bacino di utenza dei servizi e quindi non può non tener conto dei relativi costi. Sarebbe pertanto opportuno demandare ad ogni Regione una valutazione di quale sia la modalità di effettuazione del servizio preferibile. Stante l'andamento del dibattito si dichiara poi disponibile a ritirare il proprio emendamento, anche se precisa che la materia è di tale importanza che non può non essere affrontata al più presto.

Il sottosegretario SELLITTI comunica che il Governo rifletterà su quanto emerso dal dibattito e si riserva di comunicare l'esito della propria riflessione nella seduta di domani.

Il sottosegretario CUTRERA invita la Commissione a considerare con attenzione anche gli articoli da 4 a 17 del decreto-legge, che rivestono un grande rilievo per il Governo.

La Commissione concorda quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani mattina.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 27 maggio, alle ore 15,30, è anticipata alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*). - 1. Le concessioni edilizie rilasciate in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni e integrazioni, ove non siano stati rilasciati i relativi provvedimenti autorizzativi.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale in materia adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento del sindaco sulla domanda di concessione edilizia deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può richiedere al sindaco, a mezzo notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno, l'adempimento entro trenta giorni: la richiesta deve essere corredata con la relazione di cui al comma 3. Trascorso tale ulteriore termine senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

3. Alla richiesta di adempimento di cui al comma 2 deve essere allegata come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista che asseveri, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, l'esatta conferma dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani approvati, nonchè al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza, igieniche e sanitarie. Tutti i comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari dei vari enti, organi o commissioni competenti e formula una motivata proposta al sindaco. Il responsabile del procedimento entro tale termine può richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali, una sola volta. In questo caso il termine di sessanta giorni è reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Il sindaco provvede entro i successivi trenta giorni alla adozione del provvedimento finale.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 2, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

7. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nella ipotesi di cui al comma 2, tiene luogo della concessione una copia della istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, integrata dalla notifica o dalla raccomandata di cui al comma 2. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

8. Alle concessioni edilizie assentite ai sensi del comma 2, che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 11 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In tal caso il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, sono responsabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. Per la materia oggetto della presente disposizione trova applicazione l'articolo 5, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

10. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia di cui ai commi precedenti si applica anche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie.

11. Fermo restando il procedimento di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come successivamente modificato e integrato, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trascorsi sessanta giorni senza che l'ente competente abbia rilasciato l'autorizzazione, l'interessato ha facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale contro il silenzio rifiuto.

12. Il controllo di conformità delle costruzioni alla concessione o alla autorizzazione ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene eseguito dagli uffici comunali.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. - (*Tassa ingombro rifiuti solidi urbani*). - 1. A decorrere dal 1 giugno 1994 le Regioni possono istituire una tassa sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, fino ad un massimo di lire 25 al chilogrammo.

2. La tassa è versata mensilmente, entro il 20° giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito Capitolo dell'entrata del bilancio delle Regioni sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale.

3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da 3 a 8 volte la tassa evasa.

4. Le risorse affluite nei fondi regionali sono destinate:

a) nella misura del 60 per cento o, negli anni successivi al primo, per il maggiore importo eventualmente necessario, a contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani di adeguata capacità con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie;

b) nella misura del 30 per cento al risanamento e bonifica di ambiti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, per situazioni pregresse o emergenti, con priorità per le emergenze ambientali;

c) nella misura del 10 per cento alla realizzazione della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 475 del 1988.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

6. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della Regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra Regioni e Province autonome limitrofe.

7. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la *quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere*».

18.200

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

indi del Vice Presidente

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Malvestio e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Calvi: Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

Ruffino ed altri: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso il 12 maggio.

Il presidente FORTE sottolinea l'esigenza di portare avanti rapidamente l'esame del disegno di legge n. 851, assunto come testo base, rilevando che il problema degli indennizzi a cittadini delle imprese italiane che hanno perduto beni in territori stranieri riveste, a suo avviso, una valenza che non sempre viene giustamente interpretata, come invece avviene in altri Paesi.

Il relatore LEONARDI dichiara di aver già presentato alcuni emendamenti al disegno di legge n. 851, che si riserva di illustrare dopo aver acquisito il parere della 5^a Commissione.

Il presidente FORTE, convenendo con il relatore, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE**Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation (IFC)* (1184)**

(Discussione ed approvazione)

In apertura di seduta il presidente FORTE sottolinea l'importanza e l'urgenza del provvedimento che, a suo avviso, è opportuno approvare tempestivamente per porre l'Italia in condizione di osservare la scadenza del 1° agosto per effettuare la sottoscrizione di azioni in conformità all'impegno assunto sul piano internazionale.

Il senatore BRINA riferisce quindi sul disegno di legge, rilevando che il terzo aumento di capitale della *International Finance Corporation* è stato approvato dal *Board* dei Governatori il 4 maggio 1992 al fine di incrementare l'attività di finanziamenti dell'11 per cento all'anno nel decennio in corso, di perseguire le priorità operative fissate per gli anni '90 e raggiungere un maggiore equilibrio regionale nella distribuzione degli aiuti, affermando la propria presenza nell'Europa centro-orientale, nel Medio Oriente e nell'Africa subsahariana. L'Italia dovrà sottoscrivere 35.366 azioni del valore di 1000 dollari l'una, da versare in 5 rate annuali di pari importo, in corrispondenza della quota percentuale pari al 3,54 per cento, che allinea il nostro Paese a Canada e India e lo vede preceduto da Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito. Il relatore sottolinea quindi la valenza del provvedimento, che consentirà all'Italia di mantenere una posizione di rilievo e di contare su maggiori possibilità di incrementare il flusso totale dei propri investimenti diretti nei Paesi emergenti. Sottolineandone infine la natura di un atto dovuto, in virtù degli impegni assunti a livello internazionale, ne propone una tempestiva approvazione.

Il presidente FORTE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a, mentre la 3^a Commissione ha rinviato l'espressione del parere per l'esigenza di assumere informazioni sull'utilizzo dei fondi; fa comunque presente che sono già scaduti i termini regolamentari per l'espressione del parere stesso.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito si dichiara favorevole ad approvare il provvedimento nella giornata di oggi.

Si associa il senatore GAROFALO.

Anche il senatore LEONARDI preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, invitando comunque il Governo ad informare il Parlamento sui risultati della partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali, nonché a fornire dati sulla presenza dell'Italia nelle varie banche impegnate nella gestione dei fondi diretti ai Paesi in via di sviluppo e sull'attività dei vari operatori economici italiani all'estero.

Il presidente FORTE si associa a tali richieste, rilevando altresì l'esigenza che il Governo chiarisca se dalla partecipazione a tali organismi finanziari derivi un rendimento o si tratti invece di contributi a fondo perduto, ponendosi in quest'ultimo caso il problema di una diversa contabilizzazione nel bilancio statale.

Il senatore PAINI preannuncia l'assenso della sua parte politica in merito all'approvazione tempestiva del provvedimento, associandosi alle richieste del senatore Leonardi e del presidente Forte.

Il senatore SCHEDA si associa agli oratori intervenuti e dichiara altresì di concordare sulle richieste informative avanzate, sottolineando che la Commissione finanze e tesoro dovrebbe essere in grado di comprendere se si tratti di veri e propri investimenti, al fine di valutare compiutamente la politica seguita dal Governo nel settore delle partecipazioni agli organismi finanziari internazionali.

Il senatore LONDEI, nel prendere atto con soddisfazione della decisione del Presidente di affidare l'incarico di relatore anche a senatori membri del proprio Gruppo, si esprime in senso favorevole sul provvedimento e si associa alle richieste di informazioni formulate.

Il relatore BRINA, nel prendere atto dell'unanimità di consenso manifestatasi, esprime l'avviso che le informazioni richieste possano essere fornite dal Ministero del tesoro.

Il presidente FORTE, prima di dare la parola al rappresentante del Governo per la replica, sottolinea che sarebbe molto interessante conoscere come l'Italia partecipi alle decisioni assunte nell'ambito della Banca mondiale e degli Istituti internazionali ed in che misura tali decisioni esplichino effetti di ricaduta sulle imprese italiane.

Il sottosegretario MALVESTIO preso atto che l'importanza del provvedimento è stata unanimemente riconosciuta, assicura che i dati richiesti saranno forniti dal Ministero del tesoro in una prossima occasione.

Senza discussione sono quindi posti separatamente ai voti, ed approvati all'unanimità, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nonché quest'ultimo nel suo complesso.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa il 3 marzo scorso.

Il relatore RABINO riferendosi al dibattito svolto nella precedente seduta ed in particolare agli interventi dei senatori Candioto e Garofalo in merito alla prova del possesso dei titoli, fa presente che il disegno di legge potrebbe limitarsi a prevedere l'allegazione, all'istanza di

rimborso, della copia della denuncia agli uffici competenti degli eventi che hanno causato la perdita dei titoli. Giudica poi meritevole di accoglimento l'osservazione del senatore Ravasio sulla possibilità che il rimborso possa avvenire anche prima del compimento del periodo di prescrizione decennale a condizione che siano prestate sufficienti garanzie; in tal modo, si consentirebbe al possessore di acquistare nuove cartelle munite delle apposite cedole per il pagamento dei futuri interessi. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti in tal senso all'articolo 1, volti a sopprimere l'obbligo di dimostrare la prova del possesso, a prevedere il rimborso anticipato rispetto al compimento della prescrizione e la corresponsione di interessi per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, nonché all'articolo 3, per fissare un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro.

Il senatore GAROFALO giudica opportune alcune tra le proposte emendative preannunciate dal relatore, sottolineando che non ci sono rischi per il Tesoro il quale comunque rimborserà i titoli una sola volta. Per le stesse ragioni ritiene altresì che la dimostrazione della prova del possesso sia in realtà un falso problema, essendo sufficiente allegare la denuncia di smarrimento o sottrazione.

Il senatore RAVASIO, rileva che, qualora il risparmiatore sia in grado di presentare una documentazione relativa all'acquisizione originaria dei titoli, si consentirebbe anche al Tesoro di disporre di un'ulteriore garanzia, a condizione di evitare una interpretazione restrittiva che preveda un obbligo in tal senso, anziché una facoltà. Esprime infine l'avviso che le disposizioni procedurali inserite dal relatore nei propri emendamenti debbano più opportunamente essere disciplinate nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

Prende poi la parola per la replica il sottosegretario MALVESTIO il quale, premesso che le innovazioni recate dal provvedimento in esame non dovrebbero compromettere l'equilibrio tra portatori di titoli ed interessi dell'erario che è alla base della normativa vigente, chiarisce innanzitutto che il termine «possesso» equivale a quello accolto dal legislatore, laddove disciplina la materia dei titoli pubblici al portatore e che la possibilità di dar luogo a rimborso dopo il compimento del termine di prescrizione costituisce una garanzia per il bilancio statale, peraltro in conformità con quanto previsto dall'articolo 2006 del codice civile. Nel dichiarare quindi che a ragioni di cautela è dovuta anche la mancata previsione della possibilità di sostituire i titoli, giudica molto complessa sul piano attuativo la proposta di prevedere il pagamento degli interessi, in quanto sullo stesso titolo incidono diverse cedole. Dopo aver quindi rilevato che tutte le problematiche procedurali potranno essere compiutamente disciplinate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comunica, con riferimento ad una richiesta del senatore Visco, che il Governo ha già allo studio un provvedimento per completare la «dematerializzazione» dei titoli pubblici. Presenta infine un emendamento di carattere tecnico all'articolo 1.

Il senatore VISCO dichiara di non comprendere l'atteggiamento di eccessiva cautela da parte del Governo, in quanto, a suo avviso, la verifica della corrispondenza tra titoli non rimborsati e titoli per i quali sia intervenuta denuncia di smarrimento, distruzione o furto, dovrebbe essere sufficiente a garantire il Ministero del tesoro dal rischio di un doppio rimborso.

Il presidente FAVILLA propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per la giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 06^a, 0010)

Il senatore GAROFALO segnala l'opportunità di effettuare un'audizione del Ministro delle finanze sullo stato di attuazione della legge di riforma del Ministero, nonché sulla riforma del contenzioso tributario. Sarebbe altresì necessario acquisire informazioni da rappresentanti della Cassa depositi e prestiti in merito ai criteri di erogazione dei mutui agli enti locali ed, in particolare, per chiarire il senso e la portata di una circolare applicativa riguardante i mutui sugli espropri, che non sembra in sintonia con la volontà espressa dal legislatore.

Il presidente FAVILLA si riserva una decisione dopo aver approfondito i profili procedurali della richiesta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 27 maggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

81^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ALBERICI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Biscardi ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107)

Alberici ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in materia di istituzioni scolastiche (1226)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso, nella quale era stata svolta la relazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI giudica fallimentare la legge n. 426 del 1988, che ha inflitto notevoli danni al servizio scolastico senza realizzare i risparmi previsti. Il ridimensionamento della rete scolastica va infatti perseguito attraverso criteri completamente diversi, specie per le esigenze dei piccoli comuni che in Italia rappresentano una significativa realtà. I disegni di legge in titolo prevedono parametri diversi per il mantenimento degli istituti di istruzione secondaria, peraltro integrabili fra di loro. Riguardo invece alle deroghe ai criteri generali, le due proposte legislative sono analoghe. L'articolo 5 del disegno di legge n. 1226 prevede anche nuove norme per la formazione delle sezioni e delle classi, nell'ottica di un vero e proprio riordino della normativa che egli condivide. Inoltre la creazione di poli scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado prevista dal disegno di legge n. 1107, merita una particolare attenzione.

Il senatore prosegue soffermandosi sul problema delle aggregazioni, che indubbiamente ha creato le maggiori difficoltà anche per una situazione conflittuale a livello di Amministrazione centrale. Il disegno di legge da lui proposto reca alcune norme per la denominazione delle scuole a seguito di aggregazioni (articolo 2, comma 1) nonché per la ripartizione degli oneri (articolo 2, comma 2).

Le due proposte di legge in esame, pur analoghe, si differenziano profondamente in quanto l'articolo 1 del disegno di legge n. 1226 trasferisce alle regioni il potere di istituire le scuole statali. Pur comprendendo la *ratio* della norma, ritiene che essa contrasti con le norme costituzionali che riservano allo Stato le materie relative all'istituzione delle scuole, all'esame di maturità e all'ordinamento generale del sistema dell'istruzione. Tale interpretazione risulta dai lavori preparatori della Costituzione e da una affermata dottrina e fu ribadita anche in occasione dell'emanazione dei decreti delegati di trasferimento delle funzioni alle regioni; d'altronde, il trasferimento del potere di istituire le scuole alle regioni postula quella regionalizzazione della scuola che è emersa in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, ma che egli non condivide affatto. Occorre peraltro riconoscere che esiste l'esigenza sociale e politica che le regioni concorrano a decidere della dislocazione delle scuole, ma essa potrebbe essere soddisfatta attribuendo loro un potere di proposta, il cui rigetto da parte dello Stato dovrebbe essere motivato.

In conclusione, richiama l'attenzione della Commissione sulla rilevanza dei disegni di legge in titolo, specie nella prospettiva della riforma della scuola secondaria superiore e del riordino dell'amministrazione scolastica.

La presidente ALBERICI dà atto al senatore Biscardi di aver colto l'importanza della norma contenuta all'articolo 1 del disegno di legge n. 1226 che, ad avviso della sua parte politica, merita particolare attenzione. L'esigenza di modificare la legge n. 426 del 1988 è stata sempre sostenuta dal Gruppo del PDS, convinto fin dalla sua entrata in vigore che non avrebbe ottenuto i risparmi previsti. La sua applicazione, orientata più da spinte corporative che da criteri oggettivi, ha poi determinato gravi danni al servizio scolastico e alla comunità locali. Il problema di ridimensionare la rete scolastica esiste ma impone l'individuazione di criteri certi, come propone il disegno di legge n. 1226 sia per la costituzione delle unità scolastiche che per la formazione delle classi, nell'ottica comunque non di un provvedimento di emergenza ma di un vero e proprio riordino della legislazione in materia che tenga conto anche del recente decreto legislativo sul personale della scuola.

Le maggiori difficoltà di gestione si sono verificate riguardo al problema delle aggregazioni di scuole, anche per quei conflitti a livello ministeriale cui faceva cenno il senatore Biscardi. Le norme proposte nel disegno di legge n. 1107 rappresentano una delle possibili soluzioni, pur richiedendo un approfondimento maggiore. L'ipotesi di creare istituti comprensivi di diversi ordini e gradi di scuola merita una particolare attenzione e le due proposte di legge contengono interessanti elementi al riguardo.

La presidente Alberici prosegue, in ordine al trasferimento alle regioni del potere di istituire le scuole statali, ricordando che la sua parte politica in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha affermato l'esigenza di conservare allo Stato le competenze in materia di ordinamento generale della scuola. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1226 si giustifica quindi poichè l'istituzione di scuole è stata ritenuta un'attività di carattere amministrativo, che quindi una legge può trasferire alle regioni secondo il disposto dell'articolo 118 della Costituzione. Comprende comunque le riserve espresse dal senatore Biscardi e si dichiara disponibile a ricercare una soluzione diversa che tenga conto delle fondamentali esigenze delle regioni.

La senatrice ZILLI ritiene che il trasferimento del potere di istituire le scuole statali alle regioni rappresenti l'elemento di fondamentale difformità, difficilmente componibile, tra i due disegni di legge in titolo. I criteri per riordinare la materia della razionalizzazione della rete scolastica, poi, possono essere condivisibili, specie perchè tengono conto delle esigenze delle piccole comunità che maggiormente hanno sofferto dall'applicazione della legge n. 426 del 1988. Si chiede peraltro quali siano le cause del mancato successo del suddetto provvedimento, che ella ritiene di poter ascrivere da un lato alle resistenze locali e centrali e dall'altro alla applicazione distorta, rispondente soltanto a criteri di tipo ragionieristico. Il disegno di legge n. 1226 propone anche nuove norme per la formazione delle classi ed il numero degli allievi, che a suo avviso andrebbero valutate anche da un punto di vista finanziario.

Non ritiene che il trasferimento del potere di istituire le scuole statali alle regioni possa determinare i rischi per l'unità della nazione paventati da qualcuno, poichè permetterebbe soltanto di avvicinare maggiormente il servizio scolastico alle esigenze locali. Del resto vi sono in Europa esempi di regionalizzazione della scuola che non hanno affatto determinato lo sgretolamento dell'unità nazionale.

In conclusione, pur condividendo le linee generali dei due disegni di legge in titolo, ritiene che meritino maggiore arricchimento di problematiche e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Per il senatore MANZINI, è generale convinzione che non si debba regionalizzare il governo della scuola, ma semmai solo la gestione; al riguardo, rinvia alle soluzioni in corso di elaborazione nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore. Aggiunge che la legge n. 426 fu un espediente - alla cui efficacia poteva credere solo chi non conosceva la realtà scolastica - cui si dovette ricorrere per fornire la copertura finanziaria al contratto del personale scolastico. D'altra parte, anche la introduzione di limitate eccezioni alle sue norme può vanificarne il senso. Condivide poi il rilievo sulla mancanza, nella legge n. 426, di una soluzione al problema degli organi collegiali, e dichiara di non condividere il criterio proposto nel disegno di legge n. 1226 per la formazione delle classi: la soluzione risiede, a suo avviso, nella definizione di parametri provinciali, che andranno fissati tenendo conto delle diverse realtà territoriali ed il cui rispetto imporrà interventi di riequilibrio a livello locale. La fissazione di tali parametri spetta allo

Stato, in quanto fornitore delle risorse finanziarie. In ordine alle competenze da attribuire agli enti locali, si dichiara favorevole a soluzioni che possano anticipare l'evoluzione in senso autonomista dell'ordinamento scolastico. Conclude dichiarandosi d'accordo con le ipotesi prospettate dal senatore Biscardi in ordine alla dirigenza.

Il senatore STRUFFI, premesso che il frequente ricorso a leggi particolari denota la mancanza nel legislatore di una visione complessiva, capace di cogliere e integrare i molteplici aspetti della realtà, ricorda di aver sottoscritto il disegno di legge n. 1107 per il suo carattere di risposta immediata ai problemi sollevati dalla legge n. 426. Quest'ultima, infatti, da un lato si fondava su presupposti errati concettualmente e dall'altro è stata applicata senza tener conto delle realtà locali con spirito burocratico e talvolta secondo logiche clientelari. D'altra parte, egli - che fu a suo tempo fautore del regionalismo - è costretto a rilevare come all'antico centralismo statale sia subentrato un centralismo regionale sicuramente deleterio: occorre quindi evitare il pericolo che importanti strumenti della vita democratica vengano affidati a soggetti incapaci a gestirli. Inoltre, se è corretto rivendicare il ruolo dello Stato quale principale erogatore di risorse in campo scolastico, non si può trascurare quello degli enti locali. Infine osserva che la razionalizzazione ed il riequilibrio della rete scolastica non possono prescindere da una logica di programmazione e che quest'ultima non può fondarsi pressochè esclusivamente sul parametro del costo economico. Si devono affiancare ad esso anche altri criteri, che tuttavia non appaiono ancora ben identificati. Occorre dunque un approfondimento del problema, ferma restando l'urgenza di provvedere.

Il senatore NOCCHI ricorda che la legge n. 426, frutto di un sostanziale velleitarismo, ha causato ben più problemi di quanti intendesse risolverne. La sua applicazione ha suscitato numerosissime prese di posizione da parte delle comunità locali, che vedono nella scuola un essenziale punto di riferimento per la propria identità. È giunto dunque il momento di modificare profondamente quella legge, non limitandosi ad un intervento di emergenza, ma al contrario tenendo conto del complesso di iniziative riformatrici attualmente in corso. In tale prospettiva, giudica preferibile il disegno di legge n. 1226, presentato dalla sua parte politica, nel quale si individuano i referenti per una corretta azione programmatica. Il testo inoltre contempera le due delicate esigenze che si confrontano in materia: da un lato quella di tutelare la scuola come essenziale elemento di identità delle piccole comunità e dall'altro la consapevolezza che una scuola di dimensioni troppo piccole non offre le garanzie di qualità pedagogica per gli alunni che la moderna coscienza ritiene necessarie.

I primi due articoli - prosegue il senatore Nocchi - ridisegnano le modalità di programmazione: se allo Stato resta affidata la fissazione di limiti di ordine finanziario e di organico, ogni altra indicazione non può non spettare alle regioni, in coerenza alla funzione di programmazione territoriale che la normativa vigente già attribuisce loro. Chiede in conclusione un approfondimento della questione, anche per tener

conto delle trasformazioni della società italiana negli ultimi cinquant'anni.

Replica agli intervenuti la relatrice MANIERI. Il dibattito ha posto in luce una sostanziale concordanza sugli obiettivi della revisione della legge n. 426 del 1988. Le perplessità espresse dal senatore Manzini sulla individuazione dei parametri per la razionalizzazione della rete scolastica meritano particolare approfondimento, pur se non si può perdere di vista il carattere di urgenza del provvedimento all'esame della Commissione. Condivide inoltre quanto sostenuto dal senatore Biscardi circa la sua rilevanza nell'ottica della ristrutturazione delle tipologie scolastiche, che inevitabilmente porterà a riconoscere un ruolo nuovo alle regioni e alle amministrazioni locali. A questo proposito, non ritiene che la discussione sui disegni di legge in titolo possa affrontare il problema della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni; anzi, introdurre tale tematica può ritardare l'approvazione del provvedimento da tutti ritenuto urgente. Si potrebbe peraltro ricercare una soluzione che sottolinei la maggiore attenzione nelle procedure per l'interesse delle comunità locali, individuando anche un ruolo diverso delle regioni. Molte delle questioni sollevate potrebbero a suo avviso trovare una soluzione più meditata nella riforma della scuola secondaria superiore, anche se già in questa sede andrebbero chiarite le responsabilità gestionali per le diverse tipologie scolastiche. In conclusione, ritiene che ci siano i presupposti per una soluzione unitaria e in tempi rapidi delle problematiche poste dai disegni di legge in titolo e a tal fine propone di costituire un Comitato ristretto.

Il sottosegretario MATULLI riconosce che, pur nella diversità degli orientamenti, dal dibattito sono emerse alcune questioni molto rilevanti che meritano particolare attenzione da parte del Governo. Ritiene peraltro che qualunque soluzione per razionalizzare la rete scolastica debba tener conto della situazione finanziaria generale. Riguardo alla legge n. 426 e in particolare alla sua applicazione, è indubbio che si sia determinato un conflitto di interessi difficilmente componibile, che spesso ha visto soccombere quelli degli utenti, e non nasconde che le pressioni di tipo campanilistico hanno impedito la realizzazione di molti interventi di soppressione e di accorpamento di scuole. Il Governo quindi è disponibile a rivedere la legislazione in materia e l'esigenza di maggiore considerazione delle esigenze locali potrebbe concretizzarsi nell'adozione degli accordi di programma tra Stato, regioni e comuni cui faceva cenno il senatore Manzini. La ripartizione delle competenze scolastiche tra Stato e regioni è già avvenuta per quanto riguarda l'assistenza scolastica e la formazione professionale ed è indubbio che si potrebbe ipotizzare anche per il funzionamento stesso della scuola. Peraltro ciò andrà valutato attentamente, considerati i grandi squilibri territoriali che caratterizzano la realtà italiana e che potrebbero approfondirsi ulteriormente con una gestione della scuola fortemente decentrata.

Il presidente ALBERICI chiede quindi alla Commissione di pronunciarsi sulla proposta della relatrice di costituire un Comitato ristretto.

Il senatore BISCARDI dichiara di condividere la proposta della relatrice, alla quale si potrebbe peraltro dare mandato di redigere fin d'ora un testo da sottoporre al Comitato ristretto.

Dopo che la senatrice MANIERI si è dichiarata in senso favorevole alla richiesta del senatore Biscardi, la Commissione delibera la costituzione del Comitato ristretto.

Il presidente ALBERICI invita tutti i Gruppi politici a far pervenire la designazione dei componenti del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 378, 684 E 725, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA COMMISSIONE E MUTAMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

(R 029 0 00, C 07^a, 0010)

La presidente ALBERICI avverte che domani il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 378, 684 e 725 si riunirà al termine della seduta dell'Assemblea (invece che al termine di quella della Commissione), l'Ufficio di Presidenza si riunirà alle ore 15,30 (invece che alle 16) e la Commissione si riunirà alle ore 16 (invece che alle 16,30) con il seguente ordine del giorno: dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi del suo Ministero.

(A 007 0 00, C 07^a, 0014)

La seduta termina alle ore 19,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Sellitti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE****Cappelli ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)****Cappelli ed altri: Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)****Meo ed altri: Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il relatore COCCIU illustra uno schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, volto a mettere ordine in una materia, quale quella delle concessioni demaniali marittime sulla quale si registra una grande confusione normativa, dovuta all'intervento, nel tempo, di numerose norme legislative, regolamentari e di conseguenti circolari interpretative che ne hanno gravemente compromesso la funzionalità.

Il provvedimento tende dunque a sanare la situazione pregressa ed a creare, per il futuro, una uniformità di trattamento sul territorio nazionale in grado di garantire certezze normative agli operatori del settore, salvaguardando nel contempo l'interesse dell'erario pubblico.

L'articolo 1 individua i criteri per la determinazione dei canoni a regime, a decorrere quindi dal 1° gennaio 1993. La determinazione dei canoni in questione viene rimessa alla competenza del Ministro della marina mercantile, il quale dovrà, nel proprio decreto, adeguarsi ai criteri direttivi indicati nel medesimo articolo 1 e concepiti in modo tale da assicurare uniformità di trattamento tra gli operatori.

L'articolo 2, invece, si preoccupa di sanare la situazione pregressa, mettendo ordine nella normativa, legislativa e regolamentare, stratificatasi nel tempo.

L'articolo 3 intende assicurare il graduale e completo trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. È previsto che alle regioni sia riservata una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni.

L'articolo 4 fa salva la competenza concernente il rilascio delle concessioni spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali e ai consorzi autonomi, nonchè agli enti cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale, che, come è noto, è attualmente in itinere, avendo questa Commissione già approvato in sede deliberante il provvedimento di riforma dell'ordinamento portuale.

L'articolo 5, infine, intende contemperare le giuste esigenze dei portatori di handicap ad accedere agli stabilimenti balneari, loro riconosciute dalla legge n. 104 del 1992, con criteri di funzionalità. In particolare, l'accesso al mare deve intendersi garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, laddove esistono obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di accessi da parte di ciascun concessionario, fermo restando che le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione di queste strutture devono essere ripartite tra tutti i concessionari che ne beneficeranno.

Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento, tenuto conto dell'urgenza che riveste la normativa da esso recata. Basti pensare, al riguardo, che le concessioni attualmente in essere potrebbero essere revocate già nei prossimi giorni, all'inizio della stagione balneare, per il mancato rispetto della legge n. 104 del 1992, che, come è noto, impone ad ogni concessionario di dotarsi di strutture idonee ad agevolare l'accesso al mare dei portatori di handicap.

Interviene quindi il sottosegretario SELLITTI, che ringrazia il relatore per la chiara esposizione ed esprime particolare apprezzamento per la formulazione dell'articolo 5.

Il senatore CAPPELLI sottolinea l'urgenza della normativa, ricordando che, nei prossimi giorni, le capitanerie di porto in applicazione della legge n. 104 del 1992, saranno costrette a sospendere il rilascio delle concessioni ad un rilevante numero di stabilimenti balneari. Considerato che la stagione estiva si sta aprendo proprio in questi giorni, auspica un intervento rapido del Governo attraverso la decretazione d'urgenza. Si associa il relatore COCCIU.

Il senatore NERLI ritiene che il testo proposto dal relatore meriti una attenta riflessione e si riserva quindi di esprimere la posizione del Gruppo democratico della sinistra in una prossima seduta.

Il senatore FABRIS ritiene che sussistano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento già nella settimana successiva a quella di aggiornamento dei lavori per le elezioni amministrative del 6 giugno.

Il presidente FRANZA propone quindi che venga fissato per la giornata di mercoledì 9 giugno il termine per la presentazione di emendamenti al testo proposto dal relatore.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 08ª, 0012)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori. Il PRESIDENTE, di conseguenza, avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata per domani, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE 643, 644 E 757
IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
PREDISPOSTO DAL RELATORE COCCIU**

Art. 1.

1. I canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, vengono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, con decreto del Ministro della marina mercantile, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) articolazione delle misure dei canoni secondo la seguente classificazione delle concessioni:

1) concessioni di categoria A: concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico ad altissima valenza turistica;

2) concessioni di categoria B: concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) concessioni di categoria C: concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del Codice della navigazione;

b) uniformità nella determinazione dei canoni su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle categorie di cui alla precedente lettera *a)*;

c) articolazione del canone per aree scoperte e aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, nonché, per quanto concerne le concessioni con finalità turistico-ricreative, per scaglioni di superficie concessa;

d) riduzione della misura dei canoni alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento delle competenti autorità marittime di zona;

e) riduzione della misura dei canoni fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della navigazione;

f) riduzione fino alla metà della misura ordinaria dei canoni per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività

che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

g) determinazione in misura pari ad un decimo dell'importo ordinario dei canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del Codice della navigazione, all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali;

h) determinazione in un cinquantesimo dell'importo ordinario della misura dei canoni per gli specchi acquei.

2. I canoni stabiliti ai sensi del precedente comma sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. L'accertamento in concreto dei requisiti di altissima o normale valenza turistica, ai fini della determinazione delle categorie A e B di cui al comma 1, è riservato all'autorità marittima competente.

Art. 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, l'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria A e B di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, è determinato in funzione della superficie dell'area concessa, nella misura seguente:

a) area scoperta: lire 3.600 al metro quadrato per la categoria A, lire 1.600 al metro quadrato per la categoria B;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.000 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.600 al metro quadrato per la categoria B.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile potranno essere elevati gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, in ragione della volumetria degli impianti, laddove effettivamente utilizzati a fini reddituali.

3: Per le concessioni aventi superfici superiori a 1.000 metri quadrati, gli importi di cui al comma 1 vengono applicati con i seguenti correttivi:

a) riduzione del 20 per cento per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati, fino al limite di 2.000 metri quadrati;

b) riduzione del 40 per cento per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;

c) riduzione del 60 per cento per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;

d) riduzione dell'80 per cento per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, i canoni annui per le concessioni appartenenti alla categoria C indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sono determinati nelle misure previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989.

5. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono altresì determinati i seguenti livelli di canoni:

a) canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del Codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione: lire 500.000;

b) canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi, ma anche alla maricoltura e acquacoltura: lire 500.000;

c) canone annuo complessivo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali o loro componenti: lire 1.000 al metro quadrato.

6. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue:

a) lire 1.400 per quegli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa;

b) lire 1.000 per quegli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

c) lire 800 per quegli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

d) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla precedente lettera a).

7. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma precedente sono ridotte del 50 per cento.

8. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del 50 per cento rispetto alle misure normali indicate nel presente articolo.

9. Le misure dei canoni annui di cui ai commi precedenti possono essere ridotte, con provvedimento del Ministro della marina mercantile,

su indicazione delle competenti autorità marittime, nel caso di utilizzazione a carattere esclusivamente stagionale delle concessioni.

Art. 3.

1. Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo non avrà provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste si intenderanno comunque trasferite e le regioni potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Alle regioni è riservata una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 1. Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della marina mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del totale dei ricavi.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Art. 4.

1. È fatta salva la competenza concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed ai consorzi autonomi, nonchè agli enti a cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi dell'articolo 1 per quanto riguarda le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative.

Art. 5.

1. L'accesso al mare da parte dei portatori di *handicaps*, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intende garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, laddove esistono obiettive difficoltà strutturali ed ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di accessi da parte di ciascun concessionario. È compito delle associazioni di categoria individuare gli

stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma precedente sono ripartite tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente ed il loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

Art. 6.

1. Sono abrogati l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1993

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Diglio.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE**Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 maggio 1993.

Il presidente MICOLINI comunica che il relatore Cimino ha presentato il testo oggi ultimato dalla Sottocommissione, risultante dalla unificazione dei quattro disegni di legge in titolo. Ricorda che il testo sarà pubblicato unitamente al resoconto sommario di questa seduta.

Il relatore CIMINO prende quindi la parola per illustrare il testo unificato rilevando anzitutto che per il nuovo dicastero è stata scelta, all'articolo 1, comma 1, la denominazione di «Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali». Al comma 2 è stato stabilito con immediatezza che sono di competenza delle Regioni le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con esclusione di quelle attribuite dalla nuova legge al nuovo Ministero e ad altri organi o enti.

Al comma 3 - prosegue il relatore - si stabilisce che il Ministero e gli enti collegati o dipendenti - nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge n. 88 del 1988, ai mercati agricoli e alimentari, all'acquacoltura e alla pesca marittima, alla conservazione e allo sviluppo del territorio, all'agriturismo - svolgono le seguenti funzioni: cura delle relazioni internazionali; partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie; attuazione della normativa comunitaria; definizione della politica nazionale; interventi di esclusivo interesse nazionale e servizi ed azioni attinenti ad esigenze di carattere unitario.

Evidenziate quindi le funzioni trasferite al nuovo Ministero in materia di acquacoltura e di pesca marittima, in materia agroindustriale, alimentare, veterinaria e di opere irrigue di rilevanza nazionale (comma 4) il relatore illustra i commi 6, 7, 8 e 9 concernenti l'istituzione e le funzioni del Comitato permanente delle politiche agroalimentari.

Passando ad illustrare l'articolo 2 il relatore evidenzia l'istituzione di una Conferenza permanente di servizi per la veterinaria composta dal Ministro delle risorse agroalimentari e dal Ministro della sanità da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri: la Conferenza ha lo scopo di coordinare l'attività secondo le indicazioni contenute al comma 2 dello stesso articolo e si avvale di un'apposita segreteria tecnica di supporto (comma 3).

All'articolo 3 il testo della Sottocommissione prevede che con uno o più regolamenti governativi si procederà a definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero in rapporto alle nuove funzioni, a riordinare gli organi consuntivi e a riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero. Nell'ambito dei criteri e dei principi indicati al comma 2, ai fini della adozione dei predetti regolamenti, è - fra l'altro - specificato che - al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale - gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, secondo le linee elaborate dal Comitato di cui al comma 3. Si tratta di un Comitato di cui si avvarrà il Ministro per la predisposizione di una relazione da presentare, entro nove mesi, al Parlamento sulle riforme del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dell'AIMA.

Il relatore Cimino illustra quindi gli articoli 4 (istituzione di un albo di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria ed internazionale), 5 (possibilità del Ministro di avvalersi di un reparto operativo dell'arma dei carabinieri per condurre inchieste e svolgere controlli), 6 (compiti attribuiti all'AIMA dalla legge n. 610 del 1982; servizio ispettivo; composizione del Consiglio di amministrazione), 7 (funzioni del Corpo forestale dello Stato, Ispettorato centrale repressione frodi, norme compatibili con la nuova legge).

Per quanto riguarda la tabella il relatore evidenzia come sia difficile pensare ad una ulteriore contrazione del personale che già ha subito nel corso dei vari decenni una forte riduzione, che lo ha posto in condizione di inferiorità rispetto alle disponibilità degli altri Ministeri.

Prende quindi la parola il senatore BORRONI il quale dà atto al relatore Cimino e al Presidente della Commissione della intensa partecipazione ai lavori della Sottocommissione, nel cui ambito hanno dato prova di grande disponibilità ed equilibrio. Ritiene di poter affermare che nei lavori della Sottocommissione si è badato a rispettare la volontà manifestata dagli elettori col *referendum* ed a creare le premesse per una nuova politica agricola italiana.

Dichiarato quindi di considerare di rilevante significato il comma 2 dell'articolo 1, nel quale si affermano in modo inequivocabile le competenze delle Regioni (segno evidente della grande disponibilità e della consapevolezza che hanno animato i lavori della Commissione) l'oratore - pur considerando difficile valutare se il testo soddisfi le Regioni - rileva come il nuovo dicastero sia ben diverso dal precedente. Il Gruppo del PDS, egli aggiunge, ha dato, con grande senso di responsabilità, il proprio contributo, affrontando una materia complicata e complessa e si riserva di valutare ed approfondire ulteriormente la portata del testo, presentando eventuali emendamenti.

Dopo avere quindi accennato alla esigenza di affrontare il problema della riqualificazione del personale ministeriale e della repressione delle frodi, conclude ribadendo il giudizio positivo sul lavoro svolto e ringraziando nuovamente il relatore ed il Presidente.

Il senatore MORA, premesso l'apprezzamento per l'intelligente generosità e disponibilità del relatore Cimino, rileva come la principale preoccupazione della Sottocommissione si sia incentrata sugli aspetti di ordine costituzionale, emersi a seguito della soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del contenzioso con le Regioni. La soluzione adottata al riguardo con il 2ª comma dell'articolo 1 sembra corretta, mentre il limite delle competenze spettanti al nuovo Ministero deriva dalla elencazione delle specifiche attribuzioni.

Sottolineato che il testo della Sottocommissione è conforme alle disposizioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale, il senatore Mora si avvia alla conclusione dichiarando di considerare soddisfacente l'impianto complessivo del testo unificato sia per quanto attiene al confronto con le Regioni, sia per quanto riguarda le nuove competenze agroindustriali del Ministero. Aggiunge che il Gruppo democratico cristiano si riserva di presentare eventuali emendamenti, nel rispetto dell'impianto della nuova normativa.

Il senatore OTTAVIANI esprime apprezzamento per il lavoro del relatore Cimino ed annuncia che il Gruppo Lega Nord ha presentato alla Camera e al Senato un disegno di legge che spera sia integrativo del testo della Sottocommissione per una riforma organica del Ministero, coerente con l'esito referendario e finalizzata ad un radicale rinnovamento.

Il senatore ICARDI, dichiarato di condividere gli apprezzamenti per il lavoro della Sottocommissione, chiede che sia dato il tempo necessario ad approfondire il testo della Sottocommissione, alla luce delle problematiche emerse.

Dettesi quindi sorpreso per le affermazioni delle Regioni secondo cui un Ministero non serve più, si dichiara non soddisfatto per il nome dato al nuovo Ministero (avrebbe preferito «Ministero dell'agroalimentazione e dello sviluppo rurale») e conferma la disponibilità ad approfondire i vari problemi, anche con eventuali nuovi incontri con le Regioni, con le cooperative e le associazioni.

La senatrice MOLTISANTI dà atto del positivo lavoro compiuto dal relatore Cimino e dalla Sottocommissione e ribadisce l'importanza e l'urgenza del nuovo Ministero, per la cui istituzione in Commissione si era manifestato un assenso quasi unanime. Si tratta ora di avviare a conclusione il lavoro compiuto, assumendo ciascuno le proprie responsabilità.

Evidenziato poi come alcuni partiti di Governo nulla abbiano fatto per evitare che vicesse il sì abrogativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dopo avere ricordato che tale Ministero è stato sempre appannaggio della Democrazia Cristiana, sollecita l'istituzione del nuovo Ministero senza incertezze e indecisioni, rilevando che le Regioni non possono decidere al posto del Parlamento e che non si può fare a meno di un Ministro che rappresenti l'Italia, così come sta facendo il Ministro Diana con competenza ed intelligenza.

Il senatore COPPI, dopo aver dato il benvenuto al sottosegretario Diglio - già Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ed esperto del settore agroalimentare - si complimenta col relatore Cimino per la professionalità e disponibilità dimostrata per risolvere i problemi del settore agricolo.

Dettesi quindi convinto della necessità di definire al più presto la nuova legge assicurando uno strumento necessario che consenta al mondo agricolo di sopravvivere, il senatore Coppi conclude sottolineando che spetta al Parlamento risolvere la questione in esame.

Anche il senatore ZANGARA esprime apprezzamento e gratitudine per il testo unificato della Sottocommissione, sul quale saranno utili ulteriori approfondimenti e chiarimenti, anche se, da una prima lettura, può ritenere già individuata la soluzione.

Dettesi quindi contrario ad ulteriori conferenze e confronti, conclude osservando che occorre giungere a soluzioni concrete, anche perchè il tempo rimasto disponibile è limitato.

Prende quindi la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DIGLIO, dettosi anch'egli grato per il testo della Sottocommissione, evidenzia il significato politico della risposta che si sta cercando di dare al *referendum* e pone l'accento sul metodo per successive approssimazioni adottato nei lavori della Sottocommissione. Ci si trova egli aggiunge di fronte ad una strada che non ha ancora una definizione ben precisa, così come si evidenzia nelle parti in cui si fa richiamo alle competenze dei Ministeri e delle Regioni. Il lungo percorso legislativo che viene avviato richiede chiarezza e assunzione di responsabilità sul piano sia nazionale che regionale.

Richiamata l'opportunità di procedere con estrema obiettività, col massimo di efficienza e di rappresentanza reale, l'oratore ribadisce che il percorso è lungo e difficile ed auspica che possano essere rispettati i termini temporali.

Il presidente MICOLINI rinnova i ringraziamenti al relatore e alla Sottocommissione, nel cui ambito è stata dimostrata ampia disponibilità ed apertura per una soluzione dignitosa per il Ministero, utile per il paese e rispettosa delle competenze delle Regioni.

Assicura quindi che provvederà a trasmettere il testo della Sottocommissione alle Commissioni 1^a e 5^a, anche in vista di una eventuale richiesta della sede redigente.

Conclude rilevando come la sollecita definizione del testo unificato sia una concreta risposta alle comprensibili sollecitazioni, giunte da più parti anche alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Lobianco ed altri: Riforma della legislazione sul credito agrario (219)

Stefanini ed altri: Riforma del credito agrario (413)

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 maggio 1993.

Il presidente MICOLINI avverte che la 5^a Commissione Bilancio ha espresso il proprio nulla osta sul disegno di legge governativo n. 1014, nel presupposto che in esso vengono assorbiti i due disegni di legge di iniziativa parlamentare e che gli emendamenti - presentati al disegno di legge n. 219 - siano riferiti ugualmente al testo governativo. Esprime inoltre, sempre su quest'ultimo testo, la condizione della precisazione che i previsti interventi regionali debbano aver luogo nell'ambito delle disponibilità concesse per gli interventi in materia di credito agrario.

Il Presidente conclude ricordando che si è in attesa dei pareri della 1^a Commissione sui disegni di legge nn. 413 e 1014, per potere poi avanzare la richiesta di sede redigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevista per domani, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 18,05.

TESTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE
RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 408, 867, 1028 E 1088
SULLA RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

2. Sono di competenza delle Regioni le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero e ad altri organi od enti. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non ancora definiti, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero e gli enti ed organismi da esso dipendenti o con esso collegati nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricoli e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), alla conservazione e allo sviluppo del territorio, all'agriturismo, svolgono le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazione e di dati;

e) interventi di esclusivo interesse nazionale nonchè servizi ed azioni attinenti ad esigenze di carattere unitario, con particolare riferimento agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale, alla valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, al Fondo di solidarietà nazionale, alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli, all'ordinamento e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri di varietà, alla regolazione in materia zoosanitaria e fitosanitaria,

alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole, alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura, nonchè in materia di pesca marittima di competenza del Ministero della marina mercantile, relative alla attività di programmazione della politica alimentare del settore ed ai provvedimenti strettamente connessi alla produzione ittica alimentare; con decreto interministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono individuati i provvedimenti da adottarsi di concerto dai due Ministri nelle materie di interesse comune;

b) in materia agroindustriale ed alimentare, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; è altresì attribuita al Ministero la vigilanza sull'ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni ed integrazioni, e società ed istituti collegati;

c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 2;

d) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola, già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, lett. c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. È istituito presso il Ministero il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, composto dal Ministro che lo presiede e dai sei Assessori all'agricoltura delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le Province autonome, in modo da assicurare la equilibrata rappresentanza delle diverse aree geografiche, con compiti di determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agroalimentare nazionale nonchè di individuazione dei criteri generali e dei procedimenti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento.

7. Il Comitato cura, altresì l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle Regioni medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune.

8. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, con funzioni preparatorie di supporto, formata da funzionari del Ministero, delle Regioni e delle Province autonome, nonchè da esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

9. Con regolamento governativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà definita l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

10. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e relative proiezioni per gli anni successivi per far fronte all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4. Per il medesimo anno 1993, nello stato di previsione del Ministero sono iscritte le predette risorse quali risultano disponibili alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È istituita presso il Ministero la Conferenza permanente di servizi per la veterinaria tra il Ministero ed il Ministero della sanità, composto dal Ministro e dal Ministro della sanità che, a turno, la presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. La Conferenza ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero della sanità nel settore veterinario ed in particolare:

- a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
- b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la veterinaria;
- c) cura la preparazione degli incontri comunitari e definisce la partecipazione governativa al Consiglio CEE dei Ministri agricoli in materia di veterinaria;
- d) cura l'integrazione od interazione dei sistemi informativi del Ministero, ivi compreso quello gestito dal SIAN, e del Ministero della sanità, al fine di assicurare uno scambio continuo di dati ed informazioni tra i due Ministeri e di costituire, nell'ambito della Conferenza, una banca dati aggiornata.

3. Con uno o più regolamenti interministeriali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: la costituzione di una segreteria tecnica di supporto, costituita da personale del Ministero, cui può essere destinato anche personale del Ministero della sanità in posizione di comando; le modalità di convocazione e funzionamento della Conferenza e di organizzazione della segreteria; le procedure per la interconnessione od interazione dei sistemi informativi e per la creazione della banca dati di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Con uno o più regolamenti governativi, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà a:

- a) definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero, in rapporto alle nuove funzioni, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata alla presente legge,

fermi restando comunque le limitazioni ed i divieti di assunzione nella pubblica amministrazione previsti da leggi o regolamenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) riordinare gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. L'assetto degli uffici deve avere un'articolazione organizzativa e funzionale per gruppi di prodotto o temi di intervento, anche tenendo conto delle ripartizioni interne alla Commissione CE. Le competenze sono aggregate in sei partizioni primarie, denominate Dipartimenti, di cui uno subentra di diritto in tutte le funzioni della Direzione generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunque previste dalla legislazione vigente, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, di cui uno preposto alle attività di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, già proprie del direttore generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; in sede di prima applicazione sono enucleati uffici per il più snello e mirato esercizio di funzioni, ai quali preporre, tenuto conto della relativa importanza, dirigenti generali o dirigenti. Le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni generali attinenti agli indirizzi e all'utilizzazione dei risultati relativamente alla ricerca e sperimentazione agraria sono attribuite ad un apposito ufficio. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione delle denominazioni di origine in materia di attestazione di specificità delle produzioni agricole sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Le funzioni residue attinenti agli affari generali, e quelle relative al coordinamento e agli affari legislativi, nonché quelle relative ai servizi dell'informazione e stampa, cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti o dei pubblicisti, sono attribuite ad uno o più uffici di staff del Ministro. Al personale risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. Con i medesimi regolamenti i ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i Comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati in funzione della organizzazione degli uffici del Ministero di cui alla lettera a), favorendo, quando possibile, l'autogoverno dei produttori agricoli, facendo salve le necessarie funzioni di regolazione e di controllo regionali e nazionali. Le funzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, sono attribuite al Consiglio superiore delle risorse

agro-alimentari e forestali, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto di 18 membri dei quali 6 designati dal Ministero, 6 dalle Regioni, 5 dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed 1 dalla Federazione italiana dell'industria alimentare - Federalimentare, prescelti fra esperti di alta qualificazione nelle materie di competenza del Ministero;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1963, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, secondo le linee elaborate dal Comitato di cui al comma 3;

d) sino alla emanazione delle relative leggi di riforma, gli altri enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, al regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, alla legge 28 dicembre 1933, n. 1932, alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, al decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, e loro successive modifiche ed integrazioni, mantengono le loro attribuzioni.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero presenterà, tenuto conto delle competenze regionali di cui all'articolo 1, comma 2 al Parlamento una relazione sulle riforme:

a) del Corpo forestale dello Stato;

b) degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al comma 1, lett. a);

c) dell'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;

d) degli altri Enti vigilati di cui al comma 1, lett. d). Il Ministero si avvale a tal fine di un apposito comitato composto dal Ministro che lo presiede, da quattro Assessori regionali all'agricoltura e da quattro esperti nominati dalla Conferenza Permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da otto esperti nominati dal Ministro.

Art. 4.

1. È istituito un albo di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti personale del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonchè estranei forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il Ministro si avvale di un Reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) condurre inchieste nei settori di competenza sia d'ufficio sia su disposizioni del Ministro, d'intesa con i reparti territoriali e con l'Autorità giudiziaria;

b) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Cee, commessi da parte di soggetti che percepiscono indebitamente contributi comunitari;

c) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

d) eseguire controlli sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo;

e) esplicitare attività su richiesta della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Art. 6.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle Regioni ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionale che extra comunitaria.

2. Al fine di garantire anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'Azienda è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un Servizio ispettivo con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposta dall'Azienda, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 5, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

4. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal Ministro che lo presiede, da un Consigliere di Stato, da tre rappresentanti del Ministero, da un Ispettore Generale della ragioneria dello Stato del Ministero del tesoro, da cinque membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da quattro membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, tra una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale in misura proporzionale alla consistenza delle stesse, nonchè da un rappresentante della Federazione italiana dell'industria alimentare - Federalimentare».

Art. 7.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma, il Corpo forestale dello stato continua a svolgere le funzioni connesse ai compiti attribuitigli dalle leggi vigenti, fermi restando l'ordinamento e l'unitarietà di struttura, reclutamento, addestramento ed inquadramento. Restano altresì fermi i compiti e le attribuzioni della gestione della ex Azienda di stato per le foreste demaniali previsti dalla legge 6 dicembre 1981, n. 394 ed ogni altra disposizione normativa vigente.

2. Restano fermi i compiti e le attribuzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla legge 5 febbraio 1992, n. 169, ed alla legge 16 marzo 1988, n. 88, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e le loro successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge, nonchè quelle sulla valorizzazione delle produzioni agricole sui marchi e sulle denominazioni tipiche di origine dei prodotti agricoli, sulle norme di qualità, sulla produzione agricola con metodo biologico, nonchè tutte le altre norme non incompatibili con la presente legge.

4. Restano ferme la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 1.

5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 1, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero e continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

124ª Seduta

.. Presidenza del Presidente
de COSMO

Interviene il Ministro del commercio con l'estero Baratta.

La seduta inizia alle ore 16,20.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sugli indirizzi generali della politica del Dicastero
(R 046 0 03, C 10ª, 0008)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente de COSMO, prende la parola il ministro BARATTA il quale sottolinea che il mercato internazionale si muove in direzione di una sempre maggiore liberalizzazione degli scambi e del corrispondente declino delle diverse forme di protezionismo. In tale contesto, il potere sovrano di governo dei processi di trasformazione dei rapporti economici internazionali si è trasferito di fatto dalla sede nazionale a quella comunitaria, e ciò comporta importanti conseguenze sul piano operativo.

Un primo problema riguarda la disponibilità di dati statistici: la caduta delle barriere doganali all'interno della Comunità ha fatto venir meno una fonte essenziale di informazione e, anche se gli istituti specializzati, e in primo luogo l'Istat, hanno operato validamente per far fronte a questo problema orientandosi su altri indicatori, valutari e fiscali, permangono alcune difficoltà nella comparazione dei dati relativi agli ultimi mesi con quelli corrispondenti dello scorso anno.

La svalutazione della lira ha posto le premesse per una maggiore competitività delle esportazioni italiane, ma gli effetti auspicati non sono stati conseguiti a causa di una contrazione della domanda globale, specialmente per i beni di consumo nell'area europea. D'altra parte, il vantaggio potenziale assicurato dalla svalutazione non deve essere frustrato da un aumento dei costi interni: sotto questo profilo, si sono realizzate profonde modifiche strutturali del sistema produttivo, come, ad esempio, il trasferimento di alcune produzioni verso paesi caratterizzati da un minor costo del lavoro; ciò peraltro implica, anche per l'Italia, la necessità di individuare su quali nuovi settori dovrà indirizzarsi l'intervento finalizzato a compensare la minore occupazione interna.

La struttura produttiva italiana, caratterizzata da entità piccole e medie, ha mostrato una certa capacità di adattamento nei confronti dei mutamenti del mercato, ma al tempo stesso, per la minore competitività rispetto a sistemi più forti, richiede azioni positive di promozione e sostegno che, peraltro, dovranno svolgersi nei limiti tracciati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese. L'Italia dispone di strutture creditizie e assicurative di supporto all'esportazione, ma soprattutto è necessaria la rete internazionale assicurata dall'ICE. Al fine di garantire i rapporti con i mercati stranieri, tale istituto deve realizzare azioni promozionali dirette e indirette offrendo un punto di riferimento sicuro al sistema industriale. La riconsiderazione delle finalità dell'ICE costituisce un punto programmatico fondamentale e il Ministro intende esercitare appieno le funzioni di vigilanza al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'Istituto dotandolo di idonei strumenti di autovalutazione. Per quanto riguarda il problema del riassetto degli organismi che hanno a vario titolo competenza in materia di commercio estero, è prioritario mettere a punto, oltre ad un adeguato sistema di controlli, una definizione esatta delle funzioni e dei ruoli, presupposto per qualsiasi ipotesi di riordinamento. In particolare, occorre prevedere un riassetto della SACE coerente con gli indirizzi comunitari in materia assicurativa, volti a separare il rischio politico da quello commerciale.

Tra i compiti del Ministero, assume un particolare rilievo l'attività connessa allo svolgimento dei negoziati commerciali che vanno sotto il nome di *Uruguay Round*. Essi infatti hanno avuto un nuovo impulso a seguito dell'ampio mandato a trattare che, negli Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti ha già conferito e il Senato si accinge a conferire al presidente Clinton, con un termine a scadenza assai ravvicinata (15 dicembre). Il primo problema del negoziato è quello relativo all'agricoltura. In questo settore, a seguito delle pressioni francesi, la Commissione CEE ha ridefinito con gli USA un'ipotesi negoziale piuttosto severa per gli agricoltori europei che dovrebbero godere di minori agevolazioni. Oltre al problema agricolo, sussiste quello più generale delle barriere doganali sulle altre merci: si registra in questo campo una divergenza di metodo tra gli Stati Uniti, intenzionati a trattare sulle tariffe per singoli prodotti o comparti produttivi e l'Europa che, disponendo di un sistema tariffario più omogeneo, tende ad ottenere dalla controparte un abbattimento dei picchi proporzionato alle posizioni tariffarie di partenza. Un'altra differenza si registra quanto agli istituti preposti alla gestione degli accordi internazionali: a fronte di una minore capacità europea di attivare tempestivamente misure di risposta e ritorsione, negli Stati Uniti la legislazione e le stesse strutture amministrative assicurano interventi più immediati e incisivi in caso di *dumping* o di atti comunque ritenuti devianti rispetto agli accordi stipulati.

Occorre comunque rilevare la difficoltà a condurre negoziati o a far valere specifici interessi in ambito CEE per l'Italia, che attraversa una congiuntura particolarmente difficile in un momento in cui le previsioni dell'OCSE non consentono di prevedere un superamento a breve termine del momento di stagnazione della domanda internazionale. L'*Uruguay Round* riveste comunque un ruolo centrale nella

ridefinizione dei rapporti economici mondiali futuri: un suo eventuale fallimento, oltre a dar luogo a involuzioni protezionistiche, farebbe venir meno quel quadro di certezze che costituisce il presupposto per la ripresa dell'economia mondiale, e, di conseguenza, europea e italiana.

Al fine di disporre del maggior numero possibile di informazioni e tracciare così un quadro omogeneo delle domande del sistema produttivo e degli obiettivi da perseguire, il Ministero ha avviato una serie di audizioni con i più importanti soggetti produttivi; questa iniziativa, accolta con grande interesse, ha lo scopo di consentire un ripensamento globale sul nuovo assetto dei rapporti economici e commerciali e sulle relazioni da stabilire con le diverse aree.

Si apre il dibattito.

La senatrice BONIVER rileva che l'esposizione del Ministro è stata caratterizzata da un condivisibile atteggiamento di equilibrato pessimismo, che tiene conto dei numerosi problemi che gravano su un settore essenziale per la ripresa economica come il commercio estero. Tra di essi, vanno anche annoverati la farraginosità delle normative e un sistema fiscale che penalizza la piccola e media impresa. Vi è inoltre una scarsa capacità contrattuale dell'Italia a livello europeo, testimoniata anche dalla posizione subordinata assunta nell'ambito dell'*Uruguay Round*, mentre, con il concorso del Parlamento, il Governo potrebbe definire un profilo negoziale più dinamico ed aggressivo del nostro paese.

Le difficoltà segnalate in ordine alla differenziazione dei dati statistici possono essere compensate, quanto agli aspetti informativi, dalle audizioni di cui ha parlato il Ministro al termine della sua relazione; un notevole contributo in tal senso potrà venire anche dal Commissario straordinario per la statistica nominato dal precedente Governo.

Nell'ambito dell'*Uruguay Round* gli Stati Uniti hanno dato prova di una notevole propensione protezionistica, ponendo l'Europa in una posizione difensiva che ne ha indebolito la capacità negoziale: occorre invece agire incisivamente per tutelare il bene primario costituito dalla libera concorrenza e dalla capacità competitiva.

Peraltro, la CEE non ha dato prova di particolare lungimiranza nei confronti dei paesi dell'ex blocco sovietico, indulgendo in comportamenti protezionistici che l'Italia dovrebbe aver interesse a rimuovere, con un'azione indirizzata anche verso altri mercati emergenti.

In tale contesto è necessario un intervento di ristrutturazione e ammodernamento dell'ICE, che lo metta nelle condizioni di operare in uno scenario mondiale profondamente mutato.

Il senatore MONTINI, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa di procedere ad audizioni degli operatori economici, chiede al Ministro di voler definire quali rapporti intende stabilire con i consorzi *export*, il cui operato ritiene positivo e meritevole di incentivazione. Auspica inoltre che vengano definiti i settori produttivi più deboli nei confronti dei quali indirizzare l'azione di sostegno, anche finanziario, all'esportazione.

La senatrice MAISANO GRASSI esprime un severo giudizio sull'operato dell'ICE che, peraltro, è stato oggetto di rilievi provenienti dall'amministrazione e dalla Corte dei conti. Sul piano della promozione, infatti, l'Istituto ha svolto una funzione assai limitata, tanto più che per far fronte ad aumenti di spesa per il personale, soprattutto dirigente, ha dovuto chiudere alcune sedi estere: molti operatori hanno concretamente manifestato la loro sfiducia nei confronti di tale organismo provvedendo autonomamente alla promozione dei loro prodotti all'estero. L'assenza di controlli efficaci è testimoniata anche dal fatto che, proprio in questo periodo, l'ICE ha aperto una sede in Serbia, con tutte le conseguenze che un tale atto lascia presumere in merito al traffico di armi.

Secondo il senatore PERIN la crisi delle società cooperative e lo smantellamento del sistema delle partecipazioni statali, congiunto alla caduta della capacità competitiva delle grandi imprese private, hanno concorso a determinare una contrazione del commercio estero italiano che, invece, costituisce un volano fondamentale per l'intero sistema economico. La svalutazione della lira, d'altra parte, non ha sortito i positivi effetti previsti e pertanto l'iniziativa del Governo dovrebbe rivolgersi alle aree commerciali emergenti. Citando a tale proposito gli esempi della Lituania e della Georgia, dove l'azione italiana sembra paralizzata da intralci burocratici, sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e politica agli scambi.

Il senatore TURINI esprime preoccupazione sulle considerazioni del Ministro in ordine ai poteri della CEE in materia di relazioni economiche internazionali considerato che l'Italia ha già subito le limitazioni di sovranità derivanti dall'assetto internazionale seguito alla seconda guerra mondiale. Considerato poi che le misure di svalutazione della moneta non si sono rivelate efficaci, occorre operare più decisamente in direzione dell'apertura verso nuovi mercati, specialmente verso i paesi in via di sviluppo e l'Est europeo. Tali iniziative, peraltro, richiedono un recupero di competitività, che dovrà essere attuato operando sui costi dei prodotti e del lavoro, ridimensionando gli oneri impositivi che gravano sull'impresa e ristrutturando radicalmente organismi come l'ICE e la SACE, che finora hanno dato prova di inefficienza.

Il senatore CHERCHI chiede al Ministro di chiarire gli aspetti relativi all'impatto della svalutazione sulle esportazioni, fornendo anche dati disaggregati al fine di valutare in quale misura le zone più svantaggiate del paese siano in grado di integrarsi nel circuito commerciale internazionale qualora una più positiva congiuntura economica rilanciasse la domanda estera.

I rilievi mossi in recenti interventi all'ICE sono ampiamente condivisibili, poichè si verifica una sfasatura tra gli obiettivi posti con la legge di riforma del 1989 e la realtà dell'Istituto, coinvolto in episodi che, anche per le modalità operative, non depongono certo a suo favore. È auspicabile che su questa materia Governo e Parlamento cooperino al fine di definire gli obiettivi da assegnare all'Istituto.

Dopo aver auspicato che il Ministro aggiorni la Commissione sugli sviluppi dei negoziati dell'*Uruguay Round*, si sofferma brevemente sulla necessità di incrementare l'iniziativa nei settori tecnologici di punta per superare alcune debolezze strutturali del sistema produttivo.

Un altro profilo di grande rilievo è quello che attiene alla riforma del sistema di governo dell'economia. Sarebbe interessante, a tale proposito, conoscere l'opinione del Ministro sull'ipotesi di costituire un unico ministero della produzione che, cogliendo anche le sollecitazioni emerse dalla recente tornata referendaria, integri e coordini funzioni oggi disperse.

Il senatore MANNA, nel dichiarare il suo apprezzamento per il metodo di analisi adottato dal Ministro, rileva che, in un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione dei mercati mondiali, gli strumenti operativi di cui dispone l'Italia risultano piuttosto deficitari, soprattutto per quanto riguarda l'ICE: la riforma del 1989, infatti, si è risolta in una serie di provvedimenti per il personale, senza chiarirne finalità e funzioni. Occorre pertanto andare oltre l'ordinaria attività di vigilanza esercitata dal Ministero e verificare distorsioni e disfunzioni già segnalate dalla Corte dei conti.

Il senatore GRANELLI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal Ministro, che corrisponde alla diffusa coscienza della centralità che i rapporti economici internazionali rivestono per la ripresa del sistema produttivo italiano. Andranno riprese anche le osservazioni del senatore Cherchi sulla opportunità di riflettere sui soggetti istituzionali ai quali compete il governo del sistema economico, nella prospettiva di un riassetto strutturale dell'Esecutivo di cui la legge di riforma della Presidenza del Consiglio ha costituito il primo passo.

È inoltre preoccupante quanto ha segnalato il Ministro sulle difficoltà dei rapporti commerciali e agricoli tra Europa e Stati Uniti, tanto più che il contenzioso si riapre all'interno di una propensione protezionistica di entrambi nei confronti delle altre aree del mercato mondiale. L'Europa, peraltro, già in ritardo rispetto all'interesse mostrato dalla nuova amministrazione americana verso i temi dell'economia mondiale, dovrebbe rivedere la politica agricola comunitaria, ridimensionandone l'impianto protezionistico. È auspicabile un'iniziativa italiana su questi temi.

Attualmente gli operatori italiani che agiscono sui mercati dell'Est europeo, oggetto di particolare attenzione da parte della CEE, risentono della mancanza di coordinamento degli strumenti a disposizione dell'esportazione, soprattutto per quel che riguarda un'efficace utilizzazione delle linee di credito. Pertanto, d'intesa anche con gli altri dicasteri interessati, occorre pensare ad un riordino di tali strumenti.

Per quanto riguarda il complesso tema dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, la tendenza a confondere la cooperazione con interventi indiretti a favore delle imprese italiane (che hanno tratto vantaggi ben maggiori di quelli previsti per i paesi beneficiari) rischia di pregiudicare gravemente l'immagine dell'Italia all'estero.

È pertanto giunto il momento di porre mano ad un riassetto funzionale di tutte le strutture e gli organismi che a vario titolo operano

all'estero, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e coordinando l'attività delle diverse amministrazioni al fine di rendere più efficaci gli interventi a favore dell'esportazione italiana.

Il senatore FERRARI dopo aver dichiarato di convenire sulla necessità di pervenire ad un coordinamento delle strutture che operano nel settore dell'esportazione, rileva che la svalutazione della lira non ha comportato una corrispondente diminuzione dei prezzi italiani all'estero. Sottolinea inoltre che, nella multiforme realtà europea, oltre alle barriere doganali e tecnologiche, andrebbero considerate con attenzione anche le barriere linguistiche che possono costituire un grave pregiudizio per lo sviluppo degli scambi.

Replicando agli intervenuti il ministro BARATTA precisa di aver voluto, nella sua introduzione, tracciare un quadro dei principali problemi, per porre la Commissione nella condizione di mettere a fuoco priorità e obiettivi. Il suo intervento introduttivo non è stato dettato da pessimismo ma dalla dovuta prudenza derivante dalla consapevolezza della complessità dei problemi e della pluralità delle sedi decisionali ove essi vengono affrontati e risolti.

Attualmente, come molti degli intervenuti hanno sottolineato, la svalutazione della lira non ha sortito effetti rilevanti per le esportazioni, a causa, fondamentalmente, della stagnazione della domanda mondiale. Tuttavia, in presenza di profondi mutamenti dei rapporti tra i cambi, gli effetti della svalutazione sui mercati internazionali sono differiti nel tempo e si differenziano profondamente tra singoli prodotti e comparti produttivi. I dati disponibili, peraltro, offrono notizie confortanti sulla capacità delle imprese italiane di mantenere o addirittura incrementare quote di mercato. Ciò costituisce una buona base di partenza qualora una positiva congiuntura economica determini una dinamizzazione dei mercati.

È necessario comunque non contrastare i mutamenti ma gestirli adattandosi progressivamente ad essi e superando anche i ritardi che si registrano rispetto agli adeguamenti del sistema produttivo già realizzati da altri paesi.

Nei rapporti con la Comunità europea occorre prendere atto della nuova e diversa ripartizione della sovranità: in questo ambito, sia nel rapporto con la CEE, sia nelle sedi negoziali ove la CEE opera, occorre acquisire una crescente capacità di rappresentare con precisione interessi e domande relativamente alla quantificazione di tariffe e sovvenzioni.

Giustamente, nel corso del dibattito, si è posto il problema del coordinamento degli strumenti di intervento. Non vi è dubbio che i profondi cambiamenti negli assetti dei mercati internazionali richiedono uno sforzo di adeguamento da parte delle amministrazioni e a tal fine (pur tenendo presente i compiti amministrativi che la legge n. 222 del 1992 ha assegnato in materia di verifica e controllo delle esportazioni di prodotti ad alta tecnologia) va ribadita l'esigenza di configurare per il Ministero una funzione direzionale e propositiva sempre più specialistica. In tema di coordinamento con altre amministrazioni, un contributo decisivo potrà venire dalle Camere.

I diversi soggetti che operano nel comparto del commercio con l'estero debbono comunque pervenire ad un chiarimento sulle loro funzioni ed obiettivi, dal CIPES alla SACE allo stesso ICE. Quest'ultimo è stato oggetto di numerose osservazioni: va chiarito che la funzione di vigilanza del Ministero potrà essere esercitata efficacemente solo a condizione di definire la natura e gli *standard* qualitativi dei servizi che l'Istituto è chiamato a produrre. L'esistenza di una rete internazionale, fatto potenzialmente di assoluto interesse, non costituisce comunque un elemento tale da giustificare qualsiasi tipo di spesa. Occorrerà anche pensare a modifiche da introdurre nello statuto dell'ICE, rendendolo più flessibile, affinché l'azione di vigilanza del Ministero non sia puramente formale.

Il problema delle barriere linguistiche, sollevato dal senatore Ferrari, è senza dubbio rilevante, anche se l'esperienza concreta ha dimostrato che gli operatori italiani sono in grado di superare questa difficoltà.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente de COSMO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 maggio alle ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1993

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVATTA*Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale Giugni.**La seduta inizia alle ore 15,35.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
(R 046 0 03, C 11^a, 0002)

Il presidente COVATTA rivolge un augurio di buon lavoro al ministro Giugni che per la prima volta presenza in Commissione nella sua nuova veste di autorevole componente dell'Esecutivo.

Prende quindi la parola il ministro GIUGNI che esprime la propria soddisfazione per il fatto di iniziare la sua attività parlamentare di Ministro proprio nella Commissione che per molti anni ha avuto l'onore di presiedere e formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente, senatore Covatta.

Passa quindi ad illustrare quello che il Governo, pur non ritenendolo un programma di legislatura, si propone di realizzare nel delicato settore del lavoro, auspicando anzitutto un'azione politica volta ad evitare la frammentazione degli interventi e dei provvedimenti. Sul tema dell'occupazione, che è quello più delicato che il Governo si trova ad affrontare, il Ministro sottolinea di non essere in possesso di informazioni globali sul fenomeno, ma di poter esporre comunque dati relativi alle linee di tendenza del fenomeno occupazionale rispetto al 1991, che è stato l'anno migliore. Rispetto a questo anno, nel 1992 si è infatti registrata una caduta dell'occupazione, in particolare nel settore terziario, più sensibile agli andamenti congiunturali dell'economia e soggetto a variabili non facilmente controllabili. I dati relativi al 1993 comprendono solo il periodo fino al mese di aprile: in questo lasso di tempo è dato registrare un lieve incremento occupazionale nel terziario e un rallentamento dei processi di espulsione dei lavoratori dal mercato del lavoro nel settore industriale. Ciò rappresenta un segnale cautamen-

te incoraggiante che peraltro permette di dare una valutazione positiva circa l'utilizzazione degli ammortizzatori sociali i quali mostrano la loro utilità. Quanto poi alle politiche attive del lavoro, il Ministro fa presente che alcuni strumenti hanno dato buoni risultati e tra questi le politiche di sostegno che hanno richiesto un notevole impegno finanziario, da non giudicare comunque eccessivo in ordine alle dimensioni del problema. In relazione alla creazione di posti di lavoro - problema che rimane centrale - positivo è stato il funzionamento della *task force*, costituita presso la Presidenza del Consiglio, e quello dei meccanismi previsti dalla legge n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile.

Il Ministro sottolinea quindi che uno dei provvedimenti attraverso cui il Governo intende porre rimedio ai problemi occupazionali è il decreto-legge n. 148 del 1993 che l'Esecutivo ha scelto di reiterare nella sua formulazione originaria, senza cioè operare una selezione (che sarebbe stata troppo complessa) tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al precedente decreto-legge (n. 57 del 1993). Il Ministro si dichiara tuttavia disponibile ad esaminare eventuali modifiche che i parlamentari intendessero proporre ed eventualmente a proporre integrazioni direttamente come Governo. Pur ritenendo che il modo con cui si è giunti alla formulazione di alcune norme del decreto n. 148 (che definisce di legislazione «vertenzialista»), non sia il modo migliore di operare, ritiene tuttavia necessario mettere in evidenza che la funzionalità di queste norme dipenderà da come saranno gestite dall'Amministrazione. Fa infatti presente che talune strutture amministrative, soprattutto in relazione a istituti legislativi come quello della mobilità, hanno operato molto efficacemente in alcune realtà regionali come il Veneto o la Lombardia. Sarebbe quindi opportuno attivare queste strutture e, a tal proposito, si propone di investigare sul funzionamento delle agenzie per l'impiego. Auspica quindi che la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale del Paese, agisca congiuntamente al Ministero nella verifica del funzionamento di tali organismi. Sempre in relazione al decreto-legge n. 148, il Ministro invita i membri della Commissione a riflettere sulla opportunità di inserirvi le norme essenziali in materia di collocamento obbligatorio, di cui la Commissione si sta occupando dall'inizio della legislatura. Per quanto riguarda invece la questione dei lavoratori extra-comunitari, fa presente che si attendono indirizzi dal Ministero degli affari sociali, competente in materia. Il ministro informa quindi degli intenti del Governo in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, sottolineando che l'azione dell'Esecutivo è volta ad una definizione normativa dei rapporti di lavoro cosiddetti flessibili, come per esempio il lavoro interinale o il salario di ingresso. La trattativa sul costo del lavoro prosegue anche in questa direzione e su questo terreno sono possibili intese positive.

L'altra questione sulla quale il Ministero ritiene opportuno intervenire è quella relativa alla formazione professionale attraverso la presentazione di una legge-quadro che superi, mediante un ammodernamento dei meccanismi, la legge n. 845 del 1978. A questo proposito inoltre, sottolinea il Ministro, l'Esecutivo si sta battendo per non perdere il contributo del Fondo sociale europeo, rischio assai forte dal momento che le Regioni non hanno elaborato i programmi necessari.

Informa comunque che, sul tema della formazione, esiste un'ampia disponibilità delle parti sociali ad operare modifiche rilevanti.

Passa quindi ad illustrare i termini della trattativa sul costo del lavoro che è quasi in fase conclusiva ed è volta soprattutto a definire la disciplina della contrattazione e il numero dei suoi livelli, punto sul quale i contrasti sono maggiori. Meno difficile appare invece l'accordo su ciò che si potrebbe sostituire all'abolita scala mobile per salvaguardare il valore reale dei salari, ricordando che si era affacciata al proposito l'idea di una scala mobile solo eventuale. Il Ministro fa presente poi la necessità di arrivare ad una soluzione del problema riguardante la rappresentatività dei sindacati. Tra gli altri problemi di cui il Dicastero si dovrà occupare il Ministro ricorda quello relativo alla riattivazione della Commissione per la parità tra uomo e donna e quello relativo all'emanazione dei decreti legislativi per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, all'interno dei quali potrebbe forse confluire la normativa contenuta nel disegno di legge sul delegato alla sicurezza. In materia previdenziale infine il Ministro ricorda che alcuni decreti legislativi - in materia di attività usuranti, di disciplina dei nuovi assunti e di razionalizzazione del sistema previdenziale dei lavoratori agricoli - restano ancora da emanare. Sempre in tema di previdenza, assicura infine che non si tornerà più sulle decisioni prese e non si dovranno operare ulteriori tagli di spesa in questo settore oltre quelli recentemente stabiliti.

Il presidente COVATTA apre quindi il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Interviene per primo il senatore SMURAGLIA che in relazione al decreto-legge n. 148, chiede al Ministro che cosa intenda fare nel caso di una ripresentazione da parte del suo Gruppo politico delle norme introdotte nel precedente decreto-legge dalla Camera dei deputati. Intende cioè sapere se l'Esecutivo si farà scudo rigidamente della motivazione delle carenze finanziarie o se invece sarà disponibile alla ricerca di una soluzione unitaria. Si riferisce in particolare al problema dei precari nella Pubblica Amministrazione, rispetto al quale il Ministro Cassese si è pronunciato in modo categorico. Quanto ai problemi della sicurezza nel lavoro, il senatore Smuraglia ricorda che presso la Camera dei deputati vi sono fortissime resistenze a far procedere l'iter del disegno di legge n. 210, approvato dal Senato. Chiede quindi al Ministro quale sarà la sua posizione su questo argomento. Auspica inoltre che gli schemi di recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza siano inviate al Parlamento in tempi ragionevoli affinché esso possa esprimere compiutamente il proprio parere. Ricorda infine che la legge n. 125 del 1991, sulle azioni positive prevedeva, a due anni dalla sua approvazione, l'invio da parte del Ministro del lavoro di una relazione sulla sua applicazione. Auspica infine che al tema dell'occupazione sia data dal Governo un'impostazione globale, volta a considerare anche temi come l'occupazione giovanile la creazione di nuovi posti di lavoro.

Interviene successivamente il senatore COVIELLO che, dopo aver ringraziato il Ministro per la completezza della relazione svolta,

sottolinea che l'accennata lieve ripresa del sistema economico sarebbe stata probabilmente più efficace se si fosse dato maggiore sostegno alla domanda pubblica. Il rischio infatti è quello di trovarsi di fronte ad una ripresa economica senza aumento dell'occupazione. Ciò è particolarmente preoccupante soprattutto per i giovani disoccupati di lungo periodo e per i disoccupati più anziani a basso livello di scolarizzazione. Di questi temi il Governo deve necessariamente farsi carico. Chiede quindi al Ministro se non sia il caso di reintrodurre nel decreto-legge 148 il Fondo per lo sviluppo. Opportuna riterrebbe anche un'intesa sulla questione degli immigrati extracomunitari. Auspica poi una soluzione sull'introduzione di rapporti di lavoro atipici, che potrebbero ben supportare la ripresa economica. Esprime infine forti preoccupazioni per la disciplina delle trattative sindacali che, se strutturate a differenti livelli, potrebbero comportare la reintroduzione di istituti certamente non positivamente valutabili come quello delle gabbie salariali.

Prende quindi la parola il senatore MERIGGI che a proposito del decreto-legge n. 148, nella forma in cui è stato reiterato dal Governo, ritiene necessario trovare le modalità più adeguate per recuperare le norme introdotte dalla Camera dei deputati. Sul tema degli immigrati extracomunitari ritiene poi necessario prendere atto anche degli indirizzi del Ministero dell'interno. Esprime quindi una valutazione sostanzialmente critica nei confronti della relazione del Ministro che ritiene priva di una visione strategica generale sui problemi dell'occupazione. Auspica infine che il Ministro tenga fede alle affermazioni fatte in materia di previdenza e chiede se quella espressa sia solo la sua personale opinione ovvero quella del Governo nel suo complesso.

Il senatore PELELLA esprime il suo apprezzamento per le osservazioni fatte dal Ministro in relazione alle agenzie per l'impiego che nelle regioni meridionali rappresentano un problema assai delicato. Ritiene in proposito di far proprio il suggerimento del Ministro circa lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Altrettanto positivamente valuta poi la questione relativa alla riforma della legge sulla formazione, volta ad un ammodernamento degli obsoleti meccanismi attuali. Chiede infine al Ministro quale sia la sua disponibilità a rivedere la questione degli immigrati extracomunitari in relazione al decreto-legge n. 148 e come intenda concretamente procedere in materia di rappresentatività dei sindacati.

Il presidente COVATTA ricorda che la Commissione pubblica istruzione del Senato sta lavorando sulla riforma della secondaria superiore: per quanto riguarda quindi i temi inerenti la formazione invita il Ministro a farsi carico degli opportuni raccordi.

Prende quindi la parola il senatore ROMEO che, nel ringraziare il Ministro per l'ampiezza e la completezza della sua relazione, pone l'accento sulla necessità della creazione di nuovi posti di lavoro che anche l'abbassamento recente del costo del danaro potrà sicuramente aiutare. Auspica quindi che vi sia una unicità di coordinamento delle politiche del lavoro anche a livello istituzionale, poichè la frammenta-

zione esistente crea forti disfunzioni e gravi disagi. Invita inoltre il Ministro a tagliare gli sprechi ancora esistenti nel settore della previdenza, data l'esistenza di numerosi enti inutili totalmente a carico della collettività. Esprime infine valutazioni positive sull'intento di innovare nel settore della formazione, invitando però il Governo a prevedere poteri sostitutivi laddove si registri l'inerzia delle Regioni.

Prende quindi la parola il senatore MANFROI che, dopo essersi soffermato sul problema del collegamento fra decreto sull'occupazione e provvedimento sul collocamento obbligatorio, sostiene che in questo ambito è necessario approfondire le questioni relative al corretto accertamento dell'invalidità e si sofferma poi sulla necessità di introdurre una flessibilità territoriale nella conclusione dei contratti di lavoro al fine di favorire in primo luogo i lavoratori disoccupati.

Afferma infine che è difficile risolvere nello stesso provvedimento i problemi nuovi della crisi produttiva e quelli vecchi di tipo strutturale poichè si rischia di perpetuare solo forme di mero assistenzialismo.

La senatrice DANIELE GALDI si sofferma quindi sulla soluzione proposta dal Ministro per la disciplina del collocamento obbligatorio, sostenendo che alcuni punti fermi dovranno essere comunque mantenuti anche nell'eventualità di inserire la disciplina sul collocamento obbligatorio all'interno del decreto sull'occupazione.

L'oratrice sostiene infine che, per la normativa sulla formazione professionale, sarebbe opportuno studiare meglio le esperienze ampiamente presenti in Europa specialmente per quanto riguarda l'elasticità del rapporto di lavoro, sia nella fase iniziale che su quella finale.

Il senatore INNOCENTI, dopo aver chiesto al Ministro se è a conoscenza di una iniziativa di non pochi deputati di vari Gruppi politici a favore dell'occupazione giovanile (la cosiddetta proposta Gambale), si sofferma su alcune passate esperienze (che hanno avuto luogo anche nella sua Regione) riguardanti la formazione professionale e sostiene che comunque la progettazione dei corsi di formazione risulta troppo anticipata rispetto alle relative decisioni della Comunità Europea.

La senatrice COLOMBO SVEVO invita il Ministro a svolgere un ruolo attivo nell'individuazione delle responsabilità regionali o nazionali in merito alla mancata acquisizione dei fondi CEE e, dopo aver accennato ai problemi dell'integrazione al minimo, sostiene quindi che, per quanto riguarda il provvedimento sui congedi parentali, il Governo dovrà collaborare nella ricerca dei relativi necessari mezzi finanziari.

Il senatore CONDARCURI, premesso che la disoccupazione aumenta in particolare nel Meridione, chiede al Ministro quali saranno gli interventi specifici del Governo per superare questo grave problema e aggiunge che al momento non sembra esservi più spazio neppure per politiche di tipo assistenziale. Ribadisce la richiesta di conoscere quali siano i progetti che in particolare il Ministro del lavoro intende perseguire per venire incontro alle esigenze delle aree più depresse del Paese.

Il senatore STEFANELLI, premesso che il settore terziario è a suo avviso la colonna portante dell'economia italiana, in grado di resistere anche nei momenti di crisi produttiva, prospetta la possibilità di istituire dei fondi finanziari a favore dei piccoli commercianti e degli artigiani che - sino ad oggi - sono stati invece sempre penalizzati nel corso degli anni dalle politiche dei Governi che si sono succeduti.

Il Ministro GIUGNI si riserva di dare esaurienti risposte nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario SAVINO risponde all'interrogazione 3-00518 a firma dei senatori Garraffa e Martelli. Rileva che l'interrogazione pone in luce un reale problema di mancato coordinamento normativo, di indubbio rilievo ai fini di una maggior tutela di una parte degli assistiti del Servizio sanitario nazionale. È vero, infatti, che le disposizioni dell'articolo 6 del Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, all'atto di introdurre la distinzione degli stessi assistiti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza, nei confronti dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi superiori alle soglie previste, ha prefigurato modalità di accesso alle prestazioni sanitarie nettamente diverse rispetto a quelle accordate alle altre categorie di utenti. Per tale fascia di assistiti è stato, così, rilevato che, una volta venuta meno del tutto la copertura assistenziale gratuita del Servizio sanitario nazionale per le prestazioni farmaceutiche e specialistiche di costo inferiore ai limiti, rispettivamente fissati in lire 40.000 e 100.000, dovrebbero del pari divenire inapplicabili le condizioni restrittive prescritte - perchè logicamente giustificate - per gli altri soggetti ammessi a fruire delle stesse prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Si verifica, invece, che, essendo tuttora vigenti le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, in quanto non modificate dalla legge n. 438 del 1992 d'anzì ricordata, anche per tale fascia, meno privilegiata di cittadini l'accesso alle strutture esterne convenzionate resta ancora illogicamente subordinato all'impossibilità delle strutture pubbliche di soddisfare la richiesta di prestazioni diagnostiche entro 4 giorni ed al

conseguente rilascio del necessario nulla-osta da parte dell'Unità sanitaria interessata. È perciò evidente che, allo stato attuale della normativa prima illustrato, una Circolare interpretativa, auspicata nella interrogazione, non varrebbe a risolvere il problema, che potrà, invece, risultare superato definitivamente con la piena attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino del settore sanitario e, in particolare, del relativo articolo 8 comma 5, laddove è affermata la facoltà di libera scelta del sanitario o del presidio erogante da parte dell'assistito, salvo l'obbligo della prescrizione su modulario del Servizio sanitario nazionale. In tal senso è utile ricordare che il comma 7 dello stesso articolo impone alle Regioni di attivarsi per l'adozione, entro il 31 dicembre 1993, dei provvedimenti di loro competenza necessari all'instaurazione dei nuovi rapporti in materia previsti, mentre quelli ancora in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, dovranno comunque cessare di diritto entro un triennio dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 502 del 1992, e cioè, entro il 31 dicembre 1995. Il Ministero della Sanità intende comunque trovare una soluzione generale e sollecita al problema, eventualmente anche a mezzo di una norma di interpretazione autentica.

Il senatore GARRAFFA, firmatario dell'interrogazione 3-00518, prende atto con soddisfazione che il rappresentante del Governo ha riconosciuto che si è di fronte ad una grave ed evidente incongruenza legislativa, che si risolve in una ingiustizia nei confronti degli assistiti. Tutto ciò accade principalmente a causa del riprovevole atteggiamento della burocrazia delle USL, che ancora una volta ha dimostrato assoluta insensibilità per le esigenze dei cittadini. Si dichiara comunque soddisfatto della risposta.

Ritiene necessario sollecitare vivamente il Governo affinché risponda al più presto anche alle interrogazioni 3-00534 e 3-00541. La prima riguarda la situazione della cardiocirurgia in Sicilia: a tal riguardo è difficile sperare che dalla regione siciliana pervenga in tempi brevi una nota di informazione, date anche le dimostrazioni di scarsa efficienza date dall'assessore regionale uscente alla sanità; vi è per contro una situazione insostenibile dei pazienti, costretti di fatto all'emigrazione sanitaria, che rende necessaria una inchiesta da parte del Ministero. Un'inchiesta andrebbe altresì disposta per quanto riguarda l'Ospedale maggiore di Novara, la cui situazione è evidenziata nell'interrogazione n. 3-00541; vi è a Novara il rischio di gravi favoritismi per interessi privati, a danno degli assistiti e dell'erario dello Stato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 21 maggio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, con riferimento agli emendamenti 1.3, 1.4 e 3.1, fa presente che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno totale autonomia in materia sanitaria; gli uffici della Presidenza del Consiglio dovrebbero pertanto tenere conto di ciò in sede di predisposizione del testo dei decreti legge, ad evitare che in Parlamento si sia costretti ad intervenire ogni volta con specifici emendamenti.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 1.7 ed aggiunge la sua firma all'emendamento 1.7-bis.

Il senatore MARTELLI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.7-bis.

La relatrice MINUCCI si dichiara contraria agli emendamenti 1.0-bis, 1.0-ter, 1.0-quater, 1.4-bis/A, 1.5, 1.5-bis, 1.6 ed 1.6-bis. Si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1, 1.1-bis, 1.2, 1.2-bis, 1.3, 1.4, 1.4-bis, 1.7-bis, e 3.1. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.0.

Il sottosegretario SAVINO si dichiara contrario agli emendamenti 1.0-bis, 1.0-ter, 1.0-quater, 1.4-bis/A, 1.4-bis, 1.5, 1.5-bis, 1.6, 1.6-bis. Si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1, 1.1-bis, 1.2, 1.2-bis, 1.3, 1.4, e 3.1. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.0 e 1.7-bis.

La senatrice BETTONI BRANDANI, con riferimento all'emendamento 1.7-bis, chiede quale sia il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la Commissione bilancio non si è espressa sull'emendamento 1.7-bis, a suo tempo trasmesso. Fa presente tuttavia che essendo il provvedimento in esame all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea il parere stesso potrà essere espresso in tale sede. Pertanto la Commissione sanità può procedere alla votazione dell'emendamento 1.7-bis. Su un piano generale, peraltro, evidenzia gli inconvenienti che si verificano costantemente a causa dell'obbligo delle Commissioni di merito di dover acquisire i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti comportanti conseguenze finanziarie anche quando i provvedimenti cui gli emendamenti si riferiscono sono assegnati in sede referente; in tali casi in pratica, fino al momento dell'espressione di tale parere, l'iter dei disegni di legge in questione rischia di essere bloccato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La senatrice BETTONI BRANDANI preannuncia il voto favorevole all'emendamento 1.0.

Il senatore RAFFAELE RUSSO osserva che l'emendamento 1.0 ha un significato preciso ed importante, perchè mira a risolvere definitivamente

mente una antinomia contenuta nel decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene opportuna l'approvazione dell'emendamento 1.0, in quanto esso chiarisce la volontà già implicitamente espressa nel decreto ed evita interpretazioni che costringano l'interessato ad esprimere l'opzione in modo formale nella sede della USL competente.

L'emendamento 1.0 viene quindi accolto.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel ritirare l'emendamento 1.0-bis, rileva che il parere contrario della Commissione bilancio era scontato; occorre però avere fiducia sulla possibilità di rivedere nel suo complesso la disciplina dei *tickets*. Non ritiene invece di dover ritirare l'emendamento 1.0-ter, in quanto pure lo stesso Governo nella relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame riconosce la possibilità di erogare bollini aggiuntivi ai cittadini esenti, non limitando quindi il loro numero.

L'emendamento 1.0-ter, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore RAFFAELE RUSSO, in relazione all'emendamento 1.0-quater, ritiene che occorra eliminare il riferimento alle urgenti necessità terapeutiche, in quanto molti pazienti affetti da malattie croniche verrebbero a trovarsi senza assistenza.

La senatrice BETTONI BRANDANI, ritira l'emendamento 1.0-quater, riservandosi di ripresentarlo in Aula in diversa forma.

Senza discussione viene accolto l'emendamento 1.1, essendo successivamente dichiarato assorbito l'emendamento 1.1-bis. Sono altresì accolti gli emendamenti 1.2, 1.2-bis, 1.3 ed 1.4. L'emendamento 1.2-bis è assorbito nell'emendamento 1.2

Il senatore RAFFAELE RUSSO, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.4-bis/A, rileva che i cittadini in possesso dei requisiti per ottenere i bollini, cioè gli anziani indigenti, sono già stati sottoposti a molte vessazioni. Ora è almeno necessario evitare che essi debbano dover fare ancora altre file, per cui i bollini aggiuntivi vanno inviati a casa agli interessati.

Il senatore ZAPPASODI ritiene preferibile che siano i medici di famiglia a distribuire i bollini.

In senso analogo si pronuncia il senatore DIONISI, il quale presenta il sub-emendamento 1.4-bis/A/1.

Il senatore GARRAFFA osserva che sarebbe stato più opportuno svolgere tali considerazioni in sede di discussione generale sugli emendamenti.

Il senatore CARRARA, dopo aver rilevato che i bollini hanno dato luogo a fenomeni di malcostume, fa presente che le Regioni hanno ormai disciplinato la materia.

Il senatore PERINA osserva che già adesso anche le farmacie distribuiscono i bollini per cui l'emendamento 1.4-bis/A, specialmente dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1, appare sostanzialmente inutile in quanto con una semplice nuova prescrizione è possibile ottenere bollini aggiuntivi.

Il sottosegretario SAVINO osserva che i bollini aggiuntivi sono erogati solo a seguito dell'accertamento di necessità terapeutiche, e pertanto non possono essere inviati automaticamente a domicilio.

Il sub-emendamento 1.4-bis/A/1, viene respinto e successivamente viene anche respinto l'emendamento 1.4-bis/A.

Il senatore PERINA annuncia il voto contrario all'emendamento 1.4-bis. Rileva che per i farmaci salvavita non è previsto alcun limite, così come per i farmaci destinati ai pazienti affetti da determinate patologie.

L'emendamento 1.4-bis viene accolto, con una modifica di carattere formale.

Il senatore MANARA, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.5, rileva che la cifra di 80 miliardi è del tutto insufficiente per l'assistenza agli indigenti da parte dei comuni.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime il timore che ove fosse accolto l'emendamento 1.5, possa essere precluso l'emendamento 1.5-bis.

Il presidente MARINUCCI MARIANI non ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.5 precluda l'emendamento 1.5-bis.

La relatrice MINUCCI ritiene che occorrerebbe individuare altre forme di intervento per la situazione degli indigenti.

Il senatore Raffaele RUSSO annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5 viene accolto.

Viene invece respinto l'emendamento 1.5-bis dopo un dichiarazione di voto contrario del senatore Raffaele RUSSO, il quale evidenzia come esso ripristini il sistema del pagamento a piè di lista.

Vengono quindi respinti anche gli emendamenti 1.6 ed 1.6-bis.

Il senatore TORLONTANO annuncia il voto contrario all'emendamento 1.7-bis. Ritiene che vadano aiutate le imprese farmaceutiche

italiane che effettuano ricerca, ma occorre individuare con precisione quali siano veramente i farmaci ad alta tecnologia.

Il senatore GARRAFFA osserva che l'emendamento riguarda i farmaci che scaturiscono da complesse attività di ricerca implicanti alti costi. Rileva poi che l'ultimo aumento di prezzo per questa categoria di farmaci risale al 1983. Annuncia quindi il voto favorevole all'emendamento 1.7-bis.

Il senatore Raffaele RUSSO osserva che, mentre si contesta il costo delle raccomandate per l'invio a domicilio dei bollini per gli indigenti, si vogliono difendere precisi interessi di imprese farmaceutiche: alcuni farmaci sono effettivamente a prezzi fermi dal 1983, ma nel frattempo sono usciti molti farmaci nuovi ad altissimo prezzo, attraverso i quali sono realizzati fortissimi profitti. Tali guadagni, per una logica concatenazione di interessi, si risolvono anche in benefici personali per molti medici di famiglia. La posizione dell'emendamento è spudoratamente favorevole ad alcuni interessi ben individuabili di industrie farmaceutiche, per cui annuncia il voto contrario.

Il senatore GARRAFFA ritiene chiaramente lesive della sua onorabilità le dichiarazioni del senatore Raffaele Russo e chiede al Presidente della Commissione che esse siano inviate al Presidente del Senato, affinché assuma le iniziative del caso.

Il senatore PERINA fa presente che il senatore Raffaele Russo dimostra di non sapere che l'emendamento riguarda farmaci ad altissima tecnologia, disciplinati anche da una direttiva comunitaria.

Il senatore DIONISI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le considerazioni del senatore Raffaele Russo, rileva che il testo dell'emendamento è stato inviato a tutti i componenti della Commissione, perchè scaturisce da precisi interessi privati. Tali pressioni si manifestarono anche in occasione dell'esame della legge finanziaria 1991 allorquando questa categoria di farmaci fu esclusa dalla riduzione di prezzo. È ben vero che esiste il problema della ricerca farmaceutica nel nostro paese, ma esso non può essere affrontato in questa sede. D'altra parte, nell'elenco dei farmaci previsto dall'emendamento, vi sono anche farmaci di fatto poco utili. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime pieno consenso con quanto affermato dal senatore Raffaele Russo e dal senatore Dionisi.

Il senatore MANARA fa notare alla senatrice Bettoni Brandani ed al senatore Dionisi di non aver ricevuto alcuna richiesta di presentazione di emendamenti.

Il presidente MARINUCCI MARIANI prospetta l'opportunità di un ritiro dell'emendamento anche al fine di poter disporre del parere della Commissione bilancio.

Il senatore Raffaele RUSSO chiede se è possibile votare l'emendamento anche in mancanza del parere della Commissione bilancio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, richiamandosi a quanto prima affermato, fa presente che l'emendamento può essere posto in votazione.

L'emendamento 1.7-bis viene respinto dalla Commissione.

Viene invece accolto l'emendamento 3.1.

La Commissione dà quindi mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modificazioni accolte dalla Commissione, autorizzandola a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «può optare» aggiungere le parole: «volta per volta».

1.0

ZUFFA, STEFANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, TORLONTANO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. La Commissione unica del farmaco, sulla base della classificazione internazionale dei medicamenti A.T.C. riformula, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prontuario terapeutico nazionale assicurando l'inclusione solo dei farmaci di comprovata efficacia clinica destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e l'esclusione di farmaci destinati al trattamento di patologie minori nonché di quelli proposti per il trattamento coadiuvante di disturbi anche rilevanti ma per i quali la scienza medica non offre valide evidenze di efficacia. Il prontuario terapeutico nazionale è approvato con decreto del Ministro della sanità. A partire dal 1° giugno 1993 sono ammessi nel prontuario terapeutico nazionale i farmaci di nuova registrazione che siano di comprovata efficacia e rispondenti alla finalità terapeutica della guarigione o del controllo di malattie rilevanti. L'ammissione al prontuario terapeutico nazionale dei nuovi farmaci è consentita se il prezzo al pubblico, a parità di dosi definite die, non è superiore a quello dei farmaci con pari efficacia e con pari rapporti beneficio-rischio già disponibili all'atto del prontuario terapeutico di cui al comma precedente. I farmaci del

prontuario terapeutico nazionale sono suddivisi nelle seguenti due fasce:

a) farmaci di comprovata efficacia clinica, idonei ad assicurare la guarigione o il miglioramento di stati morbosi di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui;

b) farmaci di comprovata efficacia clinica, idonei ad assicurare la guarigione o il miglioramento di stati morbosi di particolare rilevanza clinica e sociale ma suscettibili di usi incongrui;

I farmaci della fascia a) sono esenti da compartecipazione alla spesa; per i farmaci della fascia b) le regioni e le province autonome stabiliscono particolari misure di sorveglianza nel consumo e possono assumere provvedimenti di contenimento di eventuali fenomeni di uso incongruo anche mediante forme di partecipazione alla spesa a carico degli usufruttori. La partecipazione alla spesa non può essere inferiore a lire 1.000 e superiore a lire 3.000 per ogni confezione. La reiterata incongrua prescrizione comporta la sospensione del rapporto di lavoro e del rapporto convenzionale dei medici prescrittori. A tal fine la regione e le province autonome emanano le relative norme attuative. Le regioni e le province autonome possono stabilire quali farmaci di prescrizione specialistica della fascia a) siano erogati esclusivamente nelle strutture della USL. Nelle USL nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitoraggio effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti».

1.0-bis

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero di 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 per far fronte alle necessità terapeutiche che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate e strumenti di verifica e controllo della spesa farmaceutica. Le regioni rendicontano l'eventuale maggiore

onere derivante dall'applicazione del presente comma, che verrà coperto con apposito provvedimento ministeriale».

1.0-ter BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFÀNO, TORLONTANO, ZUFFA

Al comma 2, ottavo rigo, dopo le parole: «urgenti necessità terapeutiche» sopprimere il resto fino alla fine del comma.

1.0-quater STEFÀNO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, TORLONTANO, ZUFFA

Al comma 2, sostituire le parole: «da medico specialista del Servizio sanitario nazionale» con le altre: «dal medico di medicina generale».

1.1 MANARA, PISATI

Al comma 2, dopo le parole: «urgenti necessità terapeutiche,» aggiungere le seguenti: «accertate dal medico di medicina generale».

1.1-bis BETTONI BRANDANI, BRESCIA, TORLONTANO, STEFÀNO, ZUFFA

Al comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.2 MANARA, PISATI

Al comma 2, dopo le parole: «a norma delle vigenti disposizioni,» sopprimere il primo periodo successivo.

1.2-bis TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFÀNO, ZUFFA

Al comma 2, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.3 FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unificato delle leggi dello Statuto

speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.4

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

All'emendamento 1.4-bis/A, sopprimere le parole: «I comuni e» e dopo la parola: «provvedono» aggiungere le altre: «tramite i medici di medicina generale».

1.4-bis/A/1

DIONISI, GRASSANI, ZAPPASODI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, viene elevato al triplo per i farmaci salvavita e per i soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991».

1.4-bis

GARRAFFA, MARTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «80 miliardi» con le altre: «120 miliardi».

1.5

MANARA, PISATI

Al comma, dopo il primo periodo, fare virgola e aggiungere le seguenti parole: «salvo l'incremento di tale somma per eventuali maggiori oneri rendicontati, tramite le regioni».

1.5-bis

TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA,
STEFANO, ZUFFA

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: «tenendo conto» sino alla fine del comma, con le altre: «secondo modalità e procedure stabilite dall'Amministrazione provinciale di appartenenza del Comune e ratificate dalla Giunta regionale».

1.6

MANARA, PISATI

Al comma 5, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le altre: «ad eccezione degli emoderivati o comunque di prodotti di origine umana».

1.6-bis

GARRAFFA, MARTELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3,5 per cento» e le parole: «4,5 per cento» con le altre: «5 per cento».

1.7

MANARA, PISATI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, ed inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante».

1.7-bis

GARRAFFA

Art. 3.

Sopprimere le parole: «e le province autonome».

3.1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 1993

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN MEMORIA DI LAURA CONTI*

(A 003 0 00, C 13ª, 0002)

Il senatore Vittorio PARISI invita ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Laura Conti, che fu tra i pionieri dell'ambientalismo in Italia.

Si associa unanime la Commissione; il presidente GOLFARI, poi, ricorda che la personalità scomparsa fu tra i più attenti consiglieri regionali della Lombardia all'epoca della tragedia di Seveso: pur tra le divergenze inevitabili tra appartenenti a gruppi politici di formazione diversa, in quella circostanza l'oratore, nella veste di Presidente della Giunta regionale lombarda, ebbe modo di apprezzare l'impegno, la preparazione e la sincera dedizione alle problematiche di salvaguardia ambientale proprie di Laura Conti.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo in Vallesina: discussione del documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e conclusione)

(R 048 0 00, C 13ª, 0004)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Il relatore, senatore LUONGO, presenta una proposta di documento conclusivo, volta a confermare la gravità, la complessità e la peculiarità del fenomeno dell'inquinamento da cromo esavalente nelle acque di falda e nel suolo della Vallesina. Il sopralluogo allo stabilimento RCD di Monsano ha consentito di rilevare che attualmente il processo di cromatura è a ciclo chiuso senza immissione di reflui nell'ambiente: è comunque necessario procedere con urgenza ad una serie di indagini sul territorio per localizzare le sorgenti inquinanti, definire la distribuzione e concentrazione del cromo nelle falde e nel suolo,

conoscere le caratteristiche dell'inquinamento e dei suoi effetti sull'uomo.

Accanto a queste indagini dovrebbero essere avviate ricerche epidemiologiche a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre lo studio idrogeologico sullo stato dei luoghi - per accertarne le caratteristiche di permeabilità, prima di procedere alla fase di monitoraggio dell'inquinamento e di bonifica dei suoli - dovrebbe competere al Servizio geologico nazionale. I risultati di queste indagini potrebbero fornire le indicazioni per intervenire nel risanamento delle aree inquinate della Vallesina, ma potrebbero costituire anche una metodologia generale di intervento in aree a rischio simili. La proposta risulta equilibrata con le esigenze di salvaguardia delle autonomie locali, nonché con le risultanze della consultazione referendaria in materia di competenze ambientali delle unità sanitarie locali: la responsabilità dell'intervento operativo è infatti posta in capo alla provincia, conformemente alle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 142 del 1990.

Il senatore GALDELLI giudica positivamente il documento proposto, ma auspica che si faccia al più presto chiarezza anche sul piano delle responsabilità istituzionali: prima dell'acquisto dell'area da parte della SIMA erano giunti affidamenti dal Governo per un'attività di risanamento che non si è poi verificata, per la mancata erogazione dei finanziamenti previsti. Allo scopo di evitare che anche in futuro gli interventi si riducano a meri palliativi, occorre valorizzare anche il ruolo di studio del Ministero dell'ambiente, che potrebbe fornire adeguati supporti scientifici alla Regione ed alla provincia di Ancona.

Il presidente GOLFARI pone quindi ai voti la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che è approvata all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 18,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 32ª, 0002)

A seguito delle comunicazioni del Presidente, si apre un dibattito.

Al termine, la Commissione decide di tenere riservati i resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 19,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Spaventa ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

In apertura di seduta il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI formula un cordiale indirizzo di saluto alla senatrice Boniver che per la prima volta prende parte ai lavori della Giunta.

(A 003 0 00, C 23ª, 0003)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali comunitari e sugli orientamenti concernenti la loro riforma e conseguente dibattito

(R 046 0 03, C 23ª, 0005)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ritiene che l'intervento del Ministro costituisca l'occasione per chiarire alcuni aspetti del funzionamento dei Fondi strutturali comunitari nel nostro Paese. Si tratta delle linee operative da seguire perchè siano effettivamente utilizzate le sovvenzioni comunitarie già deliberate; degli orientamenti e del giudizio del Governo in merito ai progetti di nuova regolamentazione dei Fondi; infine di quale dovrebbe essere, a parere dell'Esecutivo, la procedura più efficace affinchè l'applicazione futura da parte dell'Italia corrisponda coerentemente agli indirizzi della CEE onde ovviare ai ritardi ed alle disfunzioni del passato.

Prende la parola il Rappresentante del Governo.

Il ministro SPAVENTA, si sofferma criticamente sulle vicende politiche e legislative degli ultimi mesi che - con l'approvazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 sul rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 e per l'agevolazione delle attività produttive e del relativo decreto delegato 3 aprile 1993, n. 96 - hanno condotto alla cessazione

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, contestualmente, ad una situazione di vuoto legislativo il quale ha determinato situazioni di confusione, incertezza e frammentazione nell'ambito delle Amministrazioni competenti.

Il Ministro aggiunge che, a causa dei ritardi imputabili alle Amministrazioni interessate nonché alla Ragioneria centrale dello Stato, per quanto riguarda l'erogazione finanziaria, si è verificato un forte sottoutilizzo delle risorse da destinare al cofinanziamento dei Fondi. Osserva - in particolare - che il tasso di utilizzo risulta essere inferiore al cinquanta per cento delle risorse comunitarie disponibili; relativamente all'obiettivo 1, su un totale di Fondi CEE disponibili, pari a 14.560 miliardi di lire, l'Italia - poi - ne ha utilizzati solamente 9.596. Infine si è dovuto rilevare un assoluto difetto di programmazione da parte delle Regioni.

L'oratore pone, altresì, in evidenza come - accanto alle carenze di gestione concernenti i programmi già deliberati - si ponga l'altro problema della riprogrammazione a brevissimo termine di una grande massa di progetti da portare a termine entro il 1995. Al riguardo, ricorda che la disciplina stralcio dell'intervento straordinario nel Sud non agevola l'assunzione di impegni per il futuro, dal momento che non risulta chiaro chi debba avere il potere di decidere in ordine alla eventuale riprogrammazione.

In ultima analisi, osserva il Ministro, l'attuale situazione normativa, caratterizzata da notevoli elementi di vischiosità, rischia di incidere anche sull'attuazione del nuovo programma dei Fondi strutturali, riguardante il periodo 1994-1999 il quale potrebbe assicurare all'Italia circa 900 milioni di ECU, da impiegare nel rispetto del requisito noto come addizionalità.

Lo scenario possibile potrebbe, quindi, vedere la parcellizzazione delle competenze afferenti l'utilizzazione delle risorse comunitarie, accompagnata da un potere di coordinamento del Ministero del bilancio molto poco incisivo.

Soffermandosi, quindi, sui precedenti relativi alla pregressa disciplina dei finanziamenti comunitari, l'oratore segnala l'esistenza di nuovi problemi come, ad esempio, fra gli altri, quello dell'inclusione dei nuovi Lander tra le aree interessate all'obiettivo 1, che potrebbe condurre ad una diminuzione del volume di risorse disponibili per le regioni italiane a ritardato sviluppo.

Ricorda, inoltre, che il nuovo pacchetto di proposte, riprende nelle grandi linee gli orientamenti della riforma del 1988, ribadendo i fondamentali concetti dell'addizionalità e del partenariato, ma richiede una applicazione più rigorosa come contropartita del loro aumento, prefigurando, conseguentemente, ulteriori maggiori difficoltà per il nostro Paese.

Il ministro Spaventa passa, quindi, ad illustrare la posizione italiana in ordine ad alcune questioni ancora aperte del negoziato in corso.

Per quanto riguarda la definizione delle procedure di utilizzazione, il Governo italiano ne auspica la semplificazione desiderando, altresì, una formulazione meno dettagliata e stringente, che lasci ai Paesi membri un maggiore ambito di discrezionalità, nell'ambito di una disciplina più generale e meno dettagliata.

Quanto al cofinanziamento, il cui tasso può oscillare fra il 50 ed il 75 per cento, l'orientamento nazionale è di chiedere una variazione con un aumento del minimo e limiti di massimo e di minimo più ravvicinati, data la pregressa propensione delle nostre Amministrazioni a mantenere l'utilizzazione ai livelli più bassi.

Relativamente al criterio cosiddetto dell'addizionalità dei Fondi comunitari, il Ministro chiarisce come questo concetto debba essere inteso, nella filosofia della Commissione CEE, come esigenza che i Fondi vengano utilizzati per investimenti aggiuntivi e non, impropriamente, per finanziare investimenti strutturali. Su tale questione l'oratore pone all'attenzione della Giunta il caso della proposta tedesca di assegnare la metà della dotazione finanziaria dei nuovi Fondi ai Länder orientali.

Per quanto riguarda, infine, il problema dell'individuazione delle aree che potranno usufruire dei nuovi finanziamenti CEE in quanto aventi un reddito inferiore al 75 per cento della media comunitaria, il Ministro sottolinea che si tratta di una questione ancora tutta da definire, poichè alcuni Paesi membri, come il Regno Unito e il Belgio, vorrebbero ricomprendervi aree o città che non sembrano presentare oggettivamente tali caratteristiche. Egli osserva, altresì, che non occorrerà prevedere soluzioni transitorie per la regione Abruzzo che ha oltrepassato la media del 75 per cento e non è perciò ricompresa tra le regioni che possono aspirare al finanziamento comunitario.

Inoltre, problemi tecnici più complessi esistono per l'Italia in relazione all'obiettivo 2, nel cui ambito potrebbero rientrare le sole città di Rovigo, Massa Carrara, Terni e Latina, mentre Torino sarebbe ricompresa se la Commissione accettasse di considerare i cassintegrati come disoccupati.

L'attuazione dei nuovi Fondi pone di fronte a scelte operative difficili e non dilazionabili: in particolare, l'inclusione di Torino fra le città rientranti nell'obiettivo 2 comporterebbe una riduzione delle risorse a questo titolo disponibili, italiane. A ciò occorre aggiungere - conclude il Ministro - come considerazione generale che, a partire dal 31 dicembre 1993, una volta entrato in vigore, come auspicabile, il Trattato sull'Unione europea, le deliberazioni in materia di Fondi strutturali potranno essere adottate non più all'unanimità, bensì a maggioranza qualificata.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI si domanda se non sia percorribile, da parte italiana, la via di una richiesta, per i programmi già predisposti, di un aumento della quota di cofinanziamento.

Chiede, infine, se, tra i possibili argomenti utilizzabili dall'Italia al tavolo negoziale comunitario, non sia il caso di fare pressione affinché si pervenga ad una definizione uniforme delle variabili nazionali riguardanti il reddito procapite e gli interventi contro la disoccupazione che spesso a causa dei criteri usati dall'ISTAT, risultano stimati in modo divergente da quelli comunitari.

Il ministro SPAVENTA, nel condividere le osservazioni formulate dal Presidente, fa notare, come sia difficile prefigurare a livello comunitario una possibile retroattività delle norme riguardanti i tassi di

cofinanziamento e come, relativamente alla definizione delle macrovariabili economiche, ci si trovi di fronte a dati che sono stati rivalutati in passato e che, quindi, costituiscono delle acquisizioni contabili al momento difficilmente modificabili.

Si apre il dibattito.

Il senatore PEZZONI afferma che, attraverso la corretta e ottimale gestione dei Fondi strutturali, passa la sfida di competitività con le economie americana e giapponese, rispetto alle quali i prossimi anni rappresentano una svolta decisiva per l'Europa.

Ritiene non appagante la soluzione - prospettata dal Ministro per il bilancio *pro-tempore* in occasione di una precedente seduta della Giunta - di riprogrammazione delle risorse non utilizzate finalizzandole ad interventi incentivanti distribuiti dal centro verso la periferia. Tale soluzione, se è certamente pragmatica si rivelerà irrealistica nel lungo periodo poichè contribuirà ad indebolire le già scarse capacità programatorie e strutturali non solo delle Regioni, ma anche dell'Amministrazione centrale. Occorre una scelta di qualità strutturale che avvicini il futuro dell'Europa a quello delle altre potenze mondiali.

Si chiede se non sia opportuno l'allestimento di una unità operativa *ad hoc*, che affianchi le strutture tradizionali per recuperare la capacità amministrativa di seguire la gestione dei Fondi strutturali comunitari nella prospettiva delle riforme.

Gli effetti non potranno che essere benefici, responsabilizzando l'imprenditoria locale e irrobustendola, molto più della logica degli interventi a pioggia.

In una prospettiva di più ampio respiro, anche le argomentazioni relative agli effetti amplificativi della spesa per cofinanziamento sul disavanzo pubblico risultano avere meno pregio poichè anche la spesa pubblica deve essere riqualificata.

Il senatore Pezzoni conclude affermando che la questione tedesca va trattata in una prospettiva di solidarietà europea e che occorre puntare, oltre che sulla realizzazione dell'obiettivo 1, soprattutto sugli altri obiettivi che sono quelli maggiormente qualificanti.

Il senatore DE MATTEO concorda con le valutazioni del senatore Pezzoni sottolineando, altresì, l'esigenza di muovere verso una impostazione dell'Unione europea sganciata da considerazioni meramente economicistiche.

L'oratore dichiara apprezzabile l'ipotesi della creazione di una unità burocratica *ad hoc* per migliorare il cattivo funzionamento dei Fondi strutturali, anche in una prospettiva limitata alla ripresa di efficienza di tali meccanismi. Richiama l'attenzione sull'esigenza di considerare il finanziamento dei Fondi CEE come un'occasione irripetibile ed unica nel suo genere per cementare la coesione politica dell'Europa comunitaria.

La senatrice TADDEI critica la recente delibera CIPI con la quale - a suo avviso - non sono stati adeguatamente cofinanziati per il 1993 i programmi rientranti nell'obiettivo 1. In argomento, circa i criteri di

cofinanziamento dei programmi di cui all'obiettivo 2, non condivide la scelta di escludere le imprese di grande dimensione.

Si domanda se non sia opportuno rivedere tali scelte poichè, in particolare per le regioni in declino industriale, le imprese hanno interesse a spostarsi nei territori in cui possono godere di agevolazioni ed incentivazioni, accentuando per ciò solo il declino industriale già esistente.

Replicano i rappresentanti del Governo.

Il ministro SPAVENTA condivide le valutazioni circa l'andamento della situazione economica europea. L'evoluzione del tasso di disoccupazione - intorno al 12 per cento la media comunitaria con punte del 21 per cento in Spagna - non induce all'ottimismo. Aggiunge che questa situazione di recessione complessiva alimenta terreno fertile per la rinascita degli egoismi nazionali: prova ne sia l'aumento del contenzioso dei Paesi membri con la Comunità che in questa congiuntura ha raggiunto livelli elevati.

Egli rileva, peraltro, come la situazione italiana all'interno di questo quadro negativo sia tale da non permettere altro che di sfruttare tutte le fonti di finanziamento a disposizione, comprese quelle comunitarie.

In merito alla proposta di una unità operativa *ad hoc* per la gestione dei Fondi strutturali, il Ministro ritiene che elemento imprescindibile di tale scelta debba essere rappresentato dall'esistenza di una struttura burocratica addetta in permanenza a tale organo: tale circostanza non è, al momento, realizzabile attesa la situazione in cui versa l'Agenzia per il Mezzogiorno (AGENSUD). Il Ministero del bilancio è in procinto di attrezzarsi per corrispondere alle nuove competenze che gli verranno attribuite, una volta passata la gestione stralcio per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante la creazione di una nuova Direzione generale cui saranno conferite le competenze precedentemente svolte dall'AGENSUD.

Infine, il Ministro Spaventa chiarisce alla senatrice Taddei che la delibera del CIPI alla quale ella ha fatto riferimento è frutto di un accordo ispirato completamente dalla Commissione CEE, la quale non da oggi svolge un'azione in particolare favore delle piccole e medie imprese.

Ha, quindi, la parola il Sottosegretario D'AIMMO il quale tiene a sottolineare che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno non è stato privo di effetti positivi sulle regioni interessate. Ciò che, purtroppo, occorre ammettere è che gli stessi effetti sarebbero stati amplificati se tale intervento non avesse operato con forme e modalità operative del tutto scollegate, sia rispetto agli obiettivi di spesa ed alla loro qualità, che rispetto alle modalità di finanziamento degli interventi ordinari e, quindi, dai Ministeri di spesa interessati. I risultati di tale separatezza - osserva il Sottosegretario - hanno portato all'applicazione di una logica di pura convenienza economica, la quale ha privilegiato gli investimenti laddove essi potevano essere più redditizi, perpetuando il divario fra regioni economicamente più forti e regioni in ritardo di sviluppo.

Questa logica - prosegue il rappresentante del Governo - che è ormai nella sua fase di esaurimento dovrà essere superata nella

prospettiva della riforma dei Fondi strutturali. Occorre un centro complessivo di coordinamento che dovrà essere rappresentato dal Ministero del Bilancio che dovrà - a questo fine - riorganizzarsi e raccordarsi con la Conferenza Stato-Regioni. La programmazione del cofinanziamento dei Fondi strutturali comunitari dovrà collocarsi all'interno del documento di programmazione economico-finanziaria e spetterà, infine, al CIPE acquisire un ruolo centrale per l'approvazione dei programmi stessi che dovranno essere inseriti in un disegno programmatico complessivo nazionale.

Naturalmente - sottolinea l'oratore - spetterà anche agli altri Ministeri di spesa il compito di riorganizzarsi burocraticamente per corrispondere a tale nuovo sforzo organizzativo.

Infine, dopo aver ricordato l'importanza dell'Osservatorio delle politiche regionali previsto da DPR 3 aprile 1993, n. 96 il sottosegretario D'Aimmo sottolinea l'insufficienza degli stanziamenti previsti dalla legge n. 488 del 1992 per il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 poichè si prevedono circa 24 mila miliardi, a fronte di un fabbisogno effettivo di 32 mila miliardi. In quest'ottica si può bene comprendere come i Fondi che potranno essere ricavati dai già stanziati finanziamenti comunitari rappresentano una parte importante. Conclude affermando che la nostra capacità di dare corso agli impegni già assunti in sede comunitaria rappresenta un elemento essenziale per acquisire in sede di trattativa sulla riforma dei Fondi strutturali l'autorevolezza e la credibilità necessarie per raggiungere gli obiettivi voluti.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 027 0 00, B 40ª, 0001)

Elezione di un segretario

Il Presidente GUERZONI propone di nominare scrutatori il deputato Widmann ed il senatore Bucciarelli. Dichiara quindi aperte le operazioni di voto per la elezione di un segretario dell'ufficio di presidenza.

Risulta eletto il deputato Brunetti.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della Sanità, on. prof. Mariapia Garavaglia

(R 046 0 03, B 40ª, 0004)

Il presidente GUERZONI ringrazia il ministro Mariapia Garavaglia per aver accettato l'invito a riferire in Commissione sulla politica sanitaria del Governo con particolare riferimento al ruolo delle Regioni.

Il Ministro della sanità si dichiara lieta di poter utilizzare un momento formale e qualificante, quale è quello del confronto con la Commissione bicamerale per le questioni regionali, per esprimere il fermo proponimento del Governo di muoversi su una linea di piena attuazione del dettato costituzionale e quindi di inversione netta nell'attuale configurazione dei rapporti tra le Regioni e lo Stato. Le Regioni finora non sono stati soggetti di legislazione attuativa e neanche soggetti di programmazione (come avrebbero dovuto), ma solo soggetti gestori della spesa sanitaria.

In questa ottica ritiene che si debba procedere a sostanziali modifiche del decreto n. 502, utilizzando anche proposte ed indicazioni

venute in Parlamento. Le tre direttrici di fondo che, secondo il Ministro, dovranno presiedere alla riforma sono quella dei poteri legislativi e di programmazione alle Regioni, più spinti criteri aziendali nella gestione della sanità, solidali principi nella partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

Per quanto riguarda il problema del ripiano dei debiti, su cui la Commissione bicamerale ha già espresso proprie riserve, ritiene che sia il momento di portare avanti con coraggio una operazione verità, che valga ad azzerare anche precedenti valutazioni che a volte erano frutto dell'intento di preconstituirsì posizioni di forza.

Il Ministro Garavaglia non ritiene corretto rivelare nessuna delle misure messe a punto per la finanziaria '94. Vuole solo soffermarsi su quanto emerge dalle prime cifre per la spesa regionale per il 1992. Dai dati contenuti in una tabella che il Ministro consegna alla Commissione risulta che la spesa a carico delle Regioni, per il 1992, si assesterebbe su complessivi 96.051 miliardi, che dovrebbero arrivare a 96.500, comprendendo altre voci di spesa come la Croce Rossa o il finanziamento di Istituti Zooprofilattici, che non compaiono nei dati di rendiconto, ma sono comunque a carico del Fondo sanitario nazionale.

Rispetto alla stima di 93.200 miliardi si registrerebbe così, per il 1992, un disavanzo pari a 3.300 miliardi, e questo nonostante l'integrazione per 6.130 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992, approvata con la legge n. 67 del 1993.

I dati - precisa il ministro Garavaglia - non sono ancora definitivi, perchè per alcune Regioni (Marche, Molise, Campania, Calabria e Sicilia) esiste solo una stima in carenza di invio di rendiconto. La verifica è però in corso di attivazione e sarà attuata «evidenziando comunque che l'eventuale eccedenza rispetto al finanziamento 1992 non può essere imputata automaticamente ad una sottostima del fabbisogno».

Il richiamo alle responsabilità regionali è pertanto forte ed incisivo. Il ministro Garavaglia chiede anzi alla Commissione bicamerale di entrare nel merito dei prossimi provvedimenti con una offerta di collaborazione ed aiuto reciproco, anche al fine di individuare tutte quelle misure - stabilite dalle diverse leggi finanziarie - che non hanno avuto effetto perchè le Regioni non le hanno attuate.

La verifica, continua il Ministro della Sanità, dovrà anche avere per oggetto la stipula dei mutui secondo le modalità stabilite dalla legge n. 67 del 1993, se cioè le Regioni stanno provvedendo in conseguenza.

Il ministro Garavaglia conclude facendo un accenno alla quantificazione del Fondo sanitario 1993. L'adozione dei livelli uniformi di assistenza esclude di per sè insufficienza di copertura, se non in relazione a servizi eccedenti gli standards. Se comunque dovessero registrarsi spese superiori è prevista la diretta responsabilità regionale: l'aumento dei contributi sanitari e dei tributi regionali garantirebbero risorse pari a circa 7.000 miliardi. Una diversa valutazione del fabbisogno, conclude il Ministro, ci sarà soltanto nel caso in cui dovessero realizzarsi gli effetti della legge 438 del 1992 (4.410 miliardi, di cui 1.265 di maggiori entrate, assicurate alle Regioni dalla quota fissa di 85.000 lire per il medico di famiglia).

Il presidente GUERZONI, tenuto conto degli impegni dei parlamentari e del Ministro Garavaglia che è in procinto di recarsi a Bruxelles, rinvia la seduta ad una data da collocarsi presumibilmente nella settimana successiva alle elezioni amministrative del 6 giugno.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

48^a Seduta

Presidenza del senatore

RIVIERA

La seduta inizia alle ore 9,40.

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n.139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 12^a: favorevole sugli articoli da 1 a 7 e 13)

Il relatore RIVIERA, dopo aver ricordato che in sede di esame dei presupposti di costituzionalità la Commissione aveva espresso parere favorevole sugli articoli da 1 a 7 e 13, propone alla Sottocommissione di formulare avviso favorevole anche nel merito limitatamente ai suddetti articoli riservandosi di esaminare gli articoli da 8 a 12 nel caso in cui l'Assemblea ne riconosca la costituzionalità.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993 n: 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1245)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1253)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento ed aver ricordato che esso reitera precedenti analoghi decreti-legge, propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Partecipazioni dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'Internationale Finance Corporation (IFC) (1184)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Manzini ed altri: Norme per il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino (1228)

(Parere su emendamento alla 7ª Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Saporito il senatore RIVIERA dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già formulato un parere favorevole sul disegno di legge n. 1228 propone di esprimere avviso favorevole anche sull'emendamento presentato.

La proposta del relatore è accolta dalla Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni urgenti interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1254)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il senatore RUFFINO, in sostituzione del relatore designato Saporito, illustra il contenuto del provvedimento in titolo e propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO ritiene che la Sottocommissione possa esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di

legge in titolo essendo più opportuno che le osservazioni preannunciate in sede di esame dei presupposti di costituzionalità da alcuni Commissari siano presentate sotto forma di emendamenti direttamente dagli stessi alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

La seduta inizia alle ore 9,50.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)

(Parere alla 12^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN propone, non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti da parte del Ministero della sanità e dovendosi pronunciare sugli emendamenti trasmessi in data 13 e 18 maggio dalla Commissione di merito, di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.0-*bis*, che in ogni caso provoca perdite di entrate, 1.0-*ter*, 1.0-*quater* e 1.5-*bis*. Osserva poi che in ogni caso la Commissione dovrà occuparsi della questione relativa al gettito dei *ticket*, auspicabilmente nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulla qualità dei servizi pubblici, mediante un'apposita audizione del Ministro della sanità.

Sulla proposta del Presidente, concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).

- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).
- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).
- e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79.

III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati CAVERI e ACCIARO. - Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (635-B) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica, approvato in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 21 gennaio 1993).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310).
- COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale (537).

IV. Esame del disegno di legge:

- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DIANA. - Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1077).

DIFESA (4^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 16

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Estensione della procedura prevista dall'articolo 5-bis della legge di contabilità di Stato agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate (771).
- Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione (1138).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n.145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1245).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 16

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 25 maggio 1993 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644).
- MEO ed altri. - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di modifica del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, in materia di sponsorizzazioni ed offerte televisive fatte direttamente al pubblico.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in ordine agli orientamenti del Governo in materia radiotelevisiva.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).
- COVIELLO ed altri. - Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
- PELLEGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).

- MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- GARRAFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (*Doc. XXII, n. 8*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 27 maggio 1993, ore 9,30

Chiusura del ciclo di audizioni sulla programmazione radiotelevisiva e documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

Giovedì 27 maggio 1993, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del dottor Salvatore Tutino e del dottor Stefano Patriarca, componenti del Gruppo di lavoro per la revisione del trattamento tributario dei redditi familiari.

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Elezione di un Vice Presidente.
